GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANAGED SECURITY SERVICES DA REMOTO, DI GOVERNANCE, ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2737

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it.

***

CHIARIMENTI

1. QUESITO

Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di un punteggio premiale per il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 (Parità di genere). Si chiede di confermare:

1) se il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, debba essere richiesto anche a PMI innovative, imprese di nuova costituzione o start up innovative, tenuto conto che il conseguimento di certificazioni afferenti a sistemi di gestione aziendale presuppone normalmente un'organizzazione avviata, strutturata, matura e consolidata che questa tipologia di società solitamente non ha ancora.

2) In caso di risposta affermativa al punto precedente e nell'ipotesi in cui la *lex specialis* richieda il possesso del requisito in capo a ciascun componente del raggruppamento per l'ottenimento dell'intero punteggio premiale, si chiede di chiarire se sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento c.d. "premiale" o "infra-raggruppamento" della certificazione UNI/PdR 125:2022 tra due società entrambe componenti del medesimo RTI, qualora la certificazione sia posseduta e messa a disposizione da una sola di esse a beneficio dell'altra.

3) Se, nell'ipotesi descritta al punto precedente, la società ausiliaria mantenga integralmente la titolarità e la validità della propria certificazione, senza incorrere in decadenze, sospensioni o limitazioni per effetto della messa a disposizione della stessa. Si chiede di confermare ciò considerato che di fatto l'avvalimento si configurerebbe sostanzialmente quale strumento di trasferimento di buone pratiche ed estensione all'ausiliata delle norme e delle policy costituenti il sistema di gestione aziendale UNI Pdr 125:2022; ciò si attuerebbe, mediante la sottoscrizione di idoneo contratto, con il conferimento e l'effettiva messa a disposizione a favore dell'ausiliata del know-how, delle risorse professionali, delle procedure e dell'organizzazione che hanno consentito il conseguimento della certificazione.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si conferma.

Quanto al secondo quesito, in caso di avvalimento della certificazione tra componenti del medesimo RTI o consorzio, la stessa sarà conteggiata una volta sola in capo alla sola impresa ausiliata. Infatti, l'avvalimento deve essere effettivo e non meramente documentale, non essendo ammissibile il prestito della sola certificazione.

2. QUESITO

Si chiede di confermare che obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno riguardano anche le eventuali PMI innovative, imprese di nuova costituzione o start up innovative partecipanti all'appalto.

Risposta

Si conferma.

3. QUESITO

Si osserva che i servizi oggetto dell'iniziativa ID2737 presentano carattere strategico sotto il profilo della sicurezza cibernetica nazionale, in quanto comportano attività di accesso, trattamento, analisi, monitoraggio e gestione di informazioni, dati, infrastrutture e asset tecnologici riconducibili ai sistemi informativi delle Amministrazioni beneficiarie, incluse quelle ricomprese nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

La documentazione di gara richiama espressamente la Legge 28 giugno 2024 n. 90, il D.Lgs. n. 138/2024 di recepimento della Direttiva NIS2, il D.L. n. 105/2019 relativo al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, il DPCM 30 aprile 2025 e le linee guida e determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

In particolare, il quadro normativo vigente attribuisce crescente rilevanza alla sicurezza della catena di fornitura ICT, alla governance della cybersicurezza, alla gestione del rischio derivante da terze parti e alla resilienza operativa dei soggetti che operano su infrastrutture e servizi critici. Tali principi risultano ulteriormente declinati nelle Determinazioni ACN attuative del D.Lgs. n. 138/2024, tra cui la Determinazione n. 164179 del 14 aprile 2025 e i successivi provvedimenti applicativi, che individuano specifiche misure di sicurezza e requisiti organizzativi per i soggetti essenziali e importanti, con particolare attenzione ai profili di gestione del rischio della supply chain ICT e dei fornitori. (Cyber Security 360)

Si rileva inoltre che, nell'ambito di iniziative europee riguardanti la cybersicurezza, incluse procedure riconducibili all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e a programmi finanziati nell'ambito del Digital Europe Programme ai sensi dell'art. 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/694, sono previste specifiche verifiche sugli assetti proprietari e di controllo degli operatori economici, finalizzate a garantire che l'accesso a dati, tecnologie e infrastrutture critiche avvenga attraverso soggetti in grado di offrire adeguate garanzie di autonomia strategica, affidabilità e assenza di condizionamenti incompatibili con gli interessi di sicurezza dell'Unione europea e degli Stati membri.

Si rammenta altresì che la procedura Consip ID2697 relativa alla fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito della quale, mediante errata corrige del 19 dicembre 2025 e successivi chiarimenti, sono stati richiamati specifici principi connessi alle esigenze derivanti dal Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e dalla tutela delle infrastrutture strategiche al fine di escluderne l'applicazione alla suddetta iniziativa: "in *ragione delle prescrizioni della lex specialis come modificata che esclude l'iniziativa dall'ambito applicativo del citato decreto-legge, è fatto dunque divieto alle Amministrazione del PNSC di aderire all'AQ per l'acquisto di beni da impiegare su reti, sistemi*

informativi e servizi informatici anch'essi rientranti nel PNSC ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica", rimandandone l'applicabilità a iniziative rilevanti riguardanti la cybersicurezza quali la suddetta ID 2737.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:

1. se la Stazione Appaltante abbia effettuato o intenda effettuare valutazioni in merito agli assetti proprietari, di controllo o di influenza, diretta o indiretta, degli operatori economici partecipanti alla procedura, con particolare riferimento all'eventuale presenza di soggetti extra-UE che esercitino forme di controllo, influenza dominante o poteri di indirizzo strategico;
2. se tali valutazioni siano previste non solo nei confronti dei concorrenti (imprese singole, RTI o consorzi), ma anche di imprese ausiliarie, subappaltatori e di ogni altro soggetto coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni che possa accedere, direttamente o indirettamente, a dati, informazioni, infrastrutture o sistemi oggetto dell'appalto;
3. se, in considerazione della natura strategica dei servizi richiesti e dei principi richiamati dalla normativa NIS2, dalle determinazioni ACN e dalla disciplina del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, siano previste misure specifiche volte a garantire la sicurezza delle informazioni, la resilienza cibernetica, la sicurezza della supply chain ICT, la sovranità tecnologica nazionale ed europea e la tutela degli interessi essenziali dello Stato;
4. in caso affermativo, quali siano le modalità applicative di tali verifiche e misure, i relativi criteri di valutazione e gli eventuali effetti sull'ammissione alla gara, sull'aggiudicazione e sull'esecuzione del contratto.

La richiesta è formulata al fine di comprendere come la Stazione Appaltante intenda assicurare, nell'ambito della presente iniziativa, il necessario bilanciamento tra i principi di concorrenza e apertura del mercato e le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica, della sovranità tecnologica, della sicurezza della catena di fornitura digitale e del patrimonio industriale e professionale strategico sviluppato in Italia e nell'Unione europea.

Risposta

Si rappresenta che la documentazione di gara è stata predisposta in coerenza con il quadro normativo applicabile ai servizi oggetto dell'iniziativa, ivi comprese le disposizioni in materia di cybersicurezza, sicurezza delle informazioni, resilienza operativa e gestione dei rischi connessi alla catena di approvvigionamento ICT. In particolare, gli obblighi applicabili al Fornitore in materia di cybersicurezza e gestione della supply chain sono disciplinati dalla documentazione di gara e, segnatamente, dall'art. 8-bis dello Schema di Accordo Quadro. Pertanto, la Stazione Appaltante procederà all'espletamento delle verifiche e dei controlli previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile, fermo restando l'obbligo degli operatori economici e degli eventuali soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni di rispettare tutte le disposizioni normative applicabili in materia di cybersicurezza, sicurezza delle informazioni e gestione dei rischi derivanti dalla catena di fornitura ICT. Resta infine fermo che eventuali verifiche, valutazioni o misure ulteriori previste da specifiche disposizioni normative sono effettuate dai soggetti e dalle Autorità competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente

4. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - Cap. 13 - PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA

Domanda: Con riferimento al criterio premiale C20 – "Premialità per la tutela della sicurezza nazionale" (e alla relativa Dichiarazione uso di tecnologie di cybersicurezza – Allegato 16), si chiede:

a) di confermare che l'ambito di applicazione della premialità e della relativa dichiarazione debba essere riferito esclusivamente ai servizi individuati nel Capitolo 13 "Prescrizioni comuni relative alla cybersicurezza" del Capitolato Tecnico Generale, ossia ai servizi riportati nelle tabelle dei Lotti 3 e 4 (LX.S16, LX.S18, LX.S19, LX.S20, LX.S21, LX.S22, LX.S23), per i quali il Capitolato richiama l'applicazione delle disposizioni del DPCM 30 aprile 2025 e s.m.i.;

b) che le piattaforme o componenti tecnologiche non direttamente impiegate nell'erogazione dei servizi richiamati nel Capitolo 13 non debbano essere incluse dalla BOM.

Risposta

In riferimento ad entrambi i quesiti si conferma. Si veda in ogni caso la risposta al successivo quesito n. 6.

5. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - Par. 12.1 - Qualificazione/Adeguamento

Domanda: Con riferimento alle prescrizioni di cui al Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale in materia di soluzioni cloud e infrastrutture, ai sensi del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 (Regolamento Cloud), si rappresenta che il concorrente intende erogare i servizi avvalendosi di una tecnologia proprietaria o di terze parti, installata ed eseguita su un'infrastruttura Cloud di tipologia IaaS fornita da un Cloud Service Provider e qualificata/adeguata ai sensi del Regolamento ACN ai livelli previsti per il trattamento dei dati ordinari (qualificazione QC1 del servizio IaaS e adeguatezza AI1 della relativa infrastruttura). Si specifica che tale tecnologia prevederebbe in ogni caso un'installazione dedicata alla singola Amministrazione e, pertanto, non sarebbe erogata in modalità SaaS.

Si chiede di confermare che, nello scenario descritto, il possesso da parte del servizio IaaS della qualificazione QC1 e da parte della relativa infrastruttura dell'adeguatezza AI1 sia sufficiente a soddisfare il requisito di cui al Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale.

Risposta

Si conferma.

6. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - Cap. 13 - PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA

Domanda: Con riferimento al criterio C20 e alla relativa BOM (di cui all'Allegato 16 e alle Linee guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità ex art. 14 della legge n. 90/2024), nonché alle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale, si

rappresenta lo scenario in cui il concorrente eroghi un servizio mediante una tecnologia proprietaria o di terze parti, eseguita su un'infrastruttura cloud di tipologia IaaS offerta quale soluzione proposta per l'erogazione del servizio.
Si chiede di confermare che, ai fini della corretta compilazione della BOM, sia corretto:
a) indicare la tecnologia proprietaria o di terze parti del concorrente quale elemento riconducibile alla categoria 20 (Sistemi di sicurezza gestiti – MSS), rappresentata quale componente di livello 1 (bom.components[]);
b) indicare l'infrastruttura cloud IaaS, offerta a supporto dell'erogazione del servizio, quale elemento riconducibile alla categoria 19 (Servizi cloud), rappresentata quale servizio di livello 1 (bom.services[]).

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* a), non si conferma, in quanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio C20 relativamente alla categoria n. 20, per la cui definizione si rinvia all'art. 14 *bis* del Regolamento UE 2025/37, rileva il luogo di erogazione del servizio.
Con riferimento al quesito *sub* b), si rimanda a quanto previsto al par. 13 del Capitolato Tecnico Generale secondo cui "*Con riferimento a entrambe le tabelle di cui sopra, la categoria 19 si intende associata allo specifico servizio, solo laddove siano state offerte dal Fornitore soluzioni cloud necessarie all'erogazione del servizio medesimo*" e si precisa che "*ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale rileva l'indicazione del Paese ove risiede l'infrastruttura, ossia il datacenter o la region, impiegata dal cloud service provider che eroga il servizio in questione*" (cfr. par. 1.3.2 delle Linee Guida ACN sulla premialità).
In ogni caso, si precisa che, ai fini della compilazione della BOM, occorre fare riferimento alla lista 1 di cui al par. 2.1 dell'Appendice BOM delle citate Linee guida di ACN, si precisa quanto segue:

- il campo bom.metadata.component andrà compilato indicando la tipologia di servizio offerto;
- il campo bom.services[].provider.name andrà compilato indicando il nome dell'impresa che effettivamente erogherà il servizio per cui è richiesta la SBOM. Ad esempio, se tutti i membri del RTI erogano i predetti servizi, andrà indicato l'intero RTI; in alternativa, il/i nome/i della/e singola/e società che erogherà/anno i servizi;
- nel campo bom.services[].provider.address.country, occorre inserire il country code della nazione, in formato ISO 3166-1, in cui risiede l'infrastruttura attraverso la quale viene erogato il servizio;
- nel campo bom.services[].provider.url, è sufficiente indicare il sito internet ufficiale dell'impresa che eroga il servizio;
- nel campo bom.services[].name, l'operatore economico dovrà fornire, per ogni servizio presente all'interno della BOM, l'informazione associata al nome dello specifico servizio;
- nel campo bom.services[].version, l'operatore economico deve fornire, per ogni servizio presente all'interno della BOM, l'informazione associata alla versione del servizio considerato.

7. QUESITO

Capitolato d'Oneri - Cap. 17, Par.17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Lotto 3 e Lotto 4

Domanda: Il criterio C13 «Innovazione tecnologica» valuta il valore aggiunto apportato da tecnologie innovative impiegate in ambito cyber nell'erogazione dei servizi. Tale criterio non richiama gli obblighi di cui al criterio C20 né i requisiti relativi alle soluzioni cloud. Si chiede di confermare quanto segue:

a) che l'ambito di applicazione del criterio C20 «Premialità per la tutela della sicurezza nazionale» – ivi inclusi l'obbligo di redazione della/e BOM e il requisito di provenienza delle tecnologie ai sensi dell'art. 4 del DPCM 30 aprile 2025 – sia circoscritto ai servizi e alle categorie merceologiche individuati nella tabella, relativa allo specifico Lotto, contenuta al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale (per i Lotti 3 e 4, categorie 19 e 20); e che, conseguentemente, una tecnologia descritta ai fini del criterio C13 sia soggetta agli obblighi del criterio C20 soltanto qualora la medesima sia effettivamente impiegata per l'erogazione di uno dei servizi riconducibili a tali categorie, e non per il solo fatto di essere valorizzata ai fini del criterio C13;

b) che, analogamente, i requisiti di qualificazione/adeguamento di cui al Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale trovino applicazione alle tecnologie descritte ai fini del criterio C13 soltanto qualora le medesime siano offerte quali soluzioni cloud per l'erogazione o a supporto dei servizi, e non in ragione della loro mera valorizzazione nell'ambito del criterio C13.

Risposta

Con riferimento a entrambi i quesiti, si conferma e si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 6.

8. QUESITO

Capitolato d'Oneri - Cap. 17, Par.17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Lotto 3 e Lotto 4

Domanda: Con riferimento al criterio C20 e alla relativa dichiarazione di cui all'Allegato 16, nonché alle Linee guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della legge n. 90/2024 e alla relativa Appendice Tecnica BOM, si chiede di confermare quanto segue:

a) che un componente software open source privo di una singola entità organizzativa distributrice riconosciuta, la cui provenienza sia documentata nel campo externalReferences secondo quanto previsto dall'Appendice Tecnica BOM, non precluda l'attribuzione del punteggio premiale del criterio C20 e non sia assimilato a un componente riconducibile a un Paese non ammesso ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DPCM 30 aprile 2025, ferma restando la conformità ai requisiti di provenienza degli altri elementi di livello 1 della BOM;

b) quali informazioni, riportate nel campo externalReferences, siano considerate sufficienti a documentare la provenienza del predetto componente open source ai fini della valutazione di cui al punto (a.

Risposta

Con specifico riferimento ad entrambi i quesiti, le citate Linee guida precisano che "*nel caso in cui il componente sia un software opensource, l'operatore economico dovrà compilare il campo*

sopracitato solamente nell'ipotesi in cui lo stesso software sia distribuito da una singola entità organizzativa riconosciuta (ad esempio, distribuzioni specifiche di sistemi operativi o di librerie open source). In caso contrario, l'operatore economico potrà specificare la provenienza del componente open source nel relativo campo "externalReferences", coerentemente con quanto previsto nella successiva lista tabellare dei campi ulteriori per i componenti". Pertanto, ai fini della corretta compilazione della BOM nel caso descritto nel quesito, si rinvia a quanto stabilito al par. 2.2. Campi ulteriori per componenti/servizi dell'Appendice Tecnica Bom alle linee guida e al par. 4 della medesima Appendice che riporta esempi di BOM.

9. QUESITO

Capitolato d'Oneri - 23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Domanda: Con riferimento alla documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e, in particolare, alla "documentazione a comprova dei requisiti di cui al Capitolo 4 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Speciale relativo allo specifico Lotto aggiudicato", si chiede di specificare quali evidenze documentali debbano essere prodotte dal Fornitore per dimostrare il possesso e il rispetto dei requisiti richiesti.

a) Si chiede, in particolare, di specificare quale documentazione sia ritenuta idonea per la comprova dei requisiti DNSH richiamati dal Capitolato Tecnico Speciale e riferiti alle Schede della Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

b) Si chiede di confermare che il possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS sia sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti DNSH.

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* a), qualora il Fornitore abbia indicato in sede di Offerta Tecnica di usare servizi cloud a supporto delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, i servizi cloud dovranno essere in possesso dei requisiti "*ex ante*" richiesti dalla Schede n. 6 della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, anche come eventualmente successivamente modificata.

Con riferimento al quesito *sub* b), si conferma, con la precisazione che la Scheda n. 6 venga in ogni caso compilata.

10. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale

Domanda: Con riferimento ai servizi Lx.S14 (Formazione e Security Awareness), Lx.S16 (Cyber Risk Management), Lx.S18 (Vulnerability Assessment), Lx.S20 (Analisi del Codice – Statico), Lx.S21 (Analisi del Codice – Dinamico), Lx.S22 (Analisi del Codice – Mobile) e Lx.S23 (Controllo terze parti), si chiede di confermare che le piattaforme, gli strumenti software e le eventuali soluzioni tecnologiche richieste per l'esecuzione dei servizi debbano intendersi come strumenti utilizzati dal Fornitore ai fini dell'erogazione delle prestazioni contrattuali e non come licenze o servizi destinati all'uso diretto da parte delle Amministrazioni.

Risposta

Si conferma.

11. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale – 6.8. Dimensionamento dei servizi

Domanda: Con riferimento al paragrafo 6.8 “Dimensionamento dei servizi” del Capitolato Tecnico Speciale, si chiede di chiarire se le attività indicate come erogate “a consumo” debbano essere intese come prestazioni remunerate secondo una logica a tempo/spesa, mediante consuntivazione delle giornate/uomo effettivamente erogate dal Fornitore.

Risposta

Si conferma.

12. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale – 3.2 Lx.S14 - Formazione e Security awareness e 6.8. Dimensionamento dei servizi

Domanda: Con riferimento al servizio Lx.S14 “Formazione e Security Awareness” del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4, si rileva un possibile disallineamento tra le previsioni del paragrafo 3.2 e quelle del paragrafo 6.8 in merito alla modalità di remunerazione “a consumo”. In particolare:

- il paragrafo 6.8 definisce la modalità “a consumo” come strumento di dimensionamento utilizzato per attività di supporto, basato sulla fornitura di risorse professionali con adeguata competenza tecnico-professionale, con responsabilità del Fornitore limitata alle attività di volta in volta affidate dall'Amministrazione e con una metrica tipicamente espressa in giorni/persona;
- il paragrafo 3.2 applica la medesima modalità “a consumo” al servizio Lx.S14, prevedendo come metrica di dimensionamento il “Modulo formativo”, che costituisce invece una metrica di output e di erogazione (modulo erogato/utente formato) e non una metrica di impegno di risorse.

Si chiede pertanto di confermare che:

a) la modalità “a consumo” applicata al servizio Lx.S14 debba essere intesa secondo la definizione generale del paragrafo 6.8 (con remunerazione basata sull'impegno effettivo di risorse professionali in giorni/persona); oppure

b) la consuntivazione del servizio debba essere effettuata sulla base del numero di utenti per modulo formativo;

Qualora non si confermi quanto sopra si richiede di fornire l'interpretazione corretta.

Risposta

Si chiarisce che la modalità di remunerazione “a consumo” costituisce una modalità generale di acquisizione delle prestazioni e non implica necessariamente l’utilizzo della medesima unità di misura per tutti i servizi. Pertanto:

- non si conferma l’interpretazione di cui alla lettera a), secondo cui il servizio dovrebbe essere remunerato sulla base dell’impegno di risorse professionali espresso in giorni/persona;
- si conferma l’interpretazione di cui alla lettera b), nel senso che il servizio è dimensionato e remunerato in funzione dei moduli formativi effettivamente richiesti ed

erogati, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Speciale.
Si veda in ogni caso il punto C) dell'Errata Corrige.

13. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - 12. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE A SOLUZIONI CLOUD E INFRASTRUTTURE e 13. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA
Domanda: Con riferimento al criterio C20 "Premialità per la tutela della sicurezza nazionale", alla relativa dichiarazione di cui all'Allegato 16, alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024 e alle categorie merceologiche richiamate nel Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale, si rappresenta il seguente scenario.
Il Concorrente intende avvalersi della piattaforma Microsoft 365, inclusiva di Microsoft 365 Copilot Enterprise, quale strumento di produttività, collaborazione, gestione documentale, comunicazione e supporto operativo del personale impiegato nell'erogazione dei servizi.
Si chiede di conferma che:
a) Microsoft 365 / Copilot essendo una suite di produttività e collaborazione non è una tecnologia di cybersicurezza e non ricade, pertanto, nelle categorie 19 e 20 del Capitolo 13.
b) NON rientrino nel perimetro di applicazione del criterio C20 e delle relative disposizioni concernenti la predisposizione della BOM e della dichiarazione di cui all'Allegato 16;
c) NON debbano essere inclusi nella BOM predisposta ai fini della valutazione del criterio premiale;
d) NON siano soggetti alle verifiche relative ai requisiti di provenienza delle tecnologie previste dalla normativa richiamata dal criterio C20.

Risposta

In riferimento ai quattro quesiti si conferma. Si precisa, infatti, che le tecnologie e gli strumenti richiamati nell'Offerta Tecnica ai fini dell'erogazione di ciascun servizio oggetto di gara, laddove erogati in cloud, dovranno essere in possesso della relativa qualificazione secondo quanto previsto al par. 12 del Capitolato Tecnico Generale. In ogni caso si veda la risposta al quesito n. 6.

14. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - 12. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE A SOLUZIONI CLOUD E INFRASTRUTTURE e 13. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA
Domanda: Con riferimento al criterio C20 "Premialità per la tutela della sicurezza nazionale", alla relativa dichiarazione di cui all'Allegato 16, alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024, nonché alle prescrizioni di cui ai Capitoli 12 e 13 del Capitolato Tecnico Generale, si rappresenta il seguente scenario.
Il Concorrente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività ordinarie e a supporto trasversale dei propri processi aziendali, si avvale della piattaforma Microsoft 365, inclusiva di Microsoft 365 Copilot Enterprise, quale strumento di produttività individuale, collaborazione, gestione documentale e comunicazione.

La predetta piattaforma è utilizzata in modo generalizzato dalle risorse del Concorrente per le proprie attività ordinarie e non è destinata in modo specifico o esclusivo all'erogazione dei servizi ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale (per i Lotti 3 e 4, categorie 19 e 20 dell'Allegato II del DPCM 30 aprile 2025).
Si chiede di confermare che, nello scenario sopra descritto:
a) la predetta piattaforma NON rientri nel perimetro di applicazione del criterio C20 e debba essere ricompresa nella BOM richiesta dall'Allegato 16, ovvero se il perimetro di applicazione del criterio C20 sia limitato esclusivamente alle tecnologie effettivamente utilizzate per l'erogazione dei servizi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13;
b) la predetta piattaforma NON debba soddisfare i requisiti di qualificazione/adeguamento previsti dal Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale e dal Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024, ovvero se tali requisiti trovino applicazione esclusivamente alle soluzioni cloud impiegate per l'erogazione dei servizi rientranti nelle predette categorie merceologiche.
Si chiede pertanto di confermare se il perimetro di applicazione del criterio C20 e dei requisiti di cui al Capitolo 12 debba intendersi delimitato alle tecnologie effettivamente impiegate per l'erogazione dei servizi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale, e non esteso alle piattaforme aziendali di produttività e collaborazione utilizzate in via generalizzata dal Concorrente nello svolgimento delle proprie attività ordinarie

Risposta

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si vedano le risposte ai quesiti n. 6 e n. 13.

15. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - 12. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE A SOLUZIONI CLOUD E INFRASTRUTTURE e 13. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA
Domanda: Con riferimento al criterio C20 “Premialità per la tutela della sicurezza nazionale”, alla relativa dichiarazione di cui all'Allegato 16, alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024, nonché alle prescrizioni di cui ai Capitoli 12 e 13 del Capitolato Tecnico Generale, si rappresenta il seguente scenario.
Il Concorrente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività ordinarie, si avvale di un assistente basato su Intelligenza Artificiale Generativa, per il quale dispone di licenza enterprise, utilizzato in via generalizzata dalle proprie risorse quale strumento di produttività individuale e di supporto operativo trasversale ai processi aziendali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale piattaforma viene utilizzata per attività quali ricerca e analisi, sintesi documentale, predisposizione e revisione di documenti, presentazioni e proposte, supporto alle attività di project management e di produzione documentale.
Tale piattaforma non è destinata in modo specifico o esclusivo all'erogazione dei servizi ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale (per i Lotti 3 e 4, categorie 19 e 20 dell'Allegato II del DPCM 30 aprile 2025).
Si chiede di confermare che, nello scenario sopra descritto:
a) la predetta piattaforma NON rientri nel perimetro di applicazione del criterio C20 e debba

essere ricompresa nella BOM richiesta dall'Allegato 16, ovvero se il perimetro di applicazione del criterio C20 sia limitato esclusivamente alle tecnologie effettivamente utilizzate per l'erogazione dei servizi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13;

b) la predetta piattaforma NON debba soddisfare i requisiti di qualificazione/adeguamento previsti dal Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale e dal Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024, ovvero se tali requisiti trovino applicazione esclusivamente alle soluzioni cloud impiegate per l'erogazione dei servizi rientranti nelle predette categorie merceologiche.

Si chiede pertanto di confermare se il perimetro di applicazione del criterio C20 e dei requisiti di cui al Capitolo 12 debba intendersi delimitato alle tecnologie effettivamente impiegate per l'erogazione dei servizi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale, e non esteso alle piattaforme aziendali di produttività e di assistenza basata su AI generativa utilizzate in via generalizzata dal Concorrente nello svolgimento delle proprie attività ordinarie.

Risposta

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si vedano le risposte ai quesiti n. 6 e n. 13.

16. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - 12. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE A SOLUZIONI CLOUD E INFRASTRUTTURE e 13. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA

Domanda: Con riferimento al criterio C20 “Premialità per la tutela della sicurezza nazionale”, alla relativa dichiarazione di cui all'Allegato 16 e alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della Legge n. 90/2024, si chiede di chiarire il perimetro delle tecnologie che devono essere ricomprese nella BOM in relazione ai servizi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale.

In particolare, si chiede di confermare che ai fini della BOM:

a) debbano essere ricomprese esclusivamente le tecnologie che costituiscono componente operativa diretta dell'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo, per il servizio Lx.S16 “Cyber Risk Management”: piattaforme di GRC, motori di calcolo del rischio, strumenti specialistici di risk assessment)

b) NON debbano essere ricompresi gli strumenti di supporto generale all'attività delle risorse impiegate nel servizio, quali gli assistenti basati su intelligenza artificiale generativa utilizzati che coadiuvano il risultato finale predisposto per l’amministrazione, ad esempio l’analisi delle architetture del cliente per determinare le minacce applicabili.

Risposta

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si vedano le risposte ai quesiti n. 6 e n. 13.

17. QUESITO

Capitolato d’Oneri - 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Lotto 3 e Lotto 4

Domanda: Con riferimento al criterio C14 dei Lotti 3 e 4 e, in particolare, alla previsione

secondo cui “La valutazione si baserà sulla coerenza di ciascuna esperienza e sul valore aggiunto apportato nella esecuzione dell’appalto tenuto conto del contesto della Pubblica Amministrazione”, si chiede di confermare che l'appalto a cui debba essere riferita la valutazione sia quello relativo alla referenza stessa e non al presente Accordo Quadro.

Risposta

Si conferma.

18. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - 6.10. Orario di erogazione dei servizi

Domanda: Con particolare riferimento al servizio di supporto specialistico, l’Amministrazione, nel Piano dei Fabbisogni dovrà indicare in dettaglio i giorni della settimana e le fasce orarie giornaliere previste di operatività del servizio e dovrà dimensionare opportunamente il numero e la tipologia delle risorse professionali richieste." Si chiede di confermare che "Servizio di supporto specialistico" è da intendersi come refuso e che tutta la frase sia applicabile ai servizi del Lotto 3 e 4.

Risposta

Si conferma che il riferimento al “servizio di supporto specialistico” è un refuso e che tutta la frase sia applicabile ai servizi del Lotto 3 e 4.

19. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - 3.11. Lx.S23 – Controllo terze parti (supply-chain di approvvigionamento)

Domanda: Con riferimento al criterio C16 dei Lotti 3 e 4 – “Presenza del Disability Manager”, si rappresenta che in funzione del modello organizzativo adottato gli obiettivi derivanti dall'introduzione di tale figura possano essere raggiunti anche attraverso un modello organizzativo strutturato per la gestione dei temi di inclusione, diversità e supporto alle persone appartenenti a categorie protette o in condizioni di fragilità, basato su ruoli e responsabilità distribuiti e coordinati all'interno dell'organizzazione.

Considerato che, nel settore privato, la nomina del Disability Manager non costituisce un obbligo normativo generale e che il modello sopra descritto assicura una gestione continuativa e strutturata delle attività normalmente associate a tale figura, si chiede di confermare che il criterio C16 possa ritenersi soddisfatto anche mediante l'adozione di un modello organizzativo equivalente, pur in assenza dell'istituzione formale di una specifica posizione denominata “Disability Manager”. In caso contrario, si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia richiesta l'esplicita nomina di una figura formalmente identificata come “Disability Manager”.

Risposta

Si precisa che, ai fini dell’assegnazione del punteggio, è sufficiente dichiarare l’impegno in sede di Offerta tecnica ad introdurre nella propria organizzazione aziendale, entro 3 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, la figura del Disability Manager.

20. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - 6.10. Orario di erogazione dei servizi

Domanda: Con riferimento al servizio Lx.S15 – “Supporto alla definizione dei processi cyber” del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4, si chiede di chiarire se le attività richiamate tra i requisiti tecnico-funzionali del servizio, quali ad esempio “investigazione e analisi degli incidenti”, “analisi dei log e degli eventi”, “malware forensic” e “network e system forensic”, debbano intendersi riferite esclusivamente al supporto metodologico e organizzativo per la definizione dei relativi processi, procedure, ruoli, responsabilità e criteri operativi.

a) Si chiede pertanto di confermare che il servizio Lx.S15 non comprenda l'esecuzione operativa delle attività di investigazione, analisi forense, analisi dei log, malware analysis o altre attività tecniche specialistiche, ma esclusivamente la definizione dei processi e delle metodologie inerenti a tali ambiti.

b) In tale contesto, con riferimento al criterio di valutazione C05 dei Lotti 3 e 4 e, in particolare, alla metrica concernente gli “strumenti proposti per le attività di analisi forense”, si chiede di confermare se il riferimento debba intendersi relativo agli strumenti che il Concorrente propone nell'ambito del modello metodologico e di definizione del processo di analisi forense oggetto del servizio Lx.S15 (ad esempio strumenti raccomandati, previsti o integrati nei processi definiti), e non a strumenti che il Fornitore dovrà utilizzare per l'effettiva erogazione di attività operative di analisi forense.

Risposta

Con riferimento al servizio Lx.S15 – “Supporto alla definizione dei processi cyber”, si conferma e si chiarisce che, qualora richiesto dall’Amministrazione, il Fornitore affiancherà la stessa nello svolgimento di attività di approfondimento e analisi relative a specifici eventi o incidenti di sicurezza, mettendo a disposizione competenze specialistiche per l’analisi delle evidenze disponibili, dei log, degli eventi di sicurezza e degli eventuali elementi forensi raccolti.

Con riferimento al criterio C05, il concorrente è chiamato a descrivere la soluzione proposta per il servizio “Supporto alla definizione dei processi cyber”. Conseguentemente, il riferimento agli “strumenti proposti per le attività di analisi forense” è da intendersi con riguardo agli strumenti, alle tecnologie e agli approcci che il concorrente propone nell'ambito del modello metodologico e del processo di analisi forense oggetto del servizio, quale elemento qualificante della soluzione offerta.

21. QUESITO

Appendice 2 al CTS Lotti 3 e 4 Profili professionali – Par. 11 – Forensic Expert

Domanda: Con riferimento ai requisiti relativi alle certificazioni professionali indicate nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4 e, in particolare, alle certificazioni SANS GCFE e GICSP si chiede di confermare che possano essere considerate equivalenti o superiori, ai fini del soddisfacimento del requisito:

a) in sostituzione della GCFE, le certificazioni GCFA (GIAC Certified Forensic Analyst), GCFR (GIAC Cloud Forensics Responder) e analoghe certificazioni avanzate in ambito digital forensics e incident response rilasciate dal medesimo ente SANS/GIAC;

b) in sostituzione della GICSP, le certificazioni GRID (GIAC Response and Industrial

Defense) e analoghe certificazioni di livello avanzato in ambito Industrial Control Systems / OT Security rilasciate dal medesimo ente.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui al punto a) si ammettono le certificazioni GCFA e GCFR.
Con riferimento al quesito di cui al punto b) si ammette la certificazione GRID.

22. QUESITO

Capitolato d'Oneri - Capitolo 17 par. 17.1 requisito C05 Lotto 3 e Lotto 4
Domanda: Il criterio C05 richiede di descrivere la soluzione proposta con riferimento a cinque elementi: i) modello organizzativo, ii) strumenti per le attività di analisi forense, iii) approccio metodologico, iv) deliverable correlati alla creazione e gestione del piano di risposta agli incidenti (IRP), v) monitoraggio di preallarmi, alert, bollettini e informazioni emessi dalle fonti informative, tra cui il CSIRT-Italia.
Ai fini di una corretta articolazione dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che gli elementi descrivano l'approccio del Concorrente alla definizione, per conto e a supporto dell'Amministrazione, di un processo di gestione degli incidenti di cui i medesimi elementi (modello organizzativo, strumenti, metodologia, deliverable IRP, monitoraggio) costituiscono le componenti progettuali, così da dimostrare le competenze e la capacità del Concorrente nel definirle.

Risposta

Si conferma.

23. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale - 12. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE A SOLUZIONI CLOUD E INFRASTRUTTURE 13. PRESCRIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA CYBERSICUREZZA
Con riferimento ai servizi dei Lotti 3 e 4 e, in particolare, ai servizi Lx.S18 (Vulnerability Assessment), Lx.S19 (Penetration Testing), Lx.S20 (Analisi del Codice – Statico), Lx.S21 (Analisi del Codice – Dinamico) e Lx.S22 (Analisi del Codice – Mobile), si rappresenta che il Concorrente intende avvalersi, per l'erogazione delle predette prestazioni, di strumenti software installati localmente sulle postazioni di lavoro (PC, notebook, workstation) dei professionisti incaricati dell'esecuzione delle attività.
Tali strumenti non sono offerti né messi a disposizione dell'Amministrazione quali servizi cloud autonomi e non costituiscono un servizio cloud autonomamente erogato al cliente finale.
Si chiede pertanto di confermare che, nello scenario descritto:
a) non trovino applicazione i requisiti di qualificazione/adeguamento previsti dal Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale e dal Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 e, conseguentemente, se sia richiesta la presenza degli strumenti nel Catalogo ACN delle Infrastrutture Digitali e dei Servizi Cloud, ovvero se tali requisiti si applichino esclusivamente alle soluzioni cloud offerte all'Amministrazione o necessarie all'erogazione dei servizi ai sensi della documentazione di gara;
b) trovino applicazione i criteri di premialità di cui al criterio C20 "Premialità per la tutela della

sicurezza nazionale", con i relativi obblighi di redazione della BOM e della dichiarazione di cui all'Allegato 16, esclusivamente qualora gli strumenti siano effettivamente utilizzati per l'erogazione dei servizi ricompresi nelle tabelle del Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale (per i Lotti 3 e 4: Lx.S16, Lx.S18, Lx.S19, Lx.S20, Lx.S21, Lx.S22, Lx.S23), ovvero indipendentemente dalla riconducibilità del servizio a tali categorie merceologiche.

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* a), non si conferma, alla luce di quanto precisato al par. 12 del Capitolato Tecnico Generale, secondo cui il Fornitore è tenuto ad indicare tutti le eventuali soluzioni cloud offerte per l'erogazione o comunque a supporto dei servizi, con il conseguente obbligo che queste soluzioni possiedano il livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per (nonché il livello di adeguamento AI1 per le rispettive infrastrutture).

Con riferimento al quesito *sub* b), si veda la risposta al quesito n. 6.

24. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - Capitolo 3 Par 3.4 – Lx.S16 – Cyber Risk Management

Domanda: Con riferimento al servizio Lx.S16 "Cyber Risk Management" del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4 e ai relativi requisiti tecnico-funzionali, si chiede di chiarire l'accezione con cui debba essere inteso il termine "Risk Assessment".

In particolare, si chiede di:

a) confermare se per "Risk Assessment" debba intendersi il processo complessivo di gestione del rischio, ricomprensivo delle fasi di identificazione, analisi e valutazione del rischio (coerentemente con quanto previsto dallo standard ISO 31000:2018 e dalle prassi di settore), ovvero una specifica attività autonoma e distinta nell'ambito della più ampia sequenza delle attività di Cyber Risk Management richieste dal servizio.

b) confermare che, in caso di interpretazione del "Risk Assessment" quale processo complessivo, le ulteriori attività descritte nel Capitolato debbano essere intese come componenti di tale processo, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnico-funzionali ivi previsti.

Risposta

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si conferma.

25. QUESITO

All. 3 - Schema di Relazione tecnica

Domanda: Con riferimento al documento "ID 2737 – All. 3 – Schema di Relazione tecnica" e, in particolare, alla previsione secondo cui "*Eventuali figure o schemi esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 8 senza vincoli di interlinea*":

a) si chiede di chiarire se i vincoli di dimensione del font (almeno pari a 8) e di assenza di vincoli di interlinea debbano intendersi applicabili anche alle tabelle eventualmente inserite nella Relazione tecnica, ovvero se per le tabelle trovino applicazione le regole formali generali

previste per il corpo del documento (es. font, dimensione e interlinea applicabili al testo principale).

b) Si chiede inoltre, qualora ai vincoli di figure e schemi esplicativi siano assimilabili anche le tabelle, di confermare che dimensioni di font pari ad almeno 8 e l'assenza di vincoli di interlinea siano ammessi anche per il contenuto testuale all'interno delle celle delle tabelle

Risposta

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si conferma.

26. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - 3.4. Lx.S16 – Cyber Risk Management

Domanda: Con riferimento al paragrafo in oggetto, si chiede di chiarire se il ruolo previsto sia di supporto metodologico alle strutture interne deputate alla gestione della crisi, oppure se comprenda un coinvolgimento operativo diretto nell'attivazione e conduzione dello stato di crisi (es. partecipazione al Comitato di Crisi, funzioni di Crisis Manager, reperibilità e tempistiche di intervento richieste) e nel supporto operativo all'attuazione del piano di continuità

Risposta

Si chiarisce che il ruolo previsto, oltre ad essere di supporto metodologico alla Amministrazione beneficiaria, comprende anche il coinvolgimento operativo diretto nell'attivazione e conduzione dello stato di crisi e nel supporto operativo all'attuazione del piano di continuità.

27. QUESITO

Considerato che i Lotti 3 "*Servizi di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per la PAC*" e 4 "*Servizi di Governance, Analisi del Rischio e Controllo per la PAL*" della presente procedura hanno ad oggetto attività di natura strettamente consulenziale— ontologicamente differenti dalle prestazioni di natura realizzativa, applicativa o implementativa dei lotti applicativi/realizzativi delle Gare Strategiche ICT — si chiede di confermare che l'affidamento di contratti esecutivi nell'ambito dei predetti lotti non configuri alcuna ipotesi di incompatibilità e non rilevi ai fini dell'applicazione del vincolo di esecuzione previsto per i Lotti 3 "*Servizi di supporto per il Project Management Office e il monitoraggio di tutti i contratti strategici per le PAC*" e 4 "*Servizi di supporto per il Project Management Office e il monitoraggio di tutti i contratti strategici per le PAL*" dell'Accordo Quadro Digital Transformation (ID 2865), atteso che tale vincolo appare finalizzato a garantire la separazione tra attività di governance/PMO e attività realizzative dei progetti ICT.

Risposta

Si conferma e si chiarisce che i servizi oggetto dei Lotti 3 e 4 sono attinenti, comunque, a specifici ambiti della cybersicurezza e non al PMO e monitoraggio di contratti affidati afferenti ad altri strumenti di acquisto di Consip.

28. QUESITO

Riferimento Doc. Gara: Criterio 05BIS

Premesso che il criterio di valutazione C05BIS prevede l'attribuzione di un punteggio premiale

relativo al coinvolgimento di PMI/imprese di nuova costituzione/start-up innovative; Considerato che, come formulato, il criterio consente il coinvolgimento di PMI/imprese di nuova costituzione/start-up innovative anche con modalità diversa dalla partecipazione in RTI/Consorzio.
Si chiede di confermare:

a. che sia ammesso e valutabile ai fini dell'acquisizione del punteggio il coinvolgimento di PMI/imprese di nuova costituzione/start-up innovative, tramite un contratto di avvalimento "premiale" ex art 104 D.Lgs. 36/2023.

b. in caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se il concorrente debba necessariamente assumere l'impegno in sede di offerta, per mezzo del contratto di avvalimento, ad affidare alla PMI/impresa di nuova costituzione/start-up innovativa ausiliaria una quota o percentuale di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi.

Risposta
Si veda il punto D) dell'Errata Corrige.

29. QUESITO

Riferimento Doc. Gara: Capitolato D'Oneri - 8. SUBAPPALTO
Con riferimento alla clausola inserita al paragrafo 8 del Disciplinare di gara, secondo cui: *"L'aggiudicatario non potrà affidare le prestazioni in subappalto a Imprese che hanno presentato offerta su uno o più lotti per cui era previsto il vincolo di partecipazione ovvero ad imprese che siano risultate aggiudicatarie del lotto con il quale sussisteva vincolo di aggiudicazione (vedasi precedente par. 4)"* e considerato quanto disposto dal Paragrafo 4 in merito ai vincoli di partecipazione incrociata (tra Gruppo 1 e Gruppo 2) e ai vincoli di aggiudicazione (tra i lotti del medesimo Gruppo);
Si chiede di confermare che:
Un operatore economico che abbia presentato offerta per uno o più lotti appartenenti a un determinato Gruppo (es. Gruppo 1 - Lotti 1 e 2), e che NON sia risultato aggiudicatario di alcun lotto, possa validamente assumere la veste di subappaltatore su richiesta dell'aggiudicatario di un lotto appartenente al medesimo Gruppo (es. affidamento di subappalto da parte dell'aggiudicatario del Lotto 2 in favore del concorrente non aggiudicatario del Lotto 1).
Risposta
Si conferma.

30. QUESITO

Rif.: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 – Paragrafo 4.2 "ISO 27001": Si chiede gentilmente di confermare se, in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito del possesso della certificazione UNI EN ISO 27001, previsto al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 quale requisito di esecuzione, debba essere posseduto da tutti i componenti del RTI ovvero esclusivamente dalle imprese che, nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, svolgeranno le attività ricomprese nel campo di applicazione della

certificazione.

Risposta

Si conferma che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il requisito dovrà essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà l'attività oggetto della certificazione.

31. QUESITO

Si chiede gentilmente di confermare che sia consentito, in alternativa alla compilazione analitica dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 all'interno del DGUE online, allegare un apposito elenco, sottoscritto digitalmente, contenente le medesime informazioni, purché sia garantita la completezza delle dichiarazioni richieste.

Risposta

Si conferma.

32. QUESITO

Rif.: Capitolato d'Oneri – Paragrafo 15 "Offerta Tecnica" e Paragrafo 26 "Accesso agli atti": Si chiede gentilmente di confermare se, ai fini della richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, sia richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione recante le motivazioni a supporto della richiesta. In caso affermativo, si chiede cortesemente di mettere a disposizione il relativo template o fac-simile, ove predisposto dalla Stazione Appaltante.

Risposta

Si conferma. Si precisa, inoltre, che la Stazione Appaltante non ha predisposto né reso disponibili modelli o template predefiniti ai fini della redazione della motivazione richiesta.
Resta fermo che l'eventuale motivazione fornita dall'operatore economico dovrà essere coerente con quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.

33. QUESITO

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione Lotto 3 e Lotto 4 "C16 - Presenza del Disability Manager": Si chiede gentilmente di confermare se, ai fini del soddisfacimento dell'impegno relativo all'introduzione della figura del Disability Manager (qualora non già presente nell'organico aziendale dell'operatore economico) entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, sia necessario procedere all'assunzione di una nuova risorsa oppure se sia ritenuto conforme individuare e nominare quale Disability Manager una risorsa già in forza presso l'operatore economico, purché in possesso dei requisiti, delle competenze e delle funzioni richieste.

Risposta

Si confermano entrambi i due scenari prospettati.

34. QUESITO

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione Lotto 3 e Lotto 4"C16 - Presenza del Disability Manager": Si chiede gentilmente di confermare se, ai fini del soddisfacimento dell'impegno relativo all'introduzione della figura del Disability Manager (qualora non già presente nell'organico aziendale dell'operatore economico) entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, sia necessario procedere all'assunzione di una nuova risorsa oppure se sia ritenuto conforme individuare e nominare quale Disability Manager una risorsa già in forza presso l'operatore economico, purché in possesso dei requisiti, delle competenze e delle funzioni richieste.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 33.

35. QUESITO

Rif.: Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione Lotto 4 "C14 - Esperienze pregresse": Si chiede gentilmente di confermare che, con riferimento al criterio di valutazione "C14 – Esperienze pregresse" del Lotto 4, il riferimento alle esperienze afferenti alla Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) costituisca un refuso e debba intendersi riferito alla Pubblica Amministrazione Locale (PAL), in coerenza con l'oggetto del Lotto 4 e con il successivo richiamo al contesto della Pubblica Amministrazione Locale.

Risposta

Si conferma.

36. QUESITO

Si prega di confermare se le condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento nell'eventuale Schema di Accordo Quadro e nell'Allegato 13 "Nomina Responsabile Trattamento dei Dati" – sottoscritti in caso di aggiudicazione a livello locale – di alcune clausole tipiche delle policy dell'operatore economico (appartenente ad un gruppo multinazionale).

Risposta

Non si conferma.

37. QUESITO

Capitolato tecnico speciale - 3.2. L1.S14 - Formazione e Security awareness

Domanda: Con riferimento al servizio Lx.S14 "Formazione e Security Awareness" del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4 e, in particolare, alla previsione secondo cui la metrica di dimensionamento del servizio è il "Modulo formativo" e la modalità di remunerazione è "a consumo", si chiede di chiarire le modalità di valorizzazione economica del servizio.

Si premette che, per le soluzioni e i prodotti normalmente utilizzati sul mercato per l'erogazione di servizi di formazione e security awareness (a titolo esemplificativo: piattaforme LMS, contenuti formativi licenziati, simulatori, ambienti di addestramento, oggetti formativi interattivi

quali Cyber Game, Escape Room, DidActive, percorsi gamificati, campagne di phishing simulato), il numero degli utenti destinatari della formazione costituisce un parametro imprescindibile ai fini della commisurazione del relativo costo, in quanto la licenza, la fruizione e il dimensionamento delle infrastrutture sono tipicamente strutturati per utente abilitato.
Ciò premesso, si chiede di confermare se il "consumo" del Modulo Formativo debba essere inteso come fruizione del modulo da parte del singolo utente formato, in modo tale che la metrica economica risulti riferita al singolo utente per ciascun Modulo Formativo erogato (costo per utente per modulo).
Si chiede inoltre di confermare, in caso di interpretazione della metrica come "Modulo formativo per utente":
a) se la consuntivazione del servizio debba essere effettuata sulla base del numero di utenti che hanno effettivamente completato il modulo, ovvero sulla base del numero di utenti iscritti/abilitati alla fruizione;
b) se la metodologia di valorizzazione debba essere applicata in modo omogeneo a tutte le modalità di erogazione (formazione asincrona, formazione sincrona, addestramento didattico induttivo, simulazioni e oggetti formativi interattivi);
c) se le attività accessorie e di supporto (a titolo esemplificativo: definizione del piano formativo, somministrazione di test e questionari, analisi del gradimento, reportistica) siano da considerarsi ricomprese nel costo unitario per utente/modulo, ovvero oggetto di valorizzazione separata.
In caso di interpretazione differente da quella proposta, si chiede di esplicitare l'unità di misura economica applicabile al servizio.

Risposta

Si veda risposta al quesito n.12. Si veda in ogni caso il punto C) dell'Errata Corrige.

38. QUESITO

Capitolato d'Oneri - Capitolo 17 par. 17.1 requisito C05 lotti 3 e 4
Domanda: Con riferimento al servizio"Lx.S15 - Supporto alla definizione dei processi cyber", ed in particolare alle attività, a titolo indicativo e non esaustivo, di supporto organizzativo del servizio per:
a) incident management strategy; b) definizione di procedure di Log Management; c) recepimento e conformità alle prescrizioni organizzative della normativa di settore (Legge 28 giugno 2024, n. 90, direttiva NIS 2) per le attività di notifica degli incidenti; d) progettazione, gestione ed evoluzione del monitoraggio degli eventi nell'ambito della gestione incidenti di sicurezza; e) definizione dei processi di tuning dei sistemi/servizi di rilevazione degli allarmi di sicurezza dell'Amministrazione; f) pianificazione, controllo nonché coordinamento generale per la verifica tecnica di esecuzione di sicurezza erogati da remoto in favore all'Amministrazione
si chiede di confermare se gli strumenti a supporto richiesti nel criterio di valutazione C05 del Capitolato D'oneri:
a) debbano intendersi come strumenti che l'RTI utilizzerà per supportare l'Amministrazione nell'esecuzione delle attività sopra indicate;
oppure

b) debbano intendersi come strumenti che l'RTI indicherà nella descrizione dei processi Cyber erogati direttamente dall'Amministrazione e/o da terze parti.

Risposta

In riferimento al quesito, si precisa che gli strumenti indicati nel citato criterio dovranno essere quelli che l'RTI utilizzerà per supportare l'Amministrazione nell'esecuzione delle attività. Si veda la risposta al quesito n. 20.

39. QUESITO

Con riferimento al Criterio Tabellare/Quantitativo C02 - relativo a *"Flessibilità e organizzazione del lavoro"*, si richiede il seguente chiarimento.

Il Disciplinare di gara prevede che il Concorrente descriva le misure e/o i modelli organizzativi di lavoro flessibile che si impegna ad adottare entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro per favorire la conciliazione vita/lavoro.

Tutto ciò premesso, si domanda se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le suddette misure organizzative (es. smart working, flessibilità oraria, ecc.) possano essere applicate ed impegnate esclusivamente nei confronti del Gruppo di Lavoro (GdL) dedicato all'esecuzione della commessa, oppure se l'adozione debba necessariamente riguardare la totalità del personale aziendale della/e società concorrente/i.

Risposta

Si chiarisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, le misure e i modelli organizzativi proposti devono essere riferiti all'organizzazione aziendale del concorrente nel suo complesso.

40. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - 3.2. L1.S14 - Formazione e Security awareness

Domanda: Con riferimento al servizio Lx.S14 "Formazione e Security Awareness" del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4 e, in particolare, alle previsioni concernenti la metrica di dimensionamento del servizio ("Modulo formativo") e la relativa modalità di remunerazione ("a consumo"), si chiede di chiarire le modalità di valorizzazione economica delle attività accessorie e di supporto connesse all'erogazione della formazione.

Si premette che il servizio di Formazione e Security Awareness comprende, oltre all'erogazione vera e propria dei moduli formativi, una serie di attività accessorie e di supporto necessarie alla corretta esecuzione del servizio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- definizione e progettazione del piano formativo e identificazione dei fabbisogni formativi;
- segmentazione della popolazione target e definizione dei percorsi di apprendimento;
- predisposizione, somministrazione e analisi di test, questionari di valutazione e prove di apprendimento;
- analisi del gradimento, valutazione dell'efficacia e mantenimento delle conoscenze;
- reportistica e produzione delle evidenze richieste dall'Amministrazione.

Si rileva che tali attività, in linea generale, presentano una struttura di costo significativamente condizionata dalle dimensioni complessive dell'Amministrazione beneficiaria (in termini di numerosità del personale e di articolazione organizzativa) piuttosto che dal numero di Moduli

Formativi effettivamente ordinati.
In particolare, nello scenario di un'Amministrazione caratterizzata da un elevato numero di dipendenti che ordini un numero limitato di Moduli Formativi e/o destinati ad un numero ridotto di utenti, il costo connesso ad attività quali l'analisi e la definizione del fabbisogno formativo, la segmentazione della popolazione e la predisposizione del piano formativo potrebbe risultare sproporzionato rispetto all'effettivo volume di consumo del servizio, con possibili impatti sull'equilibrio economico della commessa.
Ciò premesso, si chiede di chiarire:
a) se le attività accessorie e di supporto sopra elencate debbano intendersi integralmente ricomprese nel costo unitario del Modulo Formativo;
b) se sia ammessa una rappresentazione differenziata in offerta economica delle componenti di costo riferibili all'erogazione dei Moduli Formativi rispetto alle componenti di costo riferibili alle attività accessorie e di supporto, in modo da garantire la sostenibilità economica del servizio anche in scenari caratterizzati da elevato numero di dipendenti e ridotto numero di Moduli Formativi attivati.

Risposta

In riferimento al quesito a) si conferma le attività accessorie e di supporto sopra elencate debbano intendersi integralmente ricomprese nel costo unitario del Modulo Formativo.
In riferimento al quesito b) non è ammessa una rappresentazione differenziata in offerta economica delle componenti di costo riferibili all'erogazione dei Moduli Formativi rispetto alle componenti di costo riferibili alle attività accessorie e di supporto.
Si veda in ogni caso il punto C) dell'Errata Corrige.

41. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - Capitolo 3 Par 3.6
Domanda: Con riferimento al servizio [Lx.S18 Vulnerability Assessment / Lx.S21 Analisi del Codice Dinamico] del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4 e al riferimento alle "verifiche dinamiche" ivi contenuto, si chiede di chiarire il perimetro delle attività che il Fornitore è tenuto ad erogare nell'ambito di tali verifiche.
a) In particolare, si chiede di confermare che le "verifiche dinamiche" debbano intendersi le attività tecniche svolte mediante interazione con sistemi, applicazioni o componenti software in esecuzione, comprensive sia dell'utilizzo di strumenti automatizzati di scansione e analisi
b) In particolare, si chiede di confermare che le "verifiche dinamiche", includano sia delle attività manuali o semi-automatiche di analisi, configurazione, contestualizzazione e validazione dei risultati, ivi inclusa la verifica dei falsi positivi. (Resta inteso che tali verifiche mantengano carattere non distruttivo e non comprendano attività di sfruttamento operativo delle vulnerabilità individuate (exploitation).

Risposta

Con riferimento ai quesiti sub a) e b), si conferma.

42. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale - Capitolo 3 Par 3.6
Domanda: Con riferimento al servizio Lx.S18 “Vulnerability Assessment” del Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti 3 e 4, si chiede di chiarire le modalità di erogazione del servizio richieste al Fornitore.
In particolare, si chiede di confermare se il servizio debba essere considerato:
a) quale attività di tipo spot, attivata su specifica richiesta dell'Amministrazione e svolta nell'ambito di singoli ingaggi delimitati nel tempo;
b) ovvero quale servizio tecnico periodico, caratterizzato da un piano di scansioni pianificate con cadenza definita con la singola Amministrazione, eventualmente integrato dalla possibilità di erogare scansioni aggiuntive ed estemporanee al di fuori della periodicità programmata (ad esempio a seguito di rilascio di nuove vulnerabilità di rilevanza critica, modifiche infrastrutturali, eventi di sicurezza o specifiche esigenze dell'Amministrazione);
c) ovvero secondo entrambe le modalità sopra descritte, in base alle esigenze definite dalle singole Amministrazioni nei rispettivi Piani dei Fabbisogni e Contratti Esecutivi

Risposta
Si conferma la modalità di cui alla lettera c)

43. QUESITO

Capitolato d’Oneri - Capitolo 17 par. 17.1 requisito C05 lotti 3 e 4
Domanda: Con riferimento al criterio di valutazione C05 del Lotto 3 e 4 per il servizio di “Supporto alla definizione dei processo cyber” si chiede di confermare che la descrizione Richiesta del “modello organizzativo proposto” si riferisca al:
a) modello organizzativo dell’amministrazione per la gestione incidenti cyber
b) modello organizzativo del concorrente per supportare invece le attività di supporto organizzativo del servizio:

- supporto nella incident management strategy, ossia definizione delle modalità di gestione degli incidenti informatici, delle azioni di contenimento nell’ambito dei processi dell’Amministrazione, gestione del rapporto con le entità interne ed esterne, in coerenza con le prassi e gli standard emessi del CSIRT Italia;
- supporto nella definizione di procedure di Log Management per la raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log;
- supporto alle Amministrazioni per il recepimento e la conformità alle prescrizioni organizzative della normativa di settore (Legge 28 giugno 2024, n. 90, direttiva NIS 2) per le attività di notifica degli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti;
- supporto nella progettazione, gestione ed evoluzione del monitoraggio in termini di definizione degli use-case relativi negli incidenti di sicurezza, supporto alla progettazione delle regole di correlazione e validazione dei sistemi/servizi di rilevazione in essere dell’Amministrazione;
- supporto alla definizione dei processi di tuning dei sistemi/servizi di rilevazione degli allarmi di sicurezza dell’Amministrazione

• supporto all'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo nonché di coordinamento generale per la verifica tecnica di esecuzione di sicurezza erogati da remoto in favore all'Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di verifica dei risultati attesi

Risposta

Si conferma che la descrizione del "modello organizzativo proposto" deve essere riferita al modello organizzativo che il Concorrente intende adottare per l'erogazione del servizio e per il supporto all'Amministrazione nella definizione, implementazione, gestione, verifica e miglioramento dei processi cyber oggetto del servizio. Si veda anche la risposta al quesito n. 20.

44. QUESITO

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che l'impegno a conferire mandato collettivo citato al par. 13 del capitolato d'oneri sia assolto con la presentazione dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1 (pag. 4), tale impegno;

Risposta

Si conferma.

45. QUESITO

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che la dichiarazione ulteriore richiesta "Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti", al paragrafo 14.5 del capitolato d'oneri, sia soddisfatta con la presentazione dell'Allegato 1 -Domanda di partecipazione, il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1 (pagg. 3 e 4), i tre punti a). b) e c) della citata dichiarazione ulteriore.

Risposta

Si conferma.

46. QUESITO

Ove l'operatore economico intenda riservarsi di subappaltare attività a terzi, ferma la necessità di indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare, si chiede di confermare che non sia obbligatorio indicare anche le relative quote percentuali.

Risposta

Si conferma. Si veda comunque il punto D dell'Errata Corrige.

47. QUESITO

Si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti possa essere inserita nel FVOE anche in un momento successivo alla fase di offerta, a seguito della richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE da parte di questa spettabile Amministrazione.

Risposta

Si conferma.

48. QUESITO

Si chiede di confermare che, ferma la dichiarazione contenuta nell'Allegato1 – Domanda di partecipazione, l'operatore economico non debba consegnare in sede di gara il patto di integrità firmato per accettazione.

Risposta

Si conferma.

49. QUESITO

In considerazione dell'impegno di cui al paragrafo 9 del capitolato d'oneri e della prescrizione contenuta al successivo paragrafo 13, secondo cui "non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile", poiché l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione non contiene il citato impegno, si chiede di confermare che l'operatore economico possa integrare la Domanda di partecipazione, inserendo l'impegno qui in discussione, oppure, di chiarire le modalità affinché l'operatore economico possa rendere il siffatto impegno.

Risposta

Con riferimento al citato quesito, si precisa che l'impegno ad assicurare l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile è contenuto all'interno dell'Offerta economica generata dal Sistema, come previsto al par. 16 del Capitolato d'Oneri.

50. QUESITO

Con riferimento alle polizze assicurative di cui all'art. 23.3 del Capitolato d'oneri, si chiede a codesta spettabile amministrazione di confermare che rispetto alla possibilità di produrre una o più polizze di cui l'Aggiudicatario sia provvisto, sia possibile presentare da parte di ciascun componente del RTI, in luogo di una polizza ad hoc, un certificato assicurativo attestante il possesso di una polizza assicurativa in corso a copertura dei contenuti e delle condizioni previsti nell'Allegato 17.

Risposta

Si veda la risposta al successivo quesito n. 175.

51. QUESITO

Con riferimento all'art. 9.1, si segnala che il link indicato per la compilazione del Form on-line non risulta funzionante, in quanto restituisce il seguente messaggio di errore: "Page Not Found". Si chiede cortesemente di fornire il link corretto per l'accesso al Form oppure di confermare che il collegamento da utilizzare sia il seguente: https://webgate.ec.europa.eu/df/client/dfclient/1266857b-3ee7-4793-b19b-a18386bdf621

Risposta

Di seguito il link corretto https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-

procurement/foreign-subsidies-regulation/guidance-economic-operators_en

52. QUESITO

Capitolato d'Oneri - Capitolo 17 par. 17.1 requisito C05 lotti 3 e 4
Domanda: Con riferimento al servizio "Lx.S15 - Supporto alla definizione dei processi cyber" si chiede di confermare che la descrizione della soluzione proposta debba essere focalizzata sul processo di gestione degli incidenti e non su tutti i potenziali processi Cyber (es. gestione degli asset, classificazione dei dati, gestione delle identità, etc.).

Risposta

Si conferma.

53. QUESITO

Capitolato d'Oneri - Capitolo 17 par. 17.1 requisito C05 lotti 3 e 4
Domanda: Con riferimento al servizio "Lx.S15 - Supporto alla definizione dei processi cyber" si chiede di confermare che:

a) tale attività debba intendersi come supporto all'Amministrazione nella definizione del corpus documentale (policy, procedure, istruzioni operative, linee guida) relativo ai processi Cyber;

b) tale attività debba intendersi come supporto all'Amministrazione in tutte le potenziali attività (es. definizione strategia, indirizzamento, confronto) che aiutino gli owners interni e/o esterni dell'Amministrazione stessa nell'espletamento delle attività relative ai processi Cyber (ad es. per il processo di gestione degli incidenti le attività citate nel paragrafo 3.3: creazione e gestione di un piano di risposta agli incidenti (IRP); investigazione e analisi degli incidenti; verifica continuativa dei preallarmi, allerte, bollettini e delle informazioni in merito a rischi e incidenti emessi dal CSIRT-Italia, etc.);

c) tale attività comprenda anche il supporto operativo continuativo all'Amministrazione nello svolgimento delle attività di pianificazione e coordinamento delle verifiche tecniche di sicurezza erogate internamente e/o da terze parti;

d) tale attività comprenda l'esecuzione delle verifiche tecniche, con specifico riferimento all'analisi forense (considerata la richiesta di indicare gli strumenti proposti per le attività di analisi forense ed il profilo professionale di "Forensic Expert" esplicitato tra le figure professionali).

Risposta

In relazione al quesito a) si conferma che il servizio comprende il supporto all'Amministrazione nella definizione, formalizzazione, aggiornamento ed evoluzione del corpus documentale relativo ai processi cyber, quali, a titolo esemplificativo, policy, procedure, istruzioni operative, linee guida, piani e altra documentazione organizzativa e metodologica.

In relazione al quesito b) si conferma che il servizio comprende altresì il supporto all'Amministrazione nelle attività di definizione strategica, indirizzo, coordinamento e confronto con le strutture interne ed esterne coinvolte nei processi cyber, inclusi gli aspetti richiamati nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico Speciale, quali la definizione e gestione del piano di

risposta agli incidenti (IRP), le modalità di gestione degli incidenti, il recepimento degli alert e delle informazioni emesse dal CSIRT-Italia e la definizione delle correlate procedure operative.
In relazione al quesito c) si conferma che il servizio può comprendere il supporto continuativo all'Amministrazione nelle attività di pianificazione, coordinamento, controllo e verifica tecnica dei servizi e delle attività di sicurezza erogati internamente o da terze parti, in coerenza con quanto previsto dal Capitolato Tecnico Speciale.
In relazione al quesito d) non si conferma. Il servizio è prevalentemente orientato alla definizione dei processi, delle metodologie e delle procedure. Resta fermo che, qualora richiesto dall'Amministrazione nell'ambito delle attività oggetto del servizio, il Fornitore può fornire supporto specialistico e partecipare congiuntamente all'Amministrazione ad attività di approfondimento e analisi, anche avvalendosi delle professionalità e degli strumenti indicati in offerta, funzionali alla definizione, verifica o miglioramento dei processi e delle procedure adottate.

54. QUESITO

Si chiede di chiarire se la dichiarazione relativa all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica, prevista dall'Allegato 4, costituisca un elemento di valutazione dell'offerta tecnica con influenza sul punteggio, ovvero si configuri esclusivamente come obbligo dichiarativo di natura normativa e di trasparenza, senza alcun impatto sul punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice

Risposta

Con riferimento al quesito, si precisa che la dichiarazione di cui all'Allegato 4 non è un elemento di valutazione dell'offerta tecnica. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nella *lex specialis* è stato previsto un criterio *ad hoc* per tutti i lotti, rubricato "Innovazione tecnologica".

55. QUESITO

Con riferimento al Capitolato Tecnico Generale, par. 8 "Ruoli di coordinamento richiesti", che al par. 8.1 disciplina il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) e al par. 8.2 i Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi, e considerato che per entrambe le figure è previsto il profilo "Security Principal", si richiede di chiarire se, nell'ambito del medesimo Contratto Esecutivo, le due figure debbano essere obbligatoriamente attribuite a soggetti distinti ovvero se possano essere ricoperte dalla medesima persona.

Risposta

Si chiarisce che nell'ambito del medesimo Contratto Esecutivo, le due figure possono essere ricoperte dalla medesima persona. In tal caso il Fornitore dovrà in ogni caso garantire il rispetto di tutti i requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività previste per entrambe le figure. In ogni caso, si veda il punto A) dell'Errata Corrige .

56. QUESITO

Con riferimento al par. 8.1 del Capitolato Tecnico Generale, si chiede di chiarire se, in caso di

partecipazione in forma di RTI, la figura del RUAC possa essere espressa da un'impresa mandante anziché dalla mandataria, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti

Risposta

Si chiarisce che la figura del RUAC può essere rivestita anche da una risorsa dell'impresa mandante, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti e la disponibilità dei necessari poteri per l'esercizio delle funzioni attribuite al ruolo. In ogni caso, si veda il punto A) dell'Errata Corrige.

57. QUESITO

Si chiede di chiarire, con riferimento alla modalità di remunerazione dei servizi, se, nei casi in cui sia prevista alternativamente la modalità "a tempo/spesa" ovvero "a corpo", la scelta della modalità applicabile sia rimessa alla discrezionalità del Fornitore in sede di piano operativo qualora la stessa non sia definita nel PdF dalla Stazione Appaltante.

Risposta

Si chiarisce che la modalità la modalità di remunerazione "a tempo/spesa" ovvero "a corpo viene stabilita dalla Amministrazione in sede di piano dei fabbisogni; laddove ciò non avvenga verrà indicata dal fornitore in sede di piano operativo, in accordo con l'Amministrazione.

58. QUESITO

Si chiede conferma che il riferimento alle figure professionali necessarie per lo svolgimento dei "servizi di supporto specialistico" si tratti di un refuso nei Lotti 3 e 4, e non a un servizio autonomo di supporto specialistico.

Risposta

Si conferma.

59. QUESITO

Con riferimento al servizio Lx.S14 "Awareness e Formazione", si chiede di chiarire:

a) se la messa a disposizione della piattaforma LMS, incluse le relative licenze d'uso e il periodo di accesso per gli utenti dell'Amministrazione, sia ricompresa nell'unità di misura "modulo formativo" ovvero costituisca una componente autonoma, precisandone in tal caso durata e modalità di valorizzazione;

b) se, fermo restando lo sviluppo dei contenuti in lingua italiana, sia ammesso l'utilizzo di un catalogo formativo preesistente del Fornitore e se caratteristiche quali ampiezza del catalogo, funzionalità di gamification e personalizzazione adattiva siano oggetto di valutazione tecnica premiale;

c) con riferimento alla componente di addestramento esperienziale multicanale, incluse campagne di phishing, smishing e QR code, quale sia la base d'asta prevista e secondo quali criteri debba essere dimensionata e valorizzata, specificando se tali attività siano ricomprese nel "modulo formativo" o valorizzate separatamente e se la metrica applicabile sia riferita al numero di utenti, campagne, invii o altra unità di misura.

Risposta

Con riferimento al quesito a) si conferma.
Con riferimento al quesito b) si chiarisce che è ammesso l'utilizzo di contenuti e cataloghi formativi preesistenti del Fornitore, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal Capitolato Tecnico Speciale e l'adeguatezza degli stessi rispetto agli obiettivi del servizio e al contesto della Pubblica Amministrazione. La valutazione dell'offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri e degli elementi espressamente previsti dalla *lex specialis*.
Con riferimento al quesito c) le attività di awareness e addestramento esperienziale eventualmente previste nell'ambito del servizio, incluse campagne di simulazione e iniziative di sensibilizzazione, rientrano nel perimetro del servizio Lx.S14 e seguono le relative modalità di dimensionamento e remunerazione previste per il servizio.
Si veda in ogni caso il punto C) dell'Errata Corrige.

60. QUESITO

Con riferimento ai servizi remunerati a giorni/persona (S13, S15, S16, S18, S19, S23), per i quali è prevista la messa a disposizione di piattaforme e strumenti (Risk Management, strumenti di VA/PT, basi dati MITRE ATT&CK, cruscotto) 'senza oneri aggiuntivi' ed analogamente a quanto previsto per la piattaforma di Risk Management al §3.4, si chiede se:
(i) se la piattaforma debba essere offerta obbligatoriamente da tutti i concorrenti ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, costituendo quindi un requisito minimo, oppure rappresenti un elemento migliorativo;
(ii) se siano ammesse piattaforme di terze parti integrate o siano richieste soluzioni proprietarie del Fornitore;
(iii) qualora l'Amministrazione disponga di propri strumenti (ad esempio piattaforme GRC, SIEM, sistemi di ticketing, strumenti di analisi del codice), il Fornitore sia tenuto a integrarsi e operare con tali strumenti senza oneri aggiuntivi, e se ciò possa comportare deroghe ai requisiti minimi previsti per gli strumenti messi a disposizione dal Fornitore;
(iv) se la piattaforma debba essere ospitata in un ambiente cloud qualificato ACN ai sensi del par. 12 del CTG.

Risposta

Con riferimento al quesito (i), si veda la risposta al quesito n. 10
Con riferimento al quesito (ii), si conferma.
Con riferimento al quesito (iii), qualora l'Amministrazione disponga già di propri strumenti o piattaforme di cui manifesti l'esigenza di integrazione con gli strumenti offerti, il Fornitore dovrà operare nel rispetto delle modalità di erogazione del servizio e delle esigenze dell'Amministrazione, garantendo il conseguimento degli obiettivi previsti contrattualmente. Resta fermo che l'eventuale utilizzo di strumenti dell'Amministrazione non comporta deroghe ai requisiti minimi eventualmente previsti dalla documentazione di gara per il servizio richiesto.
Con riferimento al quesito (iv) non costituisce un obbligo che la piattaforma sia ospitata in un ambiente cloud; laddove lo fosse la suddetta piattaforma dovrà essere qualificata ACN ai sensi del par. 12 del CTG.

61. QUESITO

Si chiede di chiarire se, nei casi in cui l'Amministrazione non disponga di un DPO nominato (ad esempio perché non obbligato dalla normativa vigente), il Fornitore possa assumere in via contrattuale le funzioni di supporto alla conformità in senso più ampio, ovvero se in tale ipotesi il perimetro del servizio rimanga invariato rispetto a quanto descritto nel Capitolato.

Risposta

La presenza o l'assenza del DPO non incide sul perimetro del servizio, che resta invariato. Il Fornitore rimane comunque responsabile di garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di privacy.

62. QUESITO

Con riferimento ai servizi Lx.S18 "Vulnerability Assessment" e e Lx.S19 "Penetration Testing", dimensionati a giorni/persona, si chiede di voler chiarire i parametri attesi per il dimensionamento degli interventi (ad esempio numero di indirizzi IP, host, applicazioni o endpoint), considerato che tali servizi sono remunerati a tempo/spesa o a corpo e non a numerosità di target, al fine di una corretta stima dell'effort.

Risposta

La documentazione di gara non prevede parametri predefiniti di dimensionamento quali numero di indirizzi IP, host, applicazioni, endpoint o altre unità di misura analoghe, né associa a tali parametri specifici coefficienti di valorizzazione economica. Pertanto, l'effort necessario per l'erogazione delle attività richieste sarà determinato nell'ambito dei singoli affidamenti, in funzione delle esigenze dell'Amministrazione e delle caratteristiche del contesto oggetto di analisi, mediante il ricorso alle relative metriche contrattuali previste per i servizi.

63. QUESITO

Si chiede di chiarire se le attività di Penetration Testing previste dal capitolato comprendano anche servizi di Red Teaming avanzato e/o Threat-Led Penetration Testing (TLPT) secondo il framework TIBER-IT, ovvero se tali attività debbano intendersi escluse o ricomprese in specifici servizi distinti.

Risposta

Si chiarisce che le attività di Red Teaming e TLPT non costituiscono un requisito minimo o una componente espressamente prevista dal servizio Lx.S19.

64. QUESITO

Con riferimento ai servizi Lx.S18 "Vulnerability Assessment" e e Lx.S19 "Penetration Testing", e analisi del codice, si chiede cortesemente di voler chiarire se:

(i) le attività di retest e di verifica di chiusura delle vulnerabilità a seguito della remediation siano ricomprese nel medesimo intervento e nella relativa remunerazione, ovvero costituiscano oggetto di un intervento distinto;

(ii) su sistemi ospitati presso Cloud Service Provider o gestiti da terze parti, si chiede

gentilmente di voler chiarire a quale soggetto competa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni preventive del provider o del terzo e la gestione dei relativi vincoli, ai fini della corretta pianificazione delle attività.

Risposta

In riferimento al quesito (i) si chiarisce che le attività di retest e di verifica di chiusura delle vulnerabilità a seguito della remediation sono ricomprese nel medesimo intervento e nella relativa remunerazione.

In riferimento al quesito (ii) sarà onere dell'Amministrazione, nell'ambito della definizione del fabbisogno e della pianificazione delle attività, mettere a disposizione del Fornitore le informazioni e gli elementi necessari all'esecuzione delle verifiche richieste.

65. QUESITO

Si chiede di confermare che le responsabilità di gestione dei rapporti e dell'acquisizione delle relative documentazioni per terzi sia in capo all'amministrazione.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, trattandosi di Accordo Quadro la gestione in fase esecutiva è in carico alle PA aderenti.

66. QUESITO

Con riferimento al Capitolato che prevede che almeno il 50% delle risorse professionali impiegate nelle attività di presa in carico e startup debbano essere successivamente impiegate nell'erogazione dei servizi (par. 5.1), si chiede di chiarire se tale percentuale vada calcolata: (a) sul numero complessivo di risorse impiegate nella fase di startup, indipendentemente dal servizio di appartenenza; oppure (b) per singolo servizio attivato nel Contratto esecutivo.

Si chiede, inoltre, se tale vincolo si applichi anche in caso di sostituzione successiva di risorse su richiesta dell'Amministrazione ai sensi del par. 6.1.

Risposta

Si conferma in riferimento al punto b). In riferimento al secondo quesito il vincolo si applica anche in caso di sostituzione successiva di risorse su richiesta dell'Amministrazione ai sensi del par. 6.1.

67. QUESITO

Si chiede di confermare che il requisito relativo all'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi per un valore pari ad almeno Euro 2 milioni debba intendersi riferito all'ammontare complessivo dei contratti presentati, e non al valore minimo di ciascun singolo contratto.

Risposta

Si conferma.

68. QUESITO

Con riferimento al criterio C14, si chiede di chiarire se le due esperienze pregresse richieste debbano essere riferite esclusivamente alla Pubblica Amministrazione Centrale per il Lotto 3 e alla Pubblica Amministrazione Locale per il Lotto 4, in coerenza con l'oggetto dei rispettivi Lotti e con il criterio di valutazione del valore aggiunto nel contesto di riferimento, ovvero se siano ammesse anche esperienze analoghe maturate in altri contesti pubblici o regolati.

Risposta

Si conferma.

69. QUESITO

Si chiede conferma che l'indicazione "L1.S14 - Formazione e Security awareness" debba intendersi quale refuso e che il corretto riferimento sia "Lx.S14 - Formazione e Security Awareness", da declinare come L3.S14 per il Lotto 3 e L4.S14 per il Lotto 4, in coerenza con il Capitolato d'Oneri e con la struttura dei servizi dei Lotti 3 e 4.

Risposta

Si conferma.

70. QUESITO

Si chiede se le indicazioni relative a giorni, fasce orarie e dimensionamento delle risorse debbano applicarsi ai servizi dei Lotti 3 e 4 dimensionati in giorni/persona, secondo il relativo Piano dei Fabbisogni, e non a un autonomo servizio di supporto specialistico

Risposta

Si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 18.

71. QUESITO

In merito agli indicatori di Qualità, par. 1 "Scopo del documento", e allo Schema di Accordo Quadro Lotti 3 e 4, Articolo 1 – "Definizioni", si chiede di chiarire quale definizione di "giorno lavorativo" debba essere utilizzata ai fini del calcolo degli indicatori di qualità e delle relative azioni contrattuali, considerato che l'Appendice 1 include il sabato, mentre lo Schema di Accordo Quadro considera lavorativi i soli giorni da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi.

Risposta

Si veda il punto E) dell'Errata Corrige.

72. QUESITO

In riferimento agli Indicatori di Qualità, par. 3.2 "IQ02 – Impegni assunti in offerta tecnica", si chiede conferma che il dato N_IMP e la formula IQ02 = N_IMP debbano riferirsi esclusivamente al numero di impegni assunti in offerta tecnica non adempiuti, e non al numero complessivo degli impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica, in coerenza con l'aspetto da valutare e con il valore di soglia pari a zero.

Risposta

Si veda il punto F) della Errata Corrige.

73. QUESITO

Con riferimento al par. 3.10 “IQ10 – Disponibilità degli strumenti a supporto dei servizi oggetto di fornitura”, si chiede di chiarire l’ambito di applicazione dell’indicatore e della relativa penale, precisando se gli stessi si applichino esclusivamente agli strumenti/piattaforme del Fornitore a supporto dei servizi, ovvero anche alle risorse professionali impiegate. Si chiede inoltre di confermare se IQ10 sia applicabile ai servizi erogati a giorni/persona on-site e non basati su piattaforme H24, quali Security Governance, Vulnerability Assessment e Penetration Testing, specificandone la base di calcolo. Si chiede infine di chiarire se il denominatore T_tot = (24 x 60 x 365) / 12 debba essere parametrato alla finestra effettiva di erogazione, nonché se l’indicatore debba essere misurato per singolo strumento, per servizio, come media aggregata o secondo logica worst case, anche nel caso di strumenti trasversali a più servizi.

Risposta

Si chiarisce che l’indicatore IQ10 misura la disponibilità dei singoli strumenti (strumenti/piattaforme del Fornitore resi disponibili dal Fornitore) a supporto della erogazione dei servizi oggetto di fornitura e non alle risorse professionali impiegate.

Con riferimento ai servizi erogati prevalentemente mediante impiego di risorse professionali a giorni/persona, quali Security Governance, Vulnerability Assessment e Penetration Testing, l’indicatore trova applicazione laddove si utilizzino strumenti o piattaforme messi a disposizione dal Fornitore a supporto dell’erogazione del servizio. In assenza di strumenti, l’indicatore non trova applicazione.

Si conferma infine che il denominatore T_tot = (24 x 60 x 365) / 12 viene parametrato alla finestra effettiva di erogazione del servizio e misurato per singolo strumento.

74. QUESITO

In merito agli indicatori indicatori di Qualità, parr. 3.8 “IQ08 – Corretta esecuzione dei collaudi” e 3.9 “IQ09 – Giorni di sospensione del collaudo”, si chiede di chiarire per quali servizi dei Lotti 3 e 4 debbano essere previsti collaudo funzionale e/o collaudo di configurazione, considerata la natura prevalentemente consulenziale, progettuale e documentale dei servizi GRC, e quali criteri debbano essere adottati per distinguere i servizi soggetti a collaudo dagli altri servizi erogati tramite deliverable o giornate/persona

Risposta

Gli indicatori di collaudo si applicano per i lotti 3 e 4 almeno ai seguenti servizi:

Lx.S16 – Cyber Risk Management

Lx.S18 – Vulnerability Assessment

Lx.S19 – Penetration Testing

Lx.S20 – Analisi del codice statico

Lx.S21 – Analisi del codice dinamico

Lx.S22 – Analisi del codice mobile

75. QUESITO

In merito al supporto alla definizione dei processi cyber, si chiede di chiarire se "l'analisi dei log e degli eventi" (quinto punto dell'elenco) sia da intendersi realizzata mediante tecnologie specifiche di analisi e correlazione eventi in tempo reale piuttosto che come analisi post-mortem, o entrambe le possibilità possano essere prese in considerazione.

Risposta

Si chiarisce che in riferimento al quesito vanno considerate entrambe le possibilità.

76. QUESITO

Si chiede di chiarire se, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, sia possibile considerare soddisfatto il requisito del livello di qualificazione richiesto sulla base della sola avvenuta presentazione dell'istanza completa di documentazione tecnica ad ACN, nelle more della conclusione della relativa istruttoria. Si richiede, altresì, di specificare se tale tolleranza si applichi indistintamente alle nuove qualificazioni o se sia limitata ai soli casi di rinnovo/adeguamento di qualificazioni precedentemente possedute.

Risposta

Non si conferma. In ogni caso al par. 23 del Capitolato d'Oneri è previsto che "*anche prima della stipula, sarà possibile la sostituzione delle soluzioni cloud e delle infrastrutture offerte, ai fini delle rispettive verifiche (che quindi dovranno concludersi positivamente nel termine di 45 giorni sopra indicato), con altre soluzioni cloud e/o infrastrutture, in possesso dei requisiti richiesti, con caratteristiche e funzionalità almeno equivalenti rispetto a quelle offerte. Infatti, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 12.4 del Capitolato Tecnico Generale, tale sostituzione non dovrà comportare una modifica, in termini peggiorativi, dell'offerta tecnica formulata in gara (né comunque una modifica dell'offerta economica)*".

Resta fermo quanto eventualmente previsto dalla normativa e dalla regolamentazione ACN in materia di rinnovo delle qualificazioni già possedute, secondo cui, qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini previsti, il soggetto può essere autorizzato ad operare in continuità fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

77. QUESITO

Si chiede di chiarire, in caso di utilizzo di strumenti dell'Amministrazione, chi sia responsabile di aggiornamento e sicurezza.

Risposta

Si chiarisce che laddove siano presenti strumenti dell'Amministrazione spetta alla medesima l'aggiornamento e la sicurezza.

78. QUESITO

Si chiede di confermare che eventuali riferimenti a tool commerciali possano essere descritti a livello funzionale senza necessità di impegnarsi contrattualmente all'utilizzo esclusivo degli stessi in fase esecutiva.

Risposta
Non si conferma. Gli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi proposti in sede di offerta tecnica devono essere dichiarati mediante loro indicazione del nome commerciale ed essere poi utilizzati in sede esecutiva.

79. QUESITO

Con riferimento al criterio C12, si chiede di chiarire se il numero medio di giorni di formazione annua debba essere indicato per singola risorsa, per profilo professionale o come media complessiva del team impiegato sull'appalto

Risposta
Si chiarisce che il numero medio di giorni di formazione annua debba essere indicato per profilo professionale.

80. QUESITO

Con riferimento alle certificazioni richieste per i profili professionali, si chiede di confermare se possano essere considerate ammissibili certificazioni equivalenti o affini rispetto a quelle espressamente indicate, purché coerenti con le competenze richieste dal ruolo e riconosciute dal mercato. A titolo esemplificativo, per il profilo di Data Privacy & Protection Specialist si chiede se possano essere accettate certificazioni quali DPO, Privacy Officer o analoghe, in alternativa o in aggiunta a CIPP/E, CIPM e CIPT. Analogamente, con riferimento alla certificazione "Certified Cyber Forensic Professional (GCFP)", si chiede di chiarire se siano ammesse certificazioni forensi equivalenti, anche tenuto conto del fatto che la sigla indicata non risulta univocamente riconducibile a una certificazione attualmente erogata. Infine, con riferimento al profilo Penetration Tester Senior di cui all'Appendice 2, si chiede di confermare l'ammissibilità di certificazioni equivalenti in ambito penetration testing/ethical hacking, quali, a titolo esemplificativo, OffSec OSWP e OSWA, INE/eLearnSecurity eWPT, eWPTX, eCPPT/eCPPTv2 ed eJPT, AlteredSecurity CRTP, CARTP e CRTE, GIAC GPEN, EC-Council CPENT, LPT Master e ISACA CDPSE, in quanto attestanti competenze coerenti con il profilo richiesto.

Risposta
Con riferimento al profilo professionale di Data Privacy & Protection Specialist si ammettono le certificazioni di DPO e Privacy Officier laddove rilasciate da organismi di certificazione accreditati.
Con riferimento alla certificazione "Certified Cyber Forensic Professional (GCFP)" si chiarisce che si tratta di refuso e deve pertanto intendersi "Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)".
Con riferimento al profilo professionale di Penetration Tester Senior si ammettono le certificazioni OffSec OSWP e OSWA, INE/eLearnSecurity eWPT, eWPTX, eCPPT/eCPPTv2 ed eJPT, AlteredSecurity CRTP, CARTP e CRTE, GIAC GPEN, EC-Council CPENT, LPT Master, con esclusione di ISACA CDPSE.

81. QUESITO

Si chiede di precisare la quota di risorse del profilo Security Principal che possiedono almeno una tra le certificazioni elencate, in quanto non vi è specificazione della percentuale di risorse che devono possederla (a differenza degli altri profili, per i quali è indicato il 60% o il 100%).

Risposta

Si chiarisce che la quota di risorse che possiedono almeno una tra le certificazioni elencate è pari al 100%.

82. QUESITO

In merito alla documentazione amministrativa da trasmettere a Sistema, a pagina 55 del Capitolato d'Oneri si stabilisce che il concorrente debba inviare l'Allegato n. 14 in formato .xls, contenente l'elenco dei Titolari Effettivi e la contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la completezza e coerenza dei dati. Considerata la natura del formato editabile (.xls), si chiede di chiarire:

a. Se sia sufficiente compilare e trasmettere esclusivamente il modello Excel messo a disposizione dalla Stazione Appaltante o se, viceversa, sia necessario predisporre e allegare a Sistema una separata dichiarazione sostitutiva in formato .pdf (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesti la conformità dei dati inseriti nel suddetto foglio Excel

b. Quali siano le modalità di sottoscrizione dell'Allegato 14 (es. se il file .xls debba essere firmato digitalmente in modalità CAdES/.p7m o XAdES, oppure se debba essere convertito in formato .pdf prima dell'apposizione della firma digitale)

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* a), si chiarisce che, nel file xls contenente l'elenco dei nominativi dei Titolari Effettivi è contenuta la dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), nella quale il concorrente attesti che i nominativi inseriti sono completi e coerenti con quelli riportati negli allegati di cui al paragrafo 14.6, n. 2 del Capitolato d'Oneri.

Con riferimento al quesito *sub* b), si precisa che le modalità di firma sono quelle di cui al par. 12 del Capitolato d'Oneri.

83. QUESITO

Con riferimento al regime delle incompatibilità e agli eventuali divieti di cumulo/affidamento previsti dalla documentazione di gara, si chiede di chiarire se il divieto di subappalto tra lotti tra loro incompatibili operi anche nei confronti di un operatore economico che abbia esclusivamente partecipato alla gara per un lotto incompatibile, senza tuttavia risultarne aggiudicatario. Nello specifico, si prega di confermare se sia ammissibile affidare quote di subappalto a un'impresa che abbia concorso per un lotto rientrante in un Gruppo incompatibile (es. concorrente non aggiudicatario sul Lotto 1/2 che assume il ruolo di subappaltatore per un lotto del Gruppo 3/4, o viceversa), fermo restando il rispetto dei requisiti di qualificazione e delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 29.

84. QUESITO

Con riferimento al Capitolato d'Oneri ed in particolare pag. 28, si prevede che: 'Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta [...] purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto [...]'. Si chiede di chiarire i criteri oggettivi in base ai quali verrà valutata la suddetta "coerenza tra le capacità dichiarate e le prestazioni da eseguire", specificando se tale verifica riguardi il possesso dei requisiti di qualificazione (economico-finanziaria/tecnico-professionale) originariamente spesi in gara o l'effettiva capacità operativa in fase esecutiva. Si richiede, altresì, se possibile, di fornire esempi pratici di rimodulazione ammissibile (anche nel caso di esclusione di una o più imprese dal RTI)."

Risposta

Come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri, ai fini della rimodulazione, che opererà in relazione al singolo Contratto di Fornitura, vengono in rilievo: i) le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta; ii) le capacità necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (per tale intendendosi il contratto di fornitura); tali capacità dovranno essere tra loro coerenti.

La rimodulazione delle quote potrà pertanto essere ammessa nella misura in cui risulti coerente con i requisiti posseduti dai singoli componenti del raggruppamento e con quanto dagli stessi dichiarato e offerto in gara, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative applicabili ai raggruppamenti temporanei e delle prescrizioni della documentazione di gara.

85. QUESITO

Con riferimento ai servizi per i quali il Capitolato Tecnico Speciale prevede la messa a disposizione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di piattaforme o strumenti (a titolo esemplificativo: piattaforma di Risk Management, strumenti di Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Analisi del Codice, Controllo Terze Parti e piattaforma di monitoraggio), si chiede di chiarire il modello di licensing e/o se tale previsione debba intendersi soddisfatta anche mediante l'utilizzo di piattaforme SaaS già nella disponibilità del Fornitore, organizzate in modalità multi-tenant con segregazione logica dei dati e degli accessi, purché siano rispettati i requisiti di sicurezza, riservatezza e conformità previsti dalla documentazione di gara, o se al contrario sia richiesta la disponibilità di un'istanza dedicata per ciascuna Amministrazione.

Risposta

Si chiarisce che i servizi per i quali è prevista la messa a disposizione di piattaforme o strumenti potranno essere erogati mediante soluzioni nella disponibilità del Fornitore, incluse piattaforme SaaS organizzate in modalità multi-tenant, purché siano garantiti, per tutta la durata del contratto, la segregazione logica dei dati e degli accessi, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni, nonché il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza, protezione dei

dati e conformità previsti dalla documentazione di gara.

86. QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortese conferma in merito all'interpretazione delle disposizioni relative al possesso e alla comprova del livello di qualificazione/adeguamento ACN (livello QC1 per le soluzioni cloud e livello AI1 per le rispettive infrastrutture, nonché AI1 per le infrastrutture del Centro Servizi per i Lotti 1 e 2), di cui al Capitolo 12 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale e al Capitolato d'Oneri. Premesso che:

· il Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale richiede, con riferimento a tutte le soluzioni cloud, il possesso del livello di qualificazione QC1 (nonché del livello di adeguamento AI1 per le rispettive infrastrutture);

· il Capitolato d'Oneri (par. 23 e seg.) prevede che, prima della stipula dell'Accordo Quadro, Consip verifichi entro 45 giorni dall'aggiudicazione il possesso dei requisiti di cui al Capitolo 12 del Capitolato Tecnico Generale, e che "la stipula dell'Accordo Quadro potrà avvenire soltanto al superamento positivo delle suddette verifiche", pena l'annullamento dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria;

· in fase di Offerta Tecnica è richiesta unicamente l'indicazione/descrizione delle soluzioni cloud offerte e delle relative modalità di erogazione;

si chiede gentilmente di confermare che:

1. il possesso effettivo dei livelli di qualificazione non costituisce requisito di partecipazione da possedere e comprovare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì requisito il cui possesso è oggetto di verifica da parte di Consip prima della stipula dell'Accordo Quadro;
2. in fase di presentazione dell'offerta sia conseguentemente sufficiente indicare/descrivere in Offerta Tecnica le soluzioni cloud e le infrastrutture proposte e le relative modalità di erogazione, senza necessità di produrre già in tale sede la documentazione comprovante la qualificazione/adeguamento ACN;
3. l'eventuale conseguimento di un livello di qualificazione/adeguamento superiore a QC1/AI1 sia richiesto solo ed eventualmente in sede di Piano dei Fabbisogni/Contratto Esecutivo, tramite l'iter di "promozione" disciplinato dal Regolamento cloud e non costituisca pertanto requisito da possedere ai fini della partecipazione né della stipula dell'Accordo Quadro.

Risposta

Con riferimento ai quesiti, si conferma.

87. QUESITO

Premesso che il criterio C20, relativamente sia al Lotto 3 che al Lotto 4, prevede l'attribuzione di un punteggio con logica on/off subordinato alla messa a disposizione di tecnologie di cybersicurezza di provenienza ammessa (e.g. italiana, UE, NATO o Paesi terzi di cui all'Allegato 3 del DPCM 30 aprile 2025), si chiede di confermare se l'attribuzione dell'intero punteggio premiale presupponga che la totalità delle tecnologie di cybersicurezza impiegate a

supporto dei servizi del Lotto 3 e/o Lotto 4 (ricadenti nelle categorie rilevanti del Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale) soddisfi il requisito di provenienza, ovvero se il punteggio possa essere attribuito anche qualora solo una parte delle tecnologie proposte risulti conforme. In quest'ultima ipotesi, si chiede di precisare se sia prevista una soglia minima (es. percentuale o numero di tecnologie/categorie) per l'attribuzione del punteggio ovvero se la conformità anche di una sola tecnologia sia sufficiente.

Risposta

Con riferimento al quesito, si chiarisce che il punteggio verrà attribuito solo qualora tutte le tecnologie di cybersicurezza individuate al par. 13 del Capitolato Tecnico Generale soddisfino il requisito di provenienza. Si veda in ogni caso la risposta al quesito n.7

88. QUESITO

In riferimento al criterio di valutazione C20 ("Premialità per la tutela della sicurezza nazionale"), relativamente sia al Lotto 3 che al Lotto 4, e in relazione al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico Generale e al DPCM 30 aprile 2025 (come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025), si formulano i seguenti quesiti.

1. Atteso che per alcuni servizi (es. Lx.S16 – Cyber Risk Management) è previsto che il Fornitore possa erogare il servizio utilizzando la piattaforma già in possesso dell'Amministrazione, si chiede di chiarire come tali casistiche incidano sulla dichiarazione di cui all'Allegato 16 e sull'attribuzione del punteggio C20, dato che la tecnologia non sarebbe in tali casi messa a disposizione dal Fornitore.
2. Ai fini dell'art. 4, primo periodo, del DPCM e della relativa dichiarazione, si chiede di confermare che il criterio che determina la "provenienza" della tecnologia di cybersicurezza è la sede legale del produttore e non la struttura di controllo societario, il luogo di sviluppo/manutenzione del prodotto, ovvero altro parametro
3. Considerato che i servizi del Lotto 3 e del Lotto 4 hanno natura prevalentemente professionale/consulenziale, ma che alcuni di essi (es. Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Analisi del Codice, Controllo terze parti) prevedono l'impiego di tecnologie/strumenti, si chiede di confermare che l'impegno riguardi le tecnologie di cybersicurezza effettivamente impiegate dal Fornitore per l'erogazione dei servizi ricadenti nelle categorie rilevanti del Capitolo 13, e di precisare se l'impegno debba intendersi riferito a tutte tali tecnologie ovvero alle sole componenti "core/principali".

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* 1), l'impegno assunto dal concorrente riguarda le tecnologie di cybersicurezza dallo stesso messe a disposizione nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, qualora, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dal Piano dei Fabbisogni, il servizio sia erogato utilizzando esclusivamente piattaforme o tecnologie già nella disponibilità dell'Amministrazione Contraente e non fornite dal Fornitore, tali componenti non rilevano ai fini della dichiarazione e della valutazione del criterio C20. Resta inteso, in applicazione di quanto sopra, che la dichiarazione di cui all'Allegato 16 deve riguardare la piattaforma di Risk Management in quanto il par. 3.4 del Capitolato Tecnico relativo ai Lotti 3 e 4 ne impone la messa a disposizione da parte del Fornitore.

Con riferimento al quesito *sub* 2) e *sub* 3), in ragione di quanto disciplinato dall'Appendice 1 alle Linee Guida ACN sull'applicazione dei criteri premiali, con riferimento al campo bom.services[].provider.address.country, nel quale è esplicitato il country code della nazione, in formato ISO 3166-1, in cui risiede l'infrastruttura attraverso la quale viene erogato il servizio. Si veda in ogni caso la risposta al quesito n. 6.

89. QUESITO

In riferimento al Capitolato Tecnico Speciale, ed in particolare ai Requisiti di Esecuzione di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 relativi alle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 27001, si chiede di chiarire se:
(i) nel caso di partecipazione in RTI, le start-up innovative siano esonerate dal possesso di suddette certificazioni;
(ii) sia prevista l'esenzione dall'obbligo di certificazione per le aziende dell'RTI che non svolgeranno le attività specifiche oggetto della certificazione stessa.

Risposta

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico Speciale, si chiarisce che la documentazione di gara non prevede specifiche deroghe o esenzioni in favore delle start-up innovative. Pertanto, i requisiti richiesti devono essere posseduti secondo quanto previsto dalla *lex specialis*.
Nel caso di partecipazione in forma associata, il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 27001 è richiesto in capo ai soggetti che, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono tenuti a svolgere le attività per le quali tali certificazioni sono previste dalla documentazione di gara.

90. QUESITO

Con riferimento al servizio Lx.S14 – Formazione e Security Awareness, si chiede di chiarire i seguenti aspetti relativi ai requisiti tecnici dei moduli formativi:
(i) se sia richiesta la certificazione WCAG per i moduli formativi e, in caso affermativo, quale livello di conformità (A, AA, AAA);
(ii) se i moduli debbano contemplare la possibilità di erogare crediti ECM;
(iii) se tutti i moduli debbano essere sviluppati nelle lingue indicate (italiano, inglese, spagnolo, francese) o se sia ammesso l'utilizzo di sottotitoli in lingua come alternativa alla produzione nativa; (iv) se siano richieste funzionalità di profilazione per l'accesso a coni di visibilità differenziati per utente.

Risposta

Con riferimento al quesito (i) la documentazione di gara non prevede il possesso di una specifica certificazione WCAG per i moduli formativi. Resta fermo il rispetto della normativa applicabile in materia di accessibilità.
Con riferimento al quesito (ii) la documentazione di gara non prevede l'obbligo che i moduli formativi consentano l'erogazione di crediti ECM.

Con riferimento al quesito (iii) si conferma che i contenuti formativi dovranno essere resi disponibili nelle lingue previste dalla documentazione di gara.
Con riferimento al quesito (iv) si conferma la profilazione per l'accesso a coni di visibilità differenziati per utente.
Si veda in ogni caso il punto C) dell'Errata Corrige.

91. QUESITO

Con riferimento ai criteri C17, C18 e C19, si chiede di confermare che gli stessi, in quanto criteri di valutazione tabellari e non discrezionali, concorrano al punteggio tecnico mediante valorizzazione a Sistema e/o produzione della documentazione richiesta, senza necessità di apposita trattazione descrittiva all'interno della Relazione Tecnica.

Risposta

Il criterio C17 non è un criterio tabellare, ma discrezionale e, pertanto, andrà descritto in sede di Relazione tecnica; mentre i criteri C18 e C19 che sono tabellari vengono valorizzati tramite sistema. Si veda tuttavia la risposta al quesito n. 207.

92. QUESITO

Con riferimento al criterio di valutazione C05bis (Lotto 1 e Lotto 2), si rileva che il riferimento alle percentuali di esecuzione delle PMI innovative/startup innovative/imprese di nuova costituzione, previsto nei casi di partecipazione in RTI o Consorzio, appare funzionale a garantire l'effettività del coinvolgimento dichiarato in offerta e il relativo impegno all'esecuzione delle prestazioni.
Si chiede pertanto di confermare che:
a) il riferimento contenuto nel criterio alle percentuali di esecuzione, previsto per i casi di partecipazione in RTI o Consorzio, debba essere interpretato esclusivamente quale strumento volto a garantire l'effettività del coinvolgimento dichiarato in offerta e non quale elemento suscettibile di autonoma valorizzazione ai fini dell'attribuzione del punteggio;
b) conseguentemente, la valutazione del criterio debba essere effettuata indipendentemente dalla maggiore o minore entità della quota di partecipazione/esecuzione attribuita alla PMI innovativa/startup innovativa/impresa di nuova costituzione, sia nell'ambito di RTI o Consorzi sia nell'ambito di avvalimento premiale, dovendo la Stazione Appaltante valutare esclusivamente il ruolo effettivamente attribuito, le attività demandate e il valore aggiunto e l'impatto innovativo concretamente apportati nell'esecuzione delle prestazioni.
Si chiede di confermare la correttezza della suddetta interpretazione.

Risposta

Si veda il punto D dell'Errata Corrige.

93. QUESITO

Con riferimento al servizio "Threat Intelligence & Vulnerability Data Feed" (ID Lx.S11), per il quale è prevista una metrica di dimensionamento espressa in "Data-Feed/anno" secondo le fasce indicate (Fascia 1: fino a 10 Data feed; Fascia 2: fino a 50 Data feed; Fascia 3: oltre 50

Data feed), si chiede di confermare quanto segue:
l'unità di misura "Data feed" deve intendersi come il numero di fonti informative aggregate ai fini della creazione del feed di intelligence, e non come il numero di tipologie di feed erogati all'Amministrazione.
In caso di interpretazione differente, si chiede cortesemente di specificare la corretta definizione dell'unità di misura "Data feed" adottata ai fini del dimensionamento e della remunerazione del servizio.

Risposta

Si chiarisce che per Data Feed deve intendersi il singolo flusso informativo reso disponibile all'Amministrazione nell'ambito del servizio. Il dimensionamento è pertanto riferito al numero di feed effettivamente erogati all'Amministrazione e non al numero di fonti informative sottostanti utilizzate dal Fornitore per alimentare tali feed.

94. QUESITO

Allegato 4 - Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale
In riferimento alle dichiarazioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale contenute nell'Allegato 4 - Altre Dichiarazioni, si chiede di confermare che la dichiarazione sull'uso dell'intelligenza artificiale per l'OT sia richiesta esclusivamente ai fini della conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 e alla normativa vigente sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679).

Risposta

Si conferma.

95. QUESITO

Capitolato d'oneri - § 17.1
Con riferimento al criterio C05bis, punto 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA pag. 59 del Capitolato d'oneri si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione giudicatrice intenderà valorizzare prevalentemente:

- il numero di PMI/startup coinvolte nella compagine partecipante (ad es. in forma di RTI, consorzio o altre modalità),
  oppure
- la qualità e la rilevanza delle attività/servizi effettivamente affidati alle PMI/startup medesime nell'ambito dell'esecuzione contrattuale,

ovvero una combinazione di entrambi gli aspetti.
Si chiede inoltre se, a tali fini, siano previsti criteri valutativi specifici o elementi di preferenza (ad es. maggiore valorizzazione del contributo operativo rispetto alla mera presenza formale), al fine di orientare correttamente la formulazione dell'offerta tecnica.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 92.

96. QUESITO

Capitolato d'oneri – Criterio C22 - Premialità Per La Tutela della Sicurezza Nazionale
In riferimento al criterio premiante C22, si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente nel caso in cui venga resa la dichiarazione conforme all'Allegato 16. All'interno del suddetto allegato, si dichiara che l'offerta contempla, al livello di dettaglio riportato nella/e BOM, l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane, o di Paesi appartenenti all'Unione Europea, o di Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica (NATO), o di Paesi terzi di cui all'Allegato 3 del DPCM del 30 aprile 2025, come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025. La BOM fornita deve essere compilata con i campi minimi riportati nella lista tabellare (Lista 1) all'interno dell'Appendice Tecnica BOM alle Linee Guida ACN.
Si chiede di chiarire, nel caso della categoria 18 del DPCM, quale parametro di livello 0 debba essere utilizzato per identificare i servizi della categoria 18 tra quelli standard: 'application', 'framework', 'library', 'container', 'platform', 'operating-system', 'device', 'device-driver', 'firmware', 'file', 'machine-learning-model', 'data', 'cryptographic-asset' in quanto il parametro 'service' non è un riconosciuto nello strumento di verifica ACN a livello 0.

Risposta

Ai fini del riconoscimento del punteggio del criterio migliorativo C22, è corretto valorizzare il campo bom.metadata.component.type (livello 0) utilizzando uno dei valori ammessi dallo standard CycloneDX versione 1.6. In merito alla compilazione del livello 1, si veda altresì la risposta al quesito numero n. 6.

97. QUESITO

Schema di Accordo Quadro
Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale - Indicatori di Qualità
Giorni lavorativi
In riferimento alle procedure Lotti 1 e 2 per i servizi MSS, si segnala una divergenza interpretativa tra i documenti di gara in merito alla definizione di "giorno lavorativo". In particolare:

· Lo Schema di Accordo Quadro definisce il giorno lavorativo sulla base dei giorni dal lunedì al venerdì (settimana corta di 5 giorni).

· L'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale - Indicatori di Qualità (sia per i Lotti 1 e 2, sia per i Lotti 3 e 4), al paragrafo 1 ("Scopo del documento"), stabilisce testualmente: "con la dizione giorni lavorativi si intendono i giorni lavorativi dal lunedì al sabato".

Tutto ciò premesso, si chiede codesta Spett.le Consip di voler chiarire quale delle due definizioni debba ritenersi prevalente e da considerarsi quale unico riferimento vincolante per l'esecuzione delle prestazioni e per l'applicazione delle penali contrattuali.

Risposta

Si veda il punto E) dell'Errata Corrige.

98. QUESITO

Capitolato d'oneri – C01 – Soluzione Organizzativa

Soluzione Organizzativa con particolare riferimento alle modalità organizzative e alla ripartizione dei servizi fra le unità operative/aziende, si chiede di confermare che le unità operative vadano descritte solo in caso di partecipazione singola mentre per il RTI è sufficiente la descrizione delle caratteristiche di ogni azienda del RTI.

Risposta

Si conferma.

99. QUESITO

Capitolato d'oneri - § 17.1 – pag. 60

Poiché le misure indicate nel criterio C02 (smart working, flessibilità, ecc.) risentono degli accordi aziendali di secondo livello e/o su specifiche esigenze su base territoriale, si chiede di specificare il perimetro di riferimento che l'Operatore Economico dovrà considerare ai fini della rendicontazione e della successiva attestazione di cui all'art. 7, comma 20 dello Schema di Accordo Quadro. In particolare, si prega di confermare che posta la validità per la legal entity, tale perimetro possa essere riferito anche alle sole divisioni o business area direttamente coinvolte nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della procedura.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 39.

100. QUESITO

Capitolato d'oneri - § 17.1 – pag. 60

Si chiede di chiarire cosa si intende per i requisiti di qualità e requisiti migliorativi riferiti ai contributi alla mobilità.

Risposta

Si precisa che l'inciso "*ivi inclusi i requisiti di qualità e quelli migliorativi eventualmente offerti*" trattasi di un refuso. La natura di refuso emerge chiaramente dalla stessa formulazione dell'inciso, che risulta estranea alla disciplina dei contributi alla mobilità e non trova alcun riscontro né sviluppo nella restante documentazione di gara.

101. QUESITO

Allegato 3 - Schema di Relazione tecnica

Si chiede di confermare che le pagine indicate per la "Premessa e presentazione delle caratteristiche dell'offerente" non contribuiscano al conteggio complessivo delle pagine consentite.

Risposta

Non si conferma. Nello Schema di relazione tecnica è, infatti, previsto che la descrizione relativa a questa sezione deve essere ricompresa in massimo due pagine.

102. QUESITO

Capitolato d'oneri - § 17.1

In riferimento ai criteri dell'Offerta Tecnica presenti nei Lotti 1 e 2, che richiedono la descrizione

delle soluzioni proposte in termini di brand e modalità di erogazione (Centro Servizi, Public Cloud, Ibrido), si chiede di chiarire il significato specifico del termine "versione ibrida" utilizzato nel contesto della gara.

Risposta

Come si evince dal contesto del criterio, il riferimento alla modalità di erogazione di tipo “Ibrido” è utilizzato per rappresentare una soluzione nella quale i componenti tecnologici necessari all’erogazione del servizio sono distribuiti tra differenti ambienti infrastrutturali, ad esempio tra Centro Servizi del Fornitore, infrastrutture dell’Amministrazione, soluzioni Public Cloud o una combinazione delle stesse.

103. QUESITO

Capitolato tecnico speciale - § 7.2 49

In linea con la strategia cloud di AgID e il PNRR, che prevedono e indirizzano migrazioni verso CSP, e facendo riferimento al Capitolato Tecnico Speciale riguardo alle attività di installazione (e successiva manutenzione) presso le sedi dell’Amministrazione, come l'installazione di appliance, il Fornitore è tenuto a definire congiuntamente con l’Amministrazione contraente il piano di installazione e manutenzione dei servizi. Si chiede di chiarire se il termine "appliance" include sia la modalità di erogazione fisica che quella virtuale.

Risposta

In assenza di limitazioni espresse in *lex specialis*, è evidente che il riferimento alle “appliance” è da intendersi in senso ampio e comprende le componenti tecnologiche eventualmente necessarie all’erogazione dei servizi, indipendentemente dalla loro implementazione fisica o virtuale.

104. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2 - §3.2 pag. 9

Con riferimento al servizio Lx.S1 - Security Operation Center (SOC) si chiede di confermare che la metrica di dimensionamento e modalità di remunerazione del servizio sia per End-point/anno (ovvero il numero di end point univoci gestiti in un anno).

In caso affermativo, si chiede di definire una metrica di conversione tra le quantità di end point nelle varie fasce indicate e il numero di eventi di sicurezza che, in base alla tipologia di end point, possono essere generati.

Risposta

Si conferma che la metrica di dimensionamento del servizio Lx.S1 – Security Operation Center (SOC) è costituita dagli End-point/anno, intesi come il numero di endpoint univoci gestiti nell'arco di un anno. Con riferimento alla richiesta di una metrica di conversione tra numero di endpoint ed eventi di sicurezza generati, si chiarisce che la documentazione di gara non prevede alcun coefficiente di conversione o rapporto predeterminato tra endpoint gestiti ed eventi/log di sicurezza. Il dimensionamento del servizio e la relativa remunerazione restano pertanto correlati esclusivamente al numero di endpoint ricadenti nelle fasce previste dal Capitolato.

105. QUESITO

Capitolato d'oneri §9, pag.37
Nel paragrafo 9 si richiedono quote minime (30% giovani, 30% donne) per le "assunzioni necessarie", si chiede di confermare che le percentuali si applichino solo alle nuove assunzioni puntualmente resesi necessarie per l'esecuzione dei singoli contratti esecutivi.

Risposta

Si conferma.

106. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – § 4 (pag.27) e § 8.7 (pag. 57)
Con riferimento all'obbligo di possesso delle certificazioni ISO 9001, 27001 e 14001 anche da parte dei subappaltatori che svolgano attività oggetto di certificazione o contribuiscano al Centro Servizi, e alla disponibilità dei subfornitori a verifiche ispettive, si chiede di confermare quali siano le attività per le quali sia richiesto il possesso di tali certificazioni in capo ai subfornitori, e gli audit rights applicabili, tenuto conto della necessità di preservare informazioni confidenziali e configurazioni operative.

Risposta

Si chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 27001 e ISO 14001 è richiesto ai subappaltatori e agli eventuali soggetti della filiera che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione dei relativi requisiti di esecuzione ovvero che concorrano all'erogazione dei servizi attraverso componenti, infrastrutture o processi afferenti al Centro Servizi utilizzato per l'esecuzione della fornitura.
Le attività rilevanti sono quindi quelle effettivamente svolte dal soggetto interessato e al relativo perimetro di certificazione, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'ambito dell'esecuzione della fornitura.
Le attività di verifica sono quelle previste nella documentazione contrattuale.

107. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale § 6.33 (pag. 28) e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 § 8.7 (pag.57)
Con riferimento allo Schema Verifiche Ispettive richiamato dal CT Generale e alla disponibilità dei subfornitori alle verifiche ispettive, si chiede di definire perimetro, frequenza, preavviso, soggetti abilitati, limiti di accesso, misure di protezione delle informazioni confidenziali, esclusione degli accessi ad ambienti condivisi o multi-tenant e modalità di gestione degli audit riferiti ai subfornitori, al fine di prevenire l'esposizione di segreti commerciali, dati di altri clienti e configurazioni SOC.

Risposta

Si chiarisce che le informazioni relative alla fase di esecuzione delle verifiche ispettive verranno definite in sede esecutiva successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

108. QUESITO

Capitolato d'oneri - § 17.1 – pag. 60

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri, in particolare per quanto concerne il criterio "C02 - Flessibilità e organizzazione del lavoro", si chiede di specificare se le misure e/o i modelli organizzativi di lavoro flessibile offerti dal Concorrente debbano intendersi riferiti e garantiti per l'intero arco temporale di operatività dei servizi.

Nello specifico, considerato che il paragrafo 3.2 del medesimo Capitolato d'Oneri stabilisce una durata dell'Accordo Quadro pari a 24 mesi e una durata massima dei singoli Contratti Esecutivi pari a 48 mesi, si chiede di confermare se l'impegno formale descritto nella proposta tecnica debba restare valido e operante per un periodo complessivo fino a 6 anni (72 mesi), coprendo così sia la vigenza dell'Accordo Quadro sia l'intera esecuzione di tutti i contratti esecutivi da esso derivanti.

Risposta

Si conferma ad entrambi i quesiti.

109. QUESITO

Capitolato d'oneri - § 17.1 – pag. 60

Con riferimento al criterio premiale C02, le cui misure (smart working, flessibilità, banca ore) sono disciplinate dall'attuale Contratto Integrativo Aziendale con scadenza al 31/12/2026, si rappresenta che, secondo i consolidati principi del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, tali istituti operano in regime di ultrattività e continuità di fatto nelle more del formale rinnovo.

Tutto ciò premesso, poiché la verifica dei requisiti avverrà in sede di comprova post-aggiudicazione, si chiede di confermare che, qualora la fase di comprova si svolga in data successiva al 31/12/2026, sia considerata idonea e sufficiente la produzione del Contratto Integrativo Aziendale attualmente vigente.

Risposta

Si conferma che, ai fini dell'attribuzione e della successiva comprova del punteggio relativo al criterio C02, rilevano le misure e i modelli organizzativi che il concorrente si è impegnato ad adottare in offerta e che risultino effettivamente in vigore al momento della verifica.

La documentazione attestante tali misure sarà valutata in sede di comprova sulla base del contenuto della *lex specialis* e della situazione concretamente esistente alla data della verifica.

110. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 2, comma 4 e Art. 7, comma 2 Considerato che la documentazione di gara non lo include, si chiede di fornire lo schema/modello di Contratto Esecutivo. In alternativa, si chiede di indicare gli elementi minimi obbligatori che ciascun Contratto Esecutivo dovrà contenere, specificando se saranno (i) standardizzati da Consip o (ii) rimessi alle singole Amministrazioni. In ogni caso, si chiede di confermare che le disposizioni contenute nei singoli Contratti Esecutivi non potranno introdurre obblighi, oneri o condizioni ulteriori, peggiorativi e/o più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo

Quadro, nei suoi allegati e nella documentazione di gara.

Risposta

Si chiarisce che lo schema di contratto esecutivo verrà reso disponibile successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro nell'ambito del kit di documentazione utile all'affidamento degli ordinativi. Si conferma che le disposizioni contenute non introducono obblighi, oneri o condizioni ulteriori, peggiorativi e/o più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro, nei suoi allegati e nella documentazione di gara.

111. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 3 (Descrizione dei servizi) – Pre-existing IP

Con riferimento al software, alle metodologie, agli strumenti, ai prototipi e alle conoscenze sviluppate dal Fornitore precedentemente al presente Accordo Quadro ed eventualmente utilizzate ai fini dell'erogazione dei servizi, si chiede di confermare che la relativa proprietà intellettuale rimarrà in capo al Fornitore e che alle Amministrazioni sarà riconosciuto un diritto d'uso non esclusivo, non trasferibile e limitato alle finalità dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sui deliverable realizzati in esecuzione contrattuale.

Risposta

Si conferma.

112. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 3 – Asset e strumenti proprietari pre-esistenti

Si chiede di confermare che, ai fini dell'esecuzione dei Servizi, sia consentito al Fornitore l'utilizzo di asset e strumenti proprietari pre-esistenti (es. tool, acceleratori, framework, componenti e metodologie), se del caso dietro opportuna licenza, fermo restando che: (i) detto utilizzo sarà conforme al perimetro e agli obblighi contrattuali (es. SLA/KPI e Indicatori di Qualità di cui all'Appendice 1 CTS, obblighi ex art. 8 bis e art. 24 AQ); (ii) i deliverable sviluppati ad hoc resteranno disciplinati dalle previsioni contrattuali applicabili, ivi incluso l'obbligo di trasferimento di know-how di cui al par. 3 CTS; (iii) l'utilizzo di asset pre-esistenti non determina trasferimento di titolarità o di diritti di sfruttamento in favore dell'Amministrazione

Risposta

Si conferma e si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 111.

113. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 7 e Capitolato Tecnico Generale – par. 2.2 – Conformità normativa

Con riferimento agli obblighi di conformità normativa in capo al Fornitore, si chiede di confermare che: (i) la determinazione dei requisiti di compliance applicabili al singolo Contratto Esecutivo (con specifico riferimento alla qualificazione dell'Amministrazione, alle policy interne, ai regolamenti e agli standard settoriali dalla stessa applicabili) sarà in capo

all'Amministrazione, che li comunicherà tempestivamente al Fornitore; (ii) il Fornitore garantirà ogni utile supporto tecnico per la relativa attuazione, nei limiti del perimetro contrattuale e delle proprie competenze, senza essere tenuto a garantire che l'Amministrazione risulti in ogni caso compliant rispetto a norme, regolamenti, certificazioni e/o standard non espressamente ricompresi nella documentazione di gara.

Risposta

Si conferma che, con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, le eventuali policy interne, regolamenti, standard settoriali, requisiti organizzativi o ulteriori prescrizioni specificamente applicabili all'Amministrazione contraente, ove rilevanti ai fini dell'esecuzione dei servizi, dovranno essere rappresentati dall'Amministrazione medesima al Fornitore.

Resta fermo che, in ogni caso, il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di conformità normativa posti a suo carico dalla normativa applicabile, dalla documentazione di gara, dall'Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico Generale, dal Capitolato Tecnico Speciale e dal relativo Contratto Esecutivo, nonché a garantire il supporto tecnico-operativo necessario all'attuazione dei requisiti comunicati dall'Amministrazione, nei limiti del perimetro delle prestazioni contrattualmente affidate.

114. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 6.4 e Schema di Accordo Quadro – Art. 23 e Art. 24 – Utilizzo dei deliverable

Con riferimento ai deliverable, report, analisi e documentazione tecnica prodotti dal Fornitore, si chiede di confermare che tali documenti saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'AQ e del singolo CE e all'assolvimento dei relativi obblighi normativi, escludendo la trasmissione a soggetti terzi non autorizzati salvo quanto previsto dalla normativa vigente (es. obblighi di segnalazione ad Autorità di vigilanza, richieste dell'Autorità giudiziaria) e ferma restando la disciplina in materia di riservatezza di cui all'art. 23 AQ.

Risposta

Con riferimento al quesito, si chiarisce che resta in capo alla singola Amministrazione la responsabilità circa l'uso dei deliverable, report, analisi e documentazione tecnica prodotti nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dalla normativa applicabile.

115. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 24 – Audit e ispezioni in materia di protezione dei dati personali

Con riferimento agli obblighi di audit, ispezione e verifica in materia di trattamento dei dati personali ex art. 24 AQ e alla nomina a Responsabile del trattamento, si chiede di confermare che: (i) audit, ispezioni e verifiche periodiche saranno rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Fornitore nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare; (ii) saranno effettuati previa richiesta con congruo preavviso, in forme compatibili con

il normale svolgimento delle attività aziendali del Fornitore, ferma la possibilità dell'Amministrazione di effettuare controlli a campione senza preavviso in casi motivati di urgenza; (iii) per gli audit sui sub-Responsabili designati dal Fornitore, quest'ultimo potrà partecipare tramite un proprio rappresentante ovvero essere messo a conoscenza degli esiti.

Risposta

Si conferma.

116. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 24 – Adeguamento a nuovi requisiti normativi

Con riferimento agli obblighi di adeguamento a nuovi requisiti normativi in materia di protezione dei dati personali (es. nuove misure fisiche, logiche, tecniche, organizzative), si chiede di confermare che nello schema di CE sarà previsto che eventuali variazioni o implementazioni di misure correttive richieste dal Titolare che comportino maggiori oneri per il Fornitore saranno oggetto di specifica negoziazione tra le Parti.

Risposta

Si conferma.

117. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 24 e Allegato 13 (Facsimile Atto di Nomina Responsabile del Trattamento) – punto 21 – Perimetro degli obblighi risarcitori del Responsabile del trattamento

Con riferimento agli obblighi risarcitori e di manleva posti a carico del Fornitore quale Responsabile del trattamento, come formulati al punto 21 del Facsimile di Atto di Nomina (che estende la manleva a "ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali"), si chiede di confermare che, in coerenza con gli artt. 82, 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679: (i) tali obblighi sono limitati ai casi in cui il Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi specificamente propri del Regolamento o abbia agito in modo difforme dalle legittime istruzioni del Titolare; (ii) il Responsabile è esonerato da responsabilità qualora provi che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile; (iii) l'obbligo di manleva del Responsabile in favore del Titolare opera in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure a seguito di accordo tra le Parti che riconosca la responsabilità e ne quantifichi il risarcimento; (iv) restano in ogni caso esclusi i danni indiretti, consequenziali e reputazionali non direttamente e causalmente riconducibili alla condotta del Responsabile.

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* i), si conferma.

Con riferimento al quesito *sub* ii), si conferma. Il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile.

Con riferimento al quesito *sub* iii), si conferma che il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del

danno.
Con riferimento al quesito *sub* iv) non si conferma, la clausola di manleva fa espresso riferimento ai danni, anche reputazionali, subiti dal Titolare. Resta ferma l'applicazione della clausola secondo quanto previsto dalla nomina.

118. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 24 e Allegato 13 (Facsimile Atto di Nomina Responsabile del Trattamento) – Perimetro degli obblighi del Responsabile del trattamento
Con riferimento alle previsioni del Facsimile di Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento, si chiede di confermare che: (i) l'obbligo di assistenza al Titolare nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), previsto al punto 6, lett. g) del Facsimile, sarà limitato a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. f), del Regolamento UE 2016/679, restando escluse le attività riservate al Titolare ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento; (ii) l'obbligo del Responsabile di informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione costituisca violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, previsto al punto 6, lett. c) del Facsimile, sarà limitato a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. h), del Regolamento UE 2016/679; (iii) le misure tecniche e organizzative di cui al punto 7 del Facsimile saranno quelle contrattualmente definite e adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, in coerenza con il piano di sicurezza approvato dall'Amministrazione, e che eventuali misure ulteriori successivamente richieste saranno oggetto di specifica negoziazione tra le Parti; (iv) l'obbligo di collaborazione previsto al punto 20 del Facsimile in caso di modifiche normative sopravvenute che generino nuovi requisiti (fisici, logici, tecnici, organizzativi) sarà attuato nei limiti delle competenze tecniche, organizzative e delle risorse del Fornitore, restando inteso che eventuali modifiche sostanziali delle prestazioni contrattuali saranno oggetto di specifica negoziazione tra le Parti anche sotto il profilo economico.
Risposta
Con riferimento a tutti i quesiti, si conferma.

119. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 24 e Allegato 13 (Facsimile Atto di Nomina Responsabile del Trattamento) – punto 8 – Preavviso per audit e verifiche periodiche
Con riferimento alle verifiche periodiche, ispezioni e audit previsti al punto 8 del Facsimile di Atto di Nomina, per le quali è indicato un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, si chiede di confermare che l'Amministrazione valuti l'adozione, in sede di Contratto Esecutivo, di un preavviso più ampio (a titolo esemplificativo, non inferiore a dieci giorni lavorativi), tenuto conto della complessità operativa dei servizi Managed Security Services e della necessità di garantire la continuità delle attività di erogazione, salvi i casi motivati di urgenza in cui potrà essere applicato il preavviso minimo. Si chiede altresì di confermare che tali attività saranno condotte in forme compatibili con il normale svolgimento delle attività aziendali del Fornitore e nel rispetto degli obblighi di riservatezza verso altre Amministrazioni e Clienti, con esclusione

dell'accesso ad ambienti condivisi multi-tenant e a dati non pertinenti alle prestazioni oggetto di verifica.

Risposta

Non si conferma; la decisione è rimessa all'Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

120. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 9 e Art. 9-bis – Verifiche ispettive e controlli

Con riferimento alle verifiche ispettive di cui all'art. 9 dello Schema di Accordo Quadro e ai controlli e verifiche di cui all'art. 9-bis, si chiede di confermare che tali attività: (i) saranno svolte con congruo preavviso al Fornitore, salvi i casi motivati di urgenza; (ii) saranno effettuate con una cadenza ragionevole e proporzionata rispetto alle esigenze di controllo; (iii) saranno condotte nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza gravanti sul Fornitore, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni relativi ad altre Amministrazioni o Clienti del Fornitore, nonché alle configurazioni operative del Centro Servizi, ai processi di sicurezza e agli strumenti tecnologici utilizzati dal Fornitore; (iv) saranno accompagnate da idonee misure di protezione delle informazioni confidenziali, ivi inclusa l'esclusione dell'accesso ad ambienti condivisi multi-tenant e a dati non pertinenti alle prestazioni oggetto di verifica.

Risposta

Le concrete modalità di esecuzione delle predette verifiche verranno definite in fase esecutiva.

121. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 15 – Risoluzione per azioni giudiziarie in materia di proprietà intellettuale

Con riferimento alla facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i), dello Schema di Accordo Quadro in caso di azioni giudiziarie per violazione di diritti di brevetto, di autore e di privativa altrui promosse nei confronti dell'Amministrazione e/o di Consip, si chiede di confermare che: (i) l'esercizio di tale facoltà sarà valutato caso per caso, tenuto conto della fondatezza dell'azione, della portata delle pretese avanzate dai terzi e dell'effettiva riconducibilità delle pretese stesse a condotte imputabili al Fornitore; (ii) non potrà darsi luogo alla risoluzione contrattuale in presenza di azioni giudiziarie manifestamente pretestuose, infondate o meramente esplorative; (iii) in caso di risoluzione, in coerenza con l'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, al Fornitore sarà comunque riconosciuto il corrispettivo per tutte le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia della risoluzione stessa.

Risposta

Si rappresenta che l'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro disciplina i presupposti e le conseguenze dell'eventuale esercizio delle facoltà ivi previste. L'eventuale adozione dei provvedimenti contrattuali contemplati dalla citata disposizione sarà effettuata sulla base delle circostanze del caso concreto e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni della documentazione di gara.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni normative applicabili in materia di effetti della risoluzione del contratto e dei corrispettivi eventualmente spettanti per le prestazioni regolarmente eseguite.

122. QUESITO

Quesito 13 – Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 16 – Recesso per mutamenti organizzativi dell'Amministrazione
Con riferimento alla facoltà dell'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal Contratto Esecutivo in caso di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di chiarire: (i) quali circostanze concrete integrino il presupposto del "mutamento organizzativo", anche a titolo esemplificativo, considerata la significativa incidenza sul dimensionamento delle infrastrutture, dei Centri Servizi e delle risorse professionali dedicate ai servizi Managed Security Services; (ii) se, in ragione dell'entità degli investimenti infrastrutturali e organizzativi richiesti dal Fornitore per l'attivazione dei servizi, sia possibile prevedere un preavviso più ampio rispetto ai 30 giorni solari indicati; (iii) di confermare che, ferme le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di efficacia del recesso, sarà riconosciuto al Fornitore il rimborso dei costi diretti effettivamente sostenuti e documentati e non altrimenti recuperabili per la parte di servizio non eseguita.
Risposta
In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, destinato a una pluralità di Amministrazioni contraenti, l'eventuale sussistenza di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura dovrà essere valutata dalla singola Amministrazione nell'ambito del relativo Contratto Esecutivo, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, funzionali e operative sopravvenute.
Quanto al termine di preavviso, si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara, che individua il preavviso minimo in 30 giorni solari.
Con riferimento agli effetti economici del recesso, resta fermo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

123. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "Logo") – Manleva IP e Intelligenza Artificiale. Si chiede di confermare che l'obbligo di manleva ex art. 22 dello Schema di Accordo Quadro non si estenderà alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale imputabili a sistemi di intelligenza artificiale, software o licenze forniti direttamente da terze parti all'Amministrazione e/o messi a disposizione del Fornitore da quest'ultima, restando inteso che il Fornitore collaborerà, nei limiti delle proprie competenze, per fornire chiarimenti o documentazione tecnica, senza responsabilità diretta o obblighi di indennizzo al riguardo.
Risposta
Si chiarisce che gli obblighi di cui all'art. 22 dello Schema di Accordo Quadro trovano applicazione con riferimento ai sistemi, componenti, software, strumenti di intelligenza

artificiale e relative licenze che il Fornitore scelga, integri, attraverso la propria attività sugli stessi, o utilizzi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta fermo che l'utilizzo di eventuali sistemi di intelligenza artificiale dovrà avvenire nel rispetto della normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento agli obblighi gravanti sui soggetti coinvolti nell'impiego dei sistemi di IA in funzione del ruolo concretamente rivestito e delle modalità di utilizzo degli stessi.
Eventuali valutazioni relative a specifiche fattispecie saranno effettuate tenuto conto delle concrete modalità di utilizzo degli strumenti e delle responsabilità derivanti dalla normativa applicabile.

124. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 7, comma 5, lett. k) e l) – Obblighi in materia di Intelligenza Artificiale
L'art. 7, comma 5, lett. k) e l) dello Schema di Accordo Quadro prevede specifici obblighi in relazione all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in coerenza con il Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge 132/2025, con clausola risolutiva espressa in caso di violazione. Si chiede di confermare che, laddove vengano utilizzati strumenti di Intelligenza Artificiale (inclusi LLM/Gen AI) messi a disposizione o licenziati da terzi vendor: (i) gli obblighi del Fornitore si intendono riferiti alle attività di propria competenza e controllo (es. configurazione/integrazione, applicazione delle misure operative, monitoraggio e segnalazione anomalie); (ii) restano esclusi profili riconducibili a caratteristiche intrinseche del modello/strumento di terzi (es. modalità di addestramento, dataset di training, meccanismi proprietari), ferma restando la collaborazione del Fornitore nel fornire all'Amministrazione la documentazione tecnica del vendor; (iii) la clausola risolutiva espressa non troverà applicazione per inadempimenti derivanti da caratteristiche intrinseche di AI di terzi non nella sfera di controllo del Fornitore.
Risposta
Non si conferma. Qualora il Fornitore utilizzi, anche mediante integrazione, sistemi o strumenti di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, lo stesso resta responsabile del rispetto degli obblighi previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Resta fermo che il Fornitore è tenuto a verificare l'idoneità, la conformità e la legittimità d'uso delle soluzioni impiegate nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, in quanto ciascun soggetto coinvolto nell'utilizzo dei sistemi di IA è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'AI Act in funzione del ruolo concretamente rivestito, secondo il regime di responsabilità delineato dal medesimo Regolamento.
Conseguentemente, l'eventuale impiego di sistemi di IA sviluppati o forniti da soggetti terzi non esonera il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità che gli competono in relazione all'utilizzo di tali sistemi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

125. QUESITO

Rif. Capitolato d'Oneri – Criterio C05 e Schema di Accordo Quadro – Art. 7, comma 5, lett. k)

e l) – Validazione dataset e responsabilità AI
Atteso che il criterio C05 valorizza l'adozione facoltativa di tecnologie di Intelligenza Artificiale a supporto dei servizi MSS (in particolare del SOC), e che il Fornitore opera in affiancamento all'Amministrazione anche nelle attività di raccolta dati e di eventuale addestramento dei modelli, si chiede di confermare che: (i) la validazione delle banche dati e dei dataset di addestramento dei sistemi AI eventualmente proposti dal Fornitore resterà in capo all'Amministrazione beneficiaria, responsabile della validazione e certificazione preventiva dei modelli utilizzati; (ii) il Fornitore non assumerà responsabilità per i dataset utilizzati dai sistemi AI forniti da terzi vendor all'Amministrazione, inclusi eventuali bias, violazioni IP o profili privacy imputabili al modello/dataset del vendor.

Risposta

Con riferimento al quesito sub i) si conferma che l'eventuale utilizzo di soluzioni di Intelligenza Artificiale nell'ambito dei servizi oggetto dell'iniziativa presuppone il coinvolgimento dell'Amministrazione contraente, che concorre alla definizione del contesto applicativo, delle finalità perseguite e delle modalità di impiego della soluzione nel proprio ambiente operativo. Resta fermo che ciascuna parte risponde delle attività e degli adempimenti ricadenti nella rispettiva sfera di competenza, nel rispetto della documentazione contrattuale e della normativa applicabile.
Con riferimento al quesito sub ii) si conferma. Resta fermo che ogni fattispecie sarà esaminata e valutata alla luce delle sue specificità e della disciplina normativa di riferimento.

126. QUESITO

Rif. Capitolato d'Oneri – Criterio C05 e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – Appendice 1 (Indicatori di Qualità) – SLA e output AI
Con riferimento all'eventuale adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale a supporto dei servizi MSS ai sensi del criterio C05, si chiede di confermare che gli Indicatori di Qualità di cui all'Appendice 1 CTS Lotti 1 e 2 saranno applicati: (i) esclusivamente alle prestazioni direttamente eseguite dal Fornitore mediante gli strumenti AI proposti; (ii) non estendendosi a garanzie di rilevazione o prevenzione end-to-end di tutte le minacce, vulnerabilità o incidenti, in coerenza con lo stato dell'arte delle tecnologie AI e con la natura probabilistica dei relativi output; (iii) tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dei modelli AI di terzi vendor eventualmente utilizzati, non modificabili dal Fornitore.

Risposta

Gli indicatori di qualità e i livelli di servizio previsti dalla documentazione di gara trovano applicazione secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale e nelle relative Appendici, indipendentemente dagli strumenti tecnologici utilizzati dal Fornitore per l'erogazione delle prestazioni.

127. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 12 e Capitolato d'Oneri – Criterio C05 – Indisponibilità degli strumenti AI di terzi.

Con riferimento all'eventuale adozione di tecnologie AI a supporto dei servizi MSS ai sensi del criterio C05, si chiede di confermare che, in caso di indisponibilità o limitazioni sopravvenute all'uso degli strumenti AI proposti (es. downtime del vendor, modifiche unilaterali della licenza, restrizioni normative sopravvenute, perdita di qualificazione/adeguatezza), trovi applicazione la disciplina di cui al par. 12 CT Generale, con conseguente ammissibilità della temporanea sospensione della funzionalità AI, senza penali, per il tempo strettamente necessario, ovvero della sostituzione con soluzioni equivalenti previa approvazione dell'Amministrazione, senza che tali circostanze possano essere qualificate come violazioni dell'art. 7, comma 5, lett. k) e l) AQ.

Risposta

La fattispecie prospettata dovrà essere valutata sulla base delle circostanze concretamente verificatesi e alla luce delle pertinenti disposizioni contrattuali e normative applicabili.

128. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 7, comma 5, lett. k) e l) e Capitolato d'Oneri – Criterio C05 – Bias, trasparenza e spiegabilità

Con specifico riferimento agli obblighi di riduzione del rischio di bias, di trasparenza degli algoritmi e di spiegabilità delle decisioni ex art. 7, comma 5, lett. k) e l) AQ, laddove vengano utilizzati strumenti AI (inclusi LLM/Gen AI) di terzi vendor, si chiede di confermare che tali obblighi si intendono adempiuti mediante: (i) l'adozione, da parte del Fornitore, di best practices e metodologie riconosciute a livello internazionale in materia di AI trustworthy e responsible AI, nell'ambito delle attività di configurazione, integrazione, tuning e monitoraggio dei sistemi AI proposti; (ii) la messa a disposizione dell'Amministrazione della documentazione tecnica del vendor sul funzionamento del modello, logiche di generazione degli output e misure di mitigazione del bias. Resta inteso che tali obblighi non potranno estendersi a profili riconducibili al funzionamento intrinseco dei modelli AI di terzi (a titolo esemplificativo: architettura, meccanismi di generazione, addestramento e dataset del vendor) non modificabili dal Fornitore.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro e dalla normativa applicabile in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

129. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 7, comma 5, lett. k) e l) e Capitolato d'Oneri – Criterio C05 (Innovazione Tecnologica) – Classificazione del rischio ai sensi dell'AI Act

Laddove nell'esecuzione dei Servizi il Fornitore utilizzi strumenti di Intelligenza Artificiale ai sensi del criterio C05 "Innovazione Tecnologica" del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che: (i) la classificazione del livello di rischio ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) sarà effettuata con riferimento allo specifico use case richiesto nel singolo Contratto Esecutivo, tenendo conto del dato trattato, della finalità d'uso, del contesto applicativo e delle categorie di utenti coinvolti; (ii) tale valutazione sarà effettuata dall'Amministrazione beneficiaria, quale

soggetto che definisce finalità e modalità d'impiego del sistema nel proprio contesto operativo, restando inteso che il Fornitore potrà supportare l'Amministrazione fornendo le informazioni tecniche e la documentazione nella propria disponibilità, senza assumere un obbligo generale di "certificazione" o qualificazione ex ante del livello di rischio per qualunque potenziale utilizzo.

Risposta

Con riferimento ad entrambi i quesiti, si conferma.

130. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – sez. 6.3.1 e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – sez. 3.14 – Erogazione dei servizi AI in modalità ibrida o on-premise

Con riferimento alla facoltà dell'Amministrazione di richiedere modalità di erogazione ibrida o integralmente on-premise per servizi che utilizzino tecnologie di Intelligenza Artificiale, si chiede di chiarire quali componenti AI siano incluse nei servizi, i dati trattati, l'intended use, gli output prodotti, il livello di human oversight, la responsabilità di validazione, i tenant e le licenze applicabili, nonché la compliance rispetto al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e alla Legge 132/2025 ove applicabile.

Risposta

Premesso che l'eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale costituisce una modalità di erogazione dei servizi e non forma oggetto autonomo dell'iniziativa, si chiarisce che eventuali soluzioni proposte dal Fornitore dovranno essere coerenti con i fabbisogni espressi dall'Amministrazione contraente e con quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile.

131. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – Attività riservate

Si chiede di confermare che al Fornitore aggiudicatario non sarà richiesto di svolgere attività riservate a soggetti in possesso di specifiche abilitazioni e/o iscrizione ad albi professionali (a titolo esemplificativo: consulenza legale), fermo restando che il Fornitore garantirà, nei limiti delle proprie competenze tecniche, ogni utile supporto informativo e documentale all'Amministrazione.

Risposta

Si conferma.

132. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 2.2 e par. 13, e Schema di Accordo Quadro – Art. 8 bis – Perimetro obblighi di cybersicurezza

Con riferimento agli obblighi in materia di cybersicurezza, ivi inclusi quelli derivanti dal DPCM 30 aprile 2025 (in particolare categorie 18 e 20), si chiede di confermare che tali obblighi: (i) si intendono riferiti al perimetro contrattuale effettivamente affidato al Fornitore mediante il singolo Contratto Esecutivo, tenuto conto della qualificazione dell'Amministrazione e della natura dei servizi in concreto attivati; (ii) non si estendono ad attività, sistemi o infrastrutture

dell'Amministrazione non ricomprese nel perimetro del CE o comunque non nella disponibilità/gestione del Fornitore.

Risposta

Fermo restando quanto già previsto nella documentazione di gara, gli obblighi di cybersicurezza posti a carico del Fornitore trovano applicazione con riferimento alle attività, ai servizi e agli ambiti oggetto del singolo Contratto Esecutivo e rientranti nella sfera di competenza, disponibilità o controllo del Fornitore.

Resta fermo che il Fornitore è tenuto ad adempiere agli obblighi di cooperazione, coordinamento, segnalazione e supporto previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile.

Si veda altresì la risposta al quesito n.7.

133. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 8 bis e Capitolato Tecnico Generale – par. 6.3.1 e par. 13 – Dichiarazioni dell'Amministrazione in fase di attivazione del CE

Al fine di consentire al Fornitore una corretta pianificazione delle attività e valutazione degli obblighi di conformità in materia di cybersicurezza applicabili al singolo Contratto Esecutivo, anche ai sensi dell'art. 8 bis AQ, si chiede di confermare che l'Amministrazione beneficiaria dichiarerà nella Richiesta Preliminare di Fornitura (o nella documentazione allegata al Piano dei Fabbisogni): (i) la propria qualificazione ai sensi della normativa vigente (a titolo esemplificativo: soggetto essenziale/importante ex D.Lgs. 138/2024, soggetto incluso nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica ex D.L. 105/2019, categoria di appartenenza ex DPCM 30 aprile 2025); (ii) la classificazione dei sistemi/servizi oggetto del CE in termini di criticità e sensibilità; (iii) ogni ulteriore informazione utile a definire il perimetro degli obblighi normativi applicabili al Fornitore.

Risposta

Sul punto, si rimanda al par. 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, secondo cui, nella Richiesta Preliminare di Fornitura/Piano dei Fabbisogni, l'Amministrazione potrà indicare i "*requisiti di sicurezza, in attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 138/2024, relativi agli ambiti di interesse in ragione del proprio ruolo (soggetto NIS essenziale o importante), entro i limiti previsti dalle fonti di rango comunitario e nazionale e dai provvedimenti dell'ACN (tra i quali la Determina n. 379907/2025 s.m.i. e rispettivi allegati) ed eventuali indicazioni dell'Autorità di settore NIS, proporzionati all'oggetto del contratto, che il Fornitore è tenuto a rispettare*".

134. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 2.2 e Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 3 – Contesto normativo di riferimento

Con riferimento all'obbligo del Fornitore di erogare i servizi tenendo conto del contesto normativo, delle specificità funzionali e tecnologiche dell'Amministrazione, si chiede di confermare che per "contesto normativo" si intende quello generale richiamato al par. 2.2 CT Generale e non anche l'eventuale contesto normativo specifico o settoriale applicabile a

ciascuna singola Amministrazione, salvo espressa indicazione nel Piano dei Fabbisogni allegato al CE, con conseguente possibilità del Fornitore di rappresentare eventuali impatti.

Risposta

Si precisa che nell'elenco di cui al par. 2.2 del Capitolato Tecnico Generale è previsto che, in ogni caso, il Fornitore è tenuto a rispettare ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile.

135. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 3.3 (NGFW), 3.4 (WAAP), 3.5 (SWG), 3.6 (SEG), 3.7 (CASB), 3.8 (ZTNA), 3.9 (EPP), 3.10 (SPP) – Policy di sicurezza. Si chiede di confermare che tutte le policy di sicurezza (es. regole di filtraggio, policy applicative, di navigazione, di posta elettronica, di controllo accessi, antimalware) da applicare nell'ambito dei servizi MSS oggetto di fornitura saranno soggette ad approvazione preventiva dell'Amministrazione prima del provisioning del servizio, restando in capo all'Amministrazione la responsabilità della definizione di tali policy in coerenza con il proprio contesto operativo, organizzativo e normativo.

Risposta

Si conferma. Resta fermo che il Fornitore, nell'ambito delle proprie competenze specialistiche, supporta l'Amministrazione nella definizione, nell'implementazione e nell'aggiornamento delle stesse, assicurandone la corretta attuazione tecnica.

136. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 3 e Capitolato Tecnico Generale – par. 6.3 – Definizione di dettaglio del perimetro del CE Si chiede di confermare che la definizione puntuale di (i) perimetro dei sistemi, applicazioni, reti e asset oggetto di ciascun servizio MSS attivato; (ii) processi operativi di dettaglio, regole di ingaggio e workflow di gestione tra Fornitore e Amministrazione; (iii) rischi specifici da presidiare e sorgenti di dati/log da monitorare (per il servizio SOC), avverrà durante la predisposizione della documentazione tecnica relativa all'attivazione del singolo CE (in particolare nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo ex par. 6.3 CT Generale), fermi restando i requisiti minimi del CTS.

Risposta

Si conferma.

137. QUESITO

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 8 bis, Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 6.2 e D.Lgs. 138/2024 – Art. 24, comma 2, lett. d) – Sicurezza della catena di approvvigionamento e adempimenti NIS2/GDPR Con riferimento agli obblighi di sicurezza della catena di approvvigionamento gravanti sull'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 138/2024, nonché alla previsione di cui al par. 6.2 CTS secondo la quale il processo di gestione degli incidenti deve consentire all'Amministrazione il rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 138/2024 (NIS2), dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), dal DPCM 81/2021, dalla Legge

90/2024 e dalle relative norme attuative, si chiede di confermare che tali obblighi non comportano la traslazione automatica al Fornitore – già soggetto NIS2 quale erogatore di servizi TIC B2B ex Allegato I D.Lgs. 138/2024 – di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti nella documentazione di gara e nella normativa NIS2 di diretta applicazione al Fornitore stesso. Resta fermo l'impegno del Fornitore a rispettare la normativa nella parte a sé applicabile e a fornire all'Amministrazione ogni utile supporto tecnico e documentale per il tempestivo assolvimento dei relativi adempimenti.

Risposta

Si conferma. Resta fermo, tuttavia, che il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili alla propria attività e al proprio ruolo, nonché ad adempiere agli obblighi contrattuali di sicurezza, cooperazione, supporto tecnico e documentale, gestione e segnalazione degli incidenti, anche al fine di consentire all'Amministrazione il tempestivo assolvimento degli adempimenti ad essa riferibili ai sensi della normativa NIS2 e delle relative norme attuative.

138. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 11 – Clausola di ampliamento ex art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 Con riferimento alla clausola di ampliamento contrattuale disciplinata al par. 11 CT Generale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede di chiarire: (i) se l'ampliamento possa comportare l'introduzione di figure professionali ulteriori rispetto a quelle previste nell'Appendice "Profili Professionali" del lotto di riferimento e, in caso affermativo, secondo quali criteri e su quale base tariffaria saranno determinati i relativi corrispettivi; (ii) se la facoltà di modificare le modalità di esecuzione ricomprenda anche la possibilità di variare le modalità di erogazione dei servizi (da remoto a on-site/ibrida, ovvero viceversa); (iii) se l'ampliamento possa essere disposto anche successivamente al raggiungimento dell'integrale erosione del massimale contrattuale del lotto; (iv) se l'ampliamento possa avere ad oggetto anche servizi supplementari, oltre ai servizi analoghi, connessi e complementari; (v) di confermare che l'esercizio della facoltà di ampliamento non potrà in alcun caso comportare la modifica dei vincoli di partecipazione e di aggiudicazione tra i lotti, né alterare l'assetto di separazione dei ruoli tra i Fornitori dei Lotti 1-2 e i Fornitori dei Lotti 3-4, come definito al par. 6.1 CT Generale.

Risposta

Con riferimento al quesito *sub* i) e ii), si chiarisce che, come previsto nel Capitolato Tecnico Generale, l'ampliamento riguarda gli ambiti di fornitura previsti nei Capitolati Tecnici Speciali. In ogni caso, la base tariffaria sarà stabilita nell'ambito di attivazione dell'opzione di cui all'art. 120, comma 1, lett. a).

Con riferimento al quesito sub iii), si rimanda a quanto previsto al citato par. 11, secondo cui "l'ampliamento complessivo (da intendersi come l'insieme di tutti gli ampliamenti) non potrà determinare in nessun caso il superamento del valore massimo del lotto".

Con riferimento al quesito *sub* iv), l'ampliamento si intende limitato a quanto espressamente previsto al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico Generale.

Con riferimento al quesito *sub* v), si conferma.

139. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 12 – Rapporti con CSP e Produttori terzi Con riferimento a quanto previsto al par. 12 CT Generale in tema di rapporti tra il Fornitore e i CSP/Produttori terzi coinvolti nell'erogazione dei servizi, si chiede di chiarire: (i) se il Fornitore sia tenuto a formalizzare specifici accordi contrattuali con il CSP/Produttore terzo, precisando l'eventuale contenuto minimo di tali accordi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni; (ii) se il CSP/Produttore terzo debba essere qualificato come subappaltatore o subcontraente ai sensi dell'art. 119, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero come soggetto della catena di approvvigionamento con differente qualificazione contrattuale e, in tale ultimo caso, in base a quale specifica configurazione.

Risposta

Si chiarisce che, con riferimento al quesito sub i), è sufficiente che, in sede di stipula, il Fornitore trasmetta la documentazione richiesta al par. 23.1, lett. e).

Con riferimento al quesito sub ii), si precisa che il rapporto tra Fornitore e CSP/Produttore deve essere ricondotto a quelli previsti dalla contrattualistica pubblica, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

140. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – sez. 6.3.1 – Perimetro normativo NIS Con riferimento all'attuazione del D.Lgs. n. 138/2024 e all'obbligo di indicazione dei requisiti di sicurezza nel Piano dei Fabbisogni, si chiede di confermare che l'Amministrazione dichiarerà nel Piano dei Fabbisogni se è qualificata come soggetto NIS essenziale o importante, quali servizi e sistemi ricadano nel perimetro NIS e quali requisiti specifici debbano essere oggetto di flow-down contrattuale al Fornitore, al fine di consentire un corretto dimensionamento degli obblighi di sicurezza, incident reporting e misure tecniche.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 133.

141. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Generale – sez. 6.3.1 e sez. 13 – Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e CVCN Con riferimento alle condizioni sospensive e risolutive richiamate nel CT Generale e alle categorie previste dal DPCM 30 aprile 2025 e successive modifiche, si chiede di confermare che nel Piano dei Fabbisogni l'Amministrazione chiarirà se l'affidamento riguardi beni, sistemi o servizi ICT rilevanti ai fini del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e se siano previste comunicazioni, verifiche o prescrizioni CVCN/CV, tenuto conto dei relativi impatti su architettura, tempi di esecuzione, collaudo e responsabilità in caso di prescrizioni dell'autorità.

Risposta

Si rimanda a quanto disciplinato al par. 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, in cui è espressamente riportato che "*Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui*

all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio fabbisogno sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 133/2019, l'Amministrazione stessa darà comunicazione dell'intenzione di procedere all'affidamento al Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o ai Centri di Valutazione (CV) istituiti presso il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa. Poiché tali organismi potranno riscontrare la comunicazione dell'Amministrazione prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione prevederà nel Contratto Esecutivo clausole che condizionino, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto medesimo al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o dai CV.".

142. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – sez. 6.2
Con riferimento alla fase di acquisizione e trasmissione delle evidenze digitali prevista al par. 6.2 CTS, si chiede che al Fornitore è richiesta attività di supporto tecnico all'Amministrazione. Si chiede inoltre di confermare che le attività forensi non sono incluse nel perimetro del servizio e che non è prevista la partecipazione del Fornitore in alcun eventuale procedimento anche giudiziale. Si chiede in ogni caso di confermare che in sede di Piano di Fabbisogni l'Amministrazione dovrà indicare quali tool siano richiesti e concordare le modalità di consegna all'Amministrazione che conserverà le evidenze.

Risposta

La documentazione di gara non prevede l'erogazione di servizi di *digital forensics* specialistica né attribuisce al Fornitore compiti propri dell'autorità giudiziaria o la partecipazione, quale parte, ad eventuali procedimenti giudiziari. Resta fermo che, nell'ambito delle attività di gestione degli incidenti, il Fornitore dovrà operare avendo cura di non alterare o compromettere eventuali evidenze digitali, come espressamente previsto dalla documentazione di gara.

143. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 7.4 – Grace Period ed Exit Strategy Con riferimento al grace period di 30 giorni previsto al par. 7.4 CTS al termine di ciascun Contratto Esecutivo, si chiede di confermare che tale periodo ha la sola funzione di garantire all'Amministrazione la messa a disposizione dei dati per il relativo recupero e non comporta alcun obbligo per il Fornitore di proseguire l'erogazione dei servizi Managed Security Services oggetto del contratto. Qualora l'Amministrazione richieda la prosecuzione dell'erogazione dei servizi durante il grace period, si chiede di confermare che tale prosecuzione sarà oggetto di specifica negoziazione tra le Parti e regolata alle condizioni economiche già previste nel Contratto Esecutivo.

Risposta

Si conferma che il grace period non comporta alcun obbligo per il Fornitore di proseguire l'erogazione dei servizi Managed Security Services oggetto del contratto.
Qualora invece l'Amministrazione voglia proseguire l'attività, dovrà attenersi a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalla normativa vigente ratione temporis.

144. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 3.3 (Lx.S2 – Next Generation Firewall), par. 3.14 e par. 7.3-7.4 – Proprietà delle appliance NGFW Con riferimento al servizio di "Next Generation Firewall" (NGFW) di cui al par. 3.3 CTS, remunerato a canone annuale per appliance, e alla possibilità di erogazione in configurazione ibrida o integralmente on-premise ai sensi del par. 3.14 CTS, si chiede di confermare che: (i) le appliance funzionali all'erogazione del servizio, ove installate presso le sedi dell'Amministrazione beneficiaria, restano di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore per l'intera durata del Contratto Esecutivo e al termine dello stesso, senza alcun obbligo di trasferimento della titolarità in favore dell'Amministrazione. In caso contrario, si chiede di indicare a che titolo giuridico e a quali condizioni economiche tali apparati dovranno essere rilasciati alla singola Amministrazione.
Risposta
Si conferma.

145. QUESITO

Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 – par. 4
Con riferimento alle certificazioni richieste nel paragrafo, laddove è previsto che il requisito di certificazione debba essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà l'attività oggetto della certificazione, si chiede di confermare che, in coerenza con i principi di proporzionalità e di *favor partecipationis* per le PMI (artt. 10 e 61 D.Lgs. 36/2023), tale requisito non sia richiesto alle micro, piccole e medie imprese partecipanti in raggruppamento — tenuto conto della loro natura, dimensione ed eventuale recente costituzione — e che sia sufficiente il possesso da parte delle altre imprese del RTI che svolgeranno l'attività certificata.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 89.

146. QUESITO

Rif. Capitolato d'Oneri
Si chiede di confermare che per l'appalto oggetto di gara, non sia da considerare il versamento a Consip S.p.A. di una commissione %, come previsto dal D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296
Risposta
Si conferma.

147. QUESITO

Criterio C22; Cap. 13 CTG (Lx.S12, cat. 18 e 20); Cap. Tecnico Speciale Lotti 1-2 (Lx.S12)
Trattamento del servizio "Supporto specialistico" (Lx.S12) — Il servizio è erogato "a richiesta mediante la messa a disposizione di figure professionali" e dimensionato in giorni/persona per profili professionali, con natura di supporto tecnico-professionale; è associato alle sole categorie 18 e 20 e non comporta la fornitura di una tecnologia di cybersicurezza con produttore, versione, sito produttivo o infrastruttura di erogazione tracciabili secondo i campi minimi della Lista 1 delle Linee Guida ACN. Si chiede di confermare che per tale servizio non sia richiesta alcuna BOM ai fini premiali e che la relativa assenza non pregiudichi il punteggio on/off; in caso contrario, di specificare le modalità di compilazione dei campi minimi in assenza di componenti tecnologici da tracciare.

Risposta

Non si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 6.

148. QUESITO

DOCUMENTO: All. 3 - Schema di Relazione tecnica, § B Criterio tecnico 23 PREMIALITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA NAZIONALE, Pag. 5.
TESTO: “Dichiarazione in conformità all’allegato 16 secondo quanto richiesto nella tabella di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, con riferimento al criterio n. C22”
DOMANDA: Si chiede di confermare che la dichiarazione richiesta ai fini del presente criterio possa essere prodotta in allegato alla Relazione Tecnica e che la stessa non concorra al computo del numero massimo di pagine previsto per la Relazione Tecnica

Risposta

Non si conferma, in quanto è un allegato separato dalla Relazione Tecnica.

149. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri, § 17.1 Criteri di valutazione tecnica, C04, C06÷C15, Pagg 60 a 65.
TESTO: “[…] brand e modalità di erogazione quale Centro Servizi, Public Cloud, Ibrido…”
DOMANDA: Si chiede di confermare che nel caso in cui il servizio sia erogato in parte presso la PA (on premise), nella descrizione della soluzione proposta per i servizi relativi ai criteri di valutazione C04 e C06÷C15, sia corretto indicare quale modalità di erogazione “Ibrido”.

Risposta

Si conferma.

150. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato tecnico speciale Lotto 1 e 2, § 3.2 Lx.S1-Security Operation Center (SOC), Pagg. 8-9.
TESTO 1: “Consentire la raccolta centralizzata attraverso anche canali cifrati di tipo SSL dei log e degli eventi generati da applicazioni e sistemi in rete (Security information Event

Management - SIEM), da sistemi di sicurezza e non gestiti dell'Amministrazione (ad esempio Firewall, Active Directory)."
TESTO 2: "Ogni dispositivo che può essere utilizzato per accedere alla rete e ai suoi dati è considerato un endpoint (ad esempio: dispositivi mobili, computer desktop, workstation, macchine virtuali, dispositivi incorporati, server, stampanti, telecamere, dispositivi Internet of Things)."
DOMANDA: Con riferimento al dimensionamento della piattaforma SIEM a supporto del servizio SOC, si chiede di confermare che nel calcolo del numero degli endpoint gestiti debbano essere considerati anche i sistemi di sicurezza e infrastrutturali (quali ad esempio firewall, Active Directory, proxy, sistemi di rete e analoghe sorgenti di log).
Risposta
Si conferma che nel calcolo del numero degli endpoint gestiti si considerano anche i sistemi infrastrutturali dell'Amministrazione.

151. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato tecnico speciale Lotto 1 e 2, § 3.3 Lx.S2 - Next Generation Firewall (NGFW), Pag. 11.
TESTO: "Prevedere la possibilità di definire da parte della PA un profilo di compliance oggetto di monitoraggio."
DOMANDA: Si chiede di confermare che per "profilo di compliance oggetto di monitoraggio" debba intendersi un insieme di policy e configurazioni di sicurezza definite dall'Amministrazione e monitorate attraverso le funzionalità del servizio NGFW, con produzione di alert e reportistica in caso di scostamenti rispetto ai parametri configurati. In caso di risposta negativa si chiede di chiarire che cosa si intende per profilo di compliance.
Risposta
Si conferma.

152. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, § 3.7 Lx.S6 – Cloud Access Security Broker (CASB), Pag. 16.
TESTO: "Disporre della possibilità di installazione di agent su dispositivo e possibilità di accesso clientless (agentless) via browser per supportare architetture BYOD."
DOMANDA: Si chiede di chiarire se il requisito indicato nel testo faccia riferimento anche ad utenti che si collegano offnet (da una rete esterna da quella aziendale) in modalità clientless, via browser con supporto di architetture BYOD.
Risposta
Si chiarisce che il suddetto requisito si riferisce anche ad utenti che si collegano offnet (da una rete esterna da quella aziendale) in modalità clientless, via browser con supporto di architetture BYOD.

153. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, § 3.7 Lx.S6 – Cloud Access Security Broker (CASB), Pag. 16.
TESTO: “Disporre della capacità di implementare meccanismi di allarmistica configurabili dalla Pubblica Amministrazione, atti a rilevare e segnalare eventi potenzialmente pericolosi quali comportamenti anomali, compromissioni di dispositivi e applicazioni non autorizzate, con la possibilità di estendere i parametri di rilevamento tramite configurazioni future.”
DOMANDA: Si chiede di confermare che la capacità richiesta di implementare meccanismi di allarmistica configurabili dalla Pubblica Amministrazione si intenda come la capacità complessiva della soluzione e che, pertanto, vista la natura Managed dei servizi oggetto di gara l’implementazione dei servizi sia effettuata dal personale tecnico del Fornitore su richiesta dell’Amministrazione. Diversamente si chiede di chiarire il requisito.
Risposta
Si conferma.

154. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, §. 3.8 Lx.S7 – Zero Trust Network Access (ZTNA), Pag. 18.
TESTO: “Disporre della capacità di disporre di un meccanismo di valutazione continua della postura degli endpoint, che consenta la definizione di criteri di valutazione personalizzabili dall’Amministrazione, quali almeno tipo e versione del sistema operativo, tipo e versione del browser, stato di aggiornamento dell'antivirus e geolocalizzazione, con la possibilità di integrare ulteriori parametri di valutazione in base alle esigenze dell’Amministrazione.”
DOMANDA: Si chiede di confermare che il requisito sia inteso come la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di definire criteri di valutazione personalizzabili e di integrare ulteriori parametri di valutazione, mentre, vista la natura Managed dei servizi richiesti, la configurazione sui sistemi dei nuovi criteri sia demandata al personale tecnico del Fornitore. Diversamente si chiede di chiarire il requisito.
Risposta
Si conferma.

155. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, § 3.8 Lx.S7 – Zero Trust Network Access (ZTNA), Pag. 18.
TESTO: “Disporre della capacità sia di installazione di agent su dispositivo, sia della possibilità di accesso clientless (agentless) via browser.”
DOMANDA: Si chiede di chiarire se il requisito indicato nel testo faccia riferimento anche ad utenti che si collegano offnet (da una rete esterna da quella aziendale).
Risposta
Si conferma.

156. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, § 3.11 Lx.S10 - Anti-Advanced Persistent Threat (anti-APT), Pag. 22.
TESTO: “Il servizio di “Anti-Advanced Persistent Threat” (anti-APT) dovrà possedere le seguenti funzionalità/caratteristiche: supportare i Sistemi Operativi più diffusi (Windows 11, 10, 8.1, 7, e le versioni più recenti di macOS, Linux, iOS e Android) e del software Microsoft Office.”
DOMANDA: In riferimento al requisito in Lx.S10 e tenuto conto che:
- per garantire il supporto della funzionalità ai sistemi operativi più diffusi,
- nell'ottica di garantire la più estesa e proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati,
- nell'elenco fornito (Windows 11, 10, 8.1, 7, e le versioni più recenti di macOS, Linux, iOS e Android e del software Microsoft Office) sono citati sistemi operativi che non forniscono un supporto ufficiale all'emulazione,
- con l'intento di garantire che le soluzioni proposte soddisfino il requisito, possedendo adeguate caratteristiche di qualità industriale,
si chiede pertanto di poter considerare l'elenco inserito all'interno del requisito (Windows 11, 10, 8.1, 7, e le versioni più recenti di macOS, Linux, iOS e Android e del software Microsoft Office) come esemplificativo.

Risposta

Non si conferma. Si chiarisce che il requisito deve intendersi riferito ai sistemi operativi e al software indicati nel Capitolato Tecnico Speciale, in quanto rappresentativi delle principali piattaforme rispetto alle quali la soluzione anti-APT deve garantire le funzionalità richieste.
Resta fermo che l’obbligo di supporto trova applicazione nei limiti della disponibilità del supporto ufficiale da parte del relativo produttore. Pertanto, qualora una specifica versione di sistema operativo o di software non sia più supportata dal produttore, tale circostanza non sarà considerata causa di non conformità al requisito. Si chiarisce che tale non conformità sarà oggetto di verifica in sede di collaudo funzionale ai sensi del par. 9.1 del Capitolato Tecnico Speciale.

157. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, § 3.11 Lx.S10 - Anti-Advanced Persistent Threat (anti-APT), Pag. 22.
TESTO: “Il servizio di “Anti-Advanced Persistent Threat” (anti-APT) dovrà possedere le seguenti funzionalità/caratteristiche:
[…]
Permettere di creare regole di rilevazione personalizzate attraverso YARA e SIGMA Rules.”
DOMANDA: In merito al requisito in Lx.S10 che prevede la creazione di regole personalizzate tramite YARA e SIGMA rules, si fa presente che il supporto delle SIGMA rules viene comunemente implementato nell’ambito delle componenti di servizio dedicate alla correlazione dei log come, a titolo d’esempio, infrastrutture SIEM/XDR. Si chiede di confermare, fermo restando il pieno supporto della funzionalità, se la stessa possa essere erogata integrando il servizio ANTI-APT con le suddette componenti.

Risposta

Si conferma.

158. QUESITO

DOCUMENTO: All._4_-_Altre_dichiarazioni.pdf, § 7, Pagg. 3-4.
TESTO: “DICHIARA che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
¨ non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;
oppure
¨ si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l’uso degli stessi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).”
DOMANDA: In merito all’obbligo di dichiarare l’eventuale utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si chiede di confermare che tale dichiarazione non sia applicabile alle funzionalità native o integrate in prodotti commerciali di terze parti inclusi nella BOM, quali, a titolo esemplificativo, motori di correlazione SIEM, moduli UEBA o playbook SOAR forniti da primari Vendor di mercato.
Risposta
Non si conferma.

159. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato d’oneri, § 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, Pag. 62-63.
TESTO: “SOLUZIONE PROPOSTA PER IL SERVIZIO “SECURE E-MAIL GATEWAY” (SEG)
Il Concorrente dovrà descrivere la proposta con evidenza tecnologie di cyber sicurezza (brand e modalità di erogazione quale Centro Servizi, Public Cloud, Ibrido) impiegate per erogare il servizio di “Secure E-mail Gateway” (di cui al par. 3.5 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2), con particolare riferimento alla interoperabilità tecnologica/di processo con i servizi della fornitura ed in particolare con il servizio SOC, alle tecniche di identificazione di immagini potenzialmente dannose (ad esempio contenuti pornografici) e di identificazione di testo nascosto all'interno di immagini presenti nelle e-mail.
La valutazione si baserà sulla completezza della soluzione di SEG complessivamente intesa e quindi comprensiva di tutti gli elementi sopra indicati, nonché sulla capacità della soluzione medesima di garantire protezione da minacce esterne provenienti via e-mail e relativo contrasto, nell’ambito dello specifico contesto della Pubblica Amministrazione Centrale.”
DOMANDA: si chiede di confermare che il richiamo al “par. 3.5 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2” debba intendersi riferito al par. 3.6 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, in quanto il par. 3.5 disciplina il servizio Lx.S4 – Secure Web Gateway (SWG), mentre il par. 3.6 disciplina il servizio Lx.S5 – Secure E-Mail Gateway (SEG).
Risposta
Si conferma, trattasi di refuso.

160. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato d'oneri, § 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, Pag. 63.
TESTO: "SOLUZIONE PROPOSTA PER IL SERVIZIO "SECURE WEB GATEWAY" (SWG)
Il Concorrente dovrà descrivere la proposta con evidenza delle tecnologie di cyber sicurezza (brand e modalità di erogazione quale Centro Servizi, Public Cloud, Ibrido) impiegate per erogare il servizio di "Secure Web Gateway" (di cui al par. 3.6 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2), con particolare riferimento alla interoperabilità tecnologica/di processo con i servizi della fornitura ed in particolare con il servizio SOC, alle tecniche di file reputation che permettono l'identificazione e protezione dai malware attraverso la valutazione della reputazione del file e alle tecniche di filtraggio dei contenuti video.
La valutazione si baserà sulla completezza della soluzione di SWG, complessivamente intesa e quindi comprensiva di tutti gli elementi sopra indicati, nonché sulla capacità della soluzione medesima di garantire protezione da minacce esterne provenienti via web e relativo contrasto, nell'ambito dello specifico contesto della Pubblica Amministrazione Centrale."
DOMANDA: si chiede di confermare che il richiamo al "par. 3.6 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2» debba intendersi riferito al par. 3.5 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, in quanto il par. 3.6 disciplina il servizio Lx.S5 – Secure E-Mail Gateway (SEG), mentre il par. 3.5 disciplina il servizio Lx.S4 – Secure Web Gateway (SWG).
Risposta
Si conferma, trattasi di refuso.

161. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Generale, § 12.1. Qualificazione/Adeguamento, Pagg. 41-42.
TESTO: "[…] Gli obblighi di comunicazione di cui sopra sono applicabili a ciascun servizio cloud di cui al precedente paragrafo 6.2."
DOMANDA: Con riferimento al §12.1 "Qualificazione/Adeguamento", si chiede di indicare il corretto riferimento al paragrafo richiamato nel TESTO sopra riportato "Gli obblighi di comunicazione di cui sopra sono applicabili a ciascun servizio cloud di cui al precedente paragrafo 6.2", in quanto il paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico Generale risulta disciplinare le modalità di adesione ai lotti dell'Accordo Quadro e non sembra individuare specifici servizi cloud.
Risposta
Si precisa che il riferimento è al par. 12 del Capitolato Tecnico Generale.

162. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato Tecnico Generale | Par. 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
TESTO: "i Managed Security Services, di cui ai Lotti 1 e 2, saranno erogati da remoto in modalità continuativa attraverso i Centri Servizi del Fornitore, ad eccezione del servizio di supporto specialistico che potrà essere erogato anche in modalità on-site presso le sedi

indicate dall'Amministrazione"
DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato tecnico speciale Lotti 1 e 2 | Par. 7.2 Modalità di attivazione dei servizi
TESTO: "In relazione ad eventuali attività di installazione (e successiva manutenzione) presso le sedi dell'Amministrazione (ad esempio installazione di appliance), il Fornitore dovrà obbligatoriamente definire, congiuntamente con l'Amministrazione contraente, il piano di installazione/manutenzione dei servizi, che dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi […]"
DOMANDA: Il Capitolato Tecnico Generale specifica la modalità di erogazione on-site solo per i servizi di supporto specialistico, mentre il paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico speciale Lotti 1 e 2 disciplina, prevedendole, eventuali attività di installazione/manutenzione presso le sedi dell'Amministrazione (ad esempio per la installazione di appliance).
Si chiede pertanto di confermare che sia consentito erogare i Managed Security Services richiesti dal Capitolato Tecnico Speciale da remoto, con l'eventuale ausilio di appliance installate on-site presso sedi dell'Amministrazione laddove siano ritenute necessarie.
Risposta
Si conferma.

163. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato tecnico speciale Lotti 1 e 2 | Par. 3.2 Lx.S1 - Security Operation Center (SOC)
TESTO: "Il servizio di "Security Operation Center" (SOC) è il centro da cui vengono forniti i servizi H24 alle Amministrazioni mirato a garantire la corretta operatività dei sistemi attraverso la identificazione, gestione, mitigazione e risoluzione di attacchi informatici che possano compromettere la funzionalità dei sistemi dell'Amministrazione. La sua finalità principale è:
- gestire e monitorare i servizi di sicurezza oggetto di fornitura.
- collezionare ed analizzare la reportistica e i log assegnando la priorità ai processi di risoluzione e/o mitigazione delle minacce"
DOMANDA: si chiede di confermare che rientrano nel perimetro di competenza del Fornitore per l'erogazione del servizio SOC esclusivamente i sistemi/servizi forniti nell'ambito del presente Accordo Quadro.
Risposta
Non si conferma. Rientrano nel perimetro di competenza del Fornitore per l'erogazione del servizio SOC non solo i sistemi/servizi forniti nell'ambito del presente Accordo Quadro ma anche tutti i sistemi IP che l'Amministrazione intende sottoporre alle attività di competenza del SOC.

164. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 | paragrafi 3.3 – 3.4 -3.5 – 3.7 – 3.8
TESTO: "Prevedere la trasmissione di eventi e log alla funzionalità di SIEM del servizio SOC oggetto di fornitura o ad altro strumento di raccolta log, ove disponibile, dell'Amministrazione."
DOMANDA: Si chiede di confermare che, nel caso in cui l'Amministrazione richieda la

trasmissione di eventi e log verso strumenti propri o di terze parti, le attività di integrazione debbano avvenire attraverso il ricorso al servizio “Lx.S15 - Servizi specialistici”.

Risposta

Si conferma.

165. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 | paragrafi 3.3 – 3.4 -3.5 – 3.7 – 3.8
TESTO: “Prevedere la trasmissione di eventi e log alla funzionalità di SIEM del servizio SOC oggetto di fornitura o ad altro strumento di raccolta log, ove disponibile, dell’Amministrazione.”
DOMANDA: Si chiede di chiarire se la trasmissione di eventi e log al SIEM del servizio SOC oggetto di fornitura sia richiesto esclusivamente per i servizi indicati nei paragrafi 3.3 (NGFW), 3.4 (WAAP), 3.5 (SEG), 3.7 (CASB) e 3.8 (ZTNA), ove è espressamente presente il testo suddetto, oppure tale requisito si intende applicabile anche ai servizi SEG (par. 3.6), EPP (par. 3.9), SPP (par. 3.10), anti-APT (par. 3.11).

Risposta

Si chiarisce che l’obbligo di prevedere la trasmissione di eventi e log alla funzionalità di SIEM del servizio SOC oggetto di fornitura o ad altro strumento di raccolta log dell’Amministrazione trova applicazione nei casi in cui tale requisito sia espressamente previsto tra le caratteristiche tecnico-funzionali del singolo servizio. Resta fermo che, qualora la soluzione proposta per ulteriori servizi preveda nativamente la disponibilità e l’esportazione di eventi e log verso il SIEM del servizio SOC o verso strumenti di raccolta log dell’Amministrazione, tale caratteristica potrà essere valorizzata nell’ambito della soluzione tecnica proposta.

166. QUESITO

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 | paragrafi 3.3 – 3.4 -3.5 – 3.7 – 3.8
TESTO: “Prevedere la trasmissione di eventi e log alla funzionalità di SIEM del servizio SOC oggetto di fornitura o ad altro strumento di raccolta log, ove disponibile, dell’Amministrazione.”
DOMANDA: per tutti i servizi in oggetto (ed eventualmente gli ulteriori servizi in funzione della risposta al precedente quesito) per i quali è richiesta la trasmissione di eventi e log alla funzionalità di SIEM del servizio SOC oggetto di fornitura, si chiede di confermare che la retention da prevedere è pari a 6 mesi.

Risposta

Si conferma.

167. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato d’oneri – Par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Criterio C05BIS
DOMANDA: Con riferimento al criterio di valutazione C05BIS ("Coinvolgimento di PMI innovative/ Startup innovative/Imprese di nuova costituzione") di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri (pag. 61 per il Lotto 1 e pag. 70 per il Lotto 2), si rileva una potenziale contraddizione testuale in merito alla categoria di operatori economici la cui partecipazione è

oggetto di premialità.
In particolare, si osserva che:
1. L'intestazione del criterio e il punto (i) della descrizione della valutazione citano testualmente le "PMI innovative".
2. Tuttavia, nel corpo del primo periodo ("...ciascuna PMI e/o imprese di nuova costituzione..."), nel secondo periodo relativo alle percentuali di esecuzione ("...ivi comprese le PMI/Imprese di nuova costituzione...") e nell'impegno vincolante finale ("...garantire... alle PMI/Imprese di nuova costituzione..."), il Capitolato utilizza il termine generico "PMI", omettendo il riferimento al carattere di "innovatività".
Considerato che lo status di "PMI" (ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e dell'Allegato I.1 del Codice) è giuridicamente e sostanzialmente distinto da quello di "PMI innovativa" (iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese), si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico per il criterio C05BIS, sia considerato valido il coinvolgimento di qualsiasi Piccola e Media Impresa (PMI generica) ovvero se la premialità sia riservata esclusivamente alle PMI in possesso della qualifica di "innovativa".

Risposta

Si rimanda al punto D) dell'Errata Corrige.

168. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato d'oneri – Par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Criterio C05BIS
DOMANDA: Con riferimento al criterio di valutazione C05BIS ("Coinvolgimento di PMI innovative/ Startup innovative/Imprese di nuova costituzione") di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri (pag. 61 per il Lotto 1 e pag. 70 per il Lotto 2), si chiede di chiarire se, ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale, le PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione:
a) dovranno partecipare direttamente alla gara (come imprese singole o come membri del RTI concorrente) o come ausiliarie del Concorrente oppure
b) saranno prese in considerazione anche forme di coinvolgimento indirette (quali, ad esempio, accordi commerciali, accordi di partnership, offerte specifiche delle PMI innovative/ Startup innovative/Imprese di nuova costituzione al Concorrente per la gara in oggetto, etc).

Risposta

Si rimanda al punto D) dell'Errata Corrige.

169. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato Tecnico Generale (ID 2737), par. 1.2, 6.3.1 e 6.3.3; ID 2737 – Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2
DOMANDA: Con riferimento ai documenti sopra richiamati, si osserva quanto segue.
Nelle 'Definizioni' (par. 1.2) del Capitolato Tecnico Generale e al punto i) dell'art. 1 dello Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2, il Contratto Esecutivo è definito come il contratto 'costituito dall'Ordine di Fornitura inviato a Sistema e dai rispettivi allegati'.

Al paragrafo 6.3.3 del medesimo documento, viene confermato che i singoli Contratti Esecutivi si perfezionano con la ricezione da parte del Fornitore dell'Ordine di Fornitura.
Tuttavia, ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.3 dello stesso Capitolato, si fa riferimento alla facoltà per l'Amministrazione di allegare alla RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura) un 'ulteriore documento di contratto, eventualmente redatto sulla base dello 'schema di contratto messo a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito dell'apposito KIT'.
Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di predisporre l'ulteriore documento di contratto opzionale, l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema — unitamente al Piano dei Fabbisogni, al Piano Operativo approvato e all'eventuale atto di nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento Dati Personali — costituisce di per sé il Contratto Esecutivo completo a tutti gli effetti di legge.

Risposta

Si conferma.

170. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato d'oneri – 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE e Request.xml
TESTO: "Per i lotti 1 e 2: esecuzione negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura di servizi di sicurezza ICT analoghi a quelli dei Lotti 1 e 2 di importo pari ad almeno € 3.000.000,00; potranno essere presentati fino ad un massimo di 3 contratti. Per servizi di sicurezza ICT analoghi a quelli dei Lotti 1 e 2 si intendono uno o più dei servizi indicati nel rispettivo Capitolato Tecnico Speciale".
DOMANDA: Si chiede di confermare che il requisito di cui al par. 6.3 possa essere soddisfatto anche con una unica referenza (un contratto) di importo pari ad almeno € 3.000.000,00.
In caso affermativo, si chiede conferma che quanto riportato nel Request.xml sezione C – Capacità tecniche e professionali "Numero minimo di referenze: 3" sia un refuso.

Risposta

Si conferma ad entrambi i quesiti.

171. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 - Capitolato d'Oneri, par. 6.3 (pag. 32), par. 6.5 (pag. 34) e par. 14.3 (pag. 52).
TESTO: "Per i lotti 1 e 2: esecuzione negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura di servizi di sicurezza ICT analoghi a quelli dei Lotti 1 e 2 di importo pari ad almeno € 3.000.000,00"
[…]
"Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 richiesto deve essere posseduto dal RTI nel complesso"
[…]
"Parte IV – Criteri di selezione [...] la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al precedente paragrafo 6.3".

DOMANDA: Si chiede di confermare che, nel caso in cui l'esecuzione dei servizi analoghi sia posseduto dal RTI nel suo complesso (ai sensi del par. 6.5 del Capitolato d'Oneri), ciascuna impresa costituente il raggruppamento potrà dichiarare nella specifica sezione del DGUE (Parte IV, Sezione C) nel campo "Descrizione referenza" la dicitura "servizi analoghi" e, nel campo "Valore complessivo", l'importo complessivo di € 3.000.000,00 (da intendersi come posseduto dal RTI nel suo complesso), senza indicare ulteriori dettagli sulle referenze, potendo poi comprovare il requisito con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri al par. 6.3 mediante le referenze possedute anche di un solo componente del RTI.

Risposta

Si conferma che nel campo referenza può essere utilizzata la dicitura 'servizi analoghi'. Resta fermo che ciascun componente del RTI deve dichiarare nel DGUE il possesso del requisito in misura corrispondente alla propria situazione soggettiva e non può limitarsi a dichiarare il valore complessivamente posseduto dal raggruppamento. Si veda altresì la risposta al successivo quesito n. 173.

172. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 - Capitolato d'Oneri, par. 6.2 (pag. 31), par. 6.4 (pag. 33), par. 6.5 (pag. 34) e par. 14.3 (pag. 52).

TESTO: "Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a: Lotto 1: € 40.000.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: € 27.000.000,00 IVA esclusa"

[…]

"dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta"

[…]

"Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 6.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso"

[…]

"Parte IV – Criteri di selezione [...] la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2".

DOMANDA: Si chiede di confermare che, per la partecipazione ai Lotti 1 e 2, nel caso in cui il possesso del requisito relativo al fatturato globale sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso (ai sensi del par. 6.5 del Capitolato d'Oneri), ciascuna impresa costituente il raggruppamento potrà dichiarare nella specifica sezione del DGUE (Parte IV, Sezione B) nei campi "valore del requisito" per entrambi i Lotti 1 e 2 l'importo pari a 40.000.000 EUR (da intendersi come posseduto dal RTI nel suo complesso), potendo successivamente comprovare il requisito con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri al par. 6.2 anche con il fatturato globale di una sola impresa appartenente al RTI.

Risposta

Fermo restando che il possesso del requisito è richiesto in capo al RTI nel suo complesso, la dichiarazione di ogni impresa del RTI dovrà rispecchiare la propria specifica situazione rispetto al requisito. Si veda altresì la risposta al successivo quesito n. 173.

173. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 - All. 4 - Altre dichiarazioni, punto 10, pag. 5; Capitolato d'Oneri, par. 6.5, pag. 34.
DOMANDA: Si chiede di confermare che, qualora il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (par. 6.2) e tecnico-professionale (par. 6.3) siano soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso ai sensi del par. 6.5 del Capitolato d'Oneri e tutti i componenti abbiano indicato nel DGUE gli stessi requisiti minimi posseduti dal RTI nel suo complesso, la mandataria, in caso di partecipazione ai Lotti 1 e 2, potrà compilare il punto 10 dell'Allegato 4 riportando il valore complessivo del requisito riferito all'intero RTI (pari ad € 40.000.000,00 per il fatturato globale e a € 3.000.000,00 per i servizi analoghi), in coerenza con quanto indicato nel DGUE di ciascun componente del RTI, senza dover necessariamente elencare tutti i componenti del RTI stesso.
Risposta
Non si conferma. Si rappresenta che il punto 10 dell'Allegato 4 ("Altre dichiarazioni") prevede espressamente che, nel caso di RTI/Consorzio ordinario, la mandataria indichi i requisiti di tutte le imprese mandanti, riportando le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione così come rese nel DGUE. Pertanto, fermo restando che, ai sensi del paragrafo 6.5 del Capitolato d'Oneri, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, ai fini della compilazione del punto 10 dell'Allegato 4 la mandataria è tenuta a riportare le dichiarazioni relative ai requisiti posseduti dai singoli componenti del RTI, in coerenza con quanto dichiarato nei rispettivi DGUE.

174. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – All. 4 – Altre Dichiarazioni punto 6
DOMANDA: con riferimento al punto 6 dell'Allegato 4 ('Altre dichiarazioni'), si osserva che il concorrente è tenuto a dichiarare se si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell'offerta tecnica, attestando il rispetto del Regolamento UE 2024/1689 e della Legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).
Considerato che la citata Legge n. 132/2025 reca disposizioni eterogenee che spaziano dalla ricerca scientifica alla disciplina di settori specifici (sanitario, lavoro, attività giudiziaria, ecc), si chiede di chiarire quali siano gli obblighi previsti in capo al Concorrente in merito alle leggi/normative richiamate al punto 6 dell'Allegato 4 e per i quali viene richiesto al Concorrente di sottoscrivere la dichiarazione di essersi avvalso o meno di sistemi di intelligenza artificiale per la specifica attività di redazione dell'offerta tecnica.
Risposta
La dichiarazione contenuta nell'Allegato 4 attiene all'utilizzo di sistemi di AI nella predisposizione dell'offerta tecnica per la presente iniziativa.

175. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato d'oneri – 23.3 POLIZZA ASSICURATIVA e Allegato 17 – Condizioni di Assicurazione

DOMANDA: si chiede di confermare che, qualora l'Aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascun componente del RTI potrà utilizzare, laddove disponibili, le proprie polizze assicurative in corso a condizione che rispettino le coperture previste nell'Allegato 17, senza che sia necessario produrre una nuova polizza che abbia come assicurato l'RTI aggiudicatario o aggiornare le polizze esistenti al fine di ricomprendere tutte le società del Raggruppamento tra gli assicurati.

Risposta

Si premette che, in caso di partecipazione in RTI, dovrà essere preferibilmente presentata una polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia che assicura la mandataria, dalla quale risulti l'impegno dell'Assicuratore a rispondere in solido anche per tutti gli altri componenti del RTI, per l'intera esecuzione dell'appalto. In alternativa, è ammessa la presentazione di polizze assicurative separate da parte dei singoli componenti del RTI, purché la copertura complessiva risulti conforme ai massimali e alle condizioni richieste e garantisca l'Amministrazione per la quota parte del rischio di competenza di ciascun operatore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'art. 1910 del Codice Civile, in base al quale, qualora per il medesimo rischio siano stipulate più assicurazioni, l'assicurato è tenuto a darne comunicazione a ciascun assicuratore. Fermo restando quanto sopra, come previsto al paragrafo 23.3 del Capitolato d'Oneri, potranno essere prodotte (in alternativa alla polizza contratta specificatamente per l'appalto e/o al documento integrale di polizza):

- "*una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 17 al presente Capitolato d'Oneri*";
- "*un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 17 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza".*

176. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2 – Par. 4.1 e Par. 4.2

TESTO par. 4.1: "*Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione, realizzazione e/o erogazione di servizi di sicurezza*."

TESTO par. 4.2: "*Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 27001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: Servizi di Sicurezza e/o, Cloud e/o Sicurezza delle Informazioni."*

DOMANDA: Con riferimento ai 'Requisiti di Esecuzione' descritti al Capitolo 4 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, si osserva una differente e specifica formulazione tra l'ambito richiesto per la certificazione ISO 9001 e quello per la ISO 27001:

1. Per la ISO 9001 (par. 4.1), la stazione appaltante ha esplicitamente vincolato la pertinenza alla 'progettazione, realizzazione e/o erogazione di servizi di sicurezza'.
2. Per la ISO 27001 (par. 4.2), l'ambito di attività indicato risulta più ampio, includendo l'opzione “e/o Cloud” 'e/o Sicurezza delle Informazioni'.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se l'introduzione della dicitura 'e/o Sicurezza delle Informazioni' nel par. 4.2 del CTS corrente — in assenza della più restrittiva dicitura utilizzata per la ISO 9001 — sia volta a considerare idoneo, ai fini della comprova del requisito, un certificato ISO 27001 il cui ambito (*scope*) sia quello standard definito dalla norma stessa (ovvero 'Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni' o 'Information Security Management System'), indipendentemente dalla presenza di un esplicito riferimento ai 'servizi di sicurezza' e/o ai servizi “Cloud” nella descrizione dello scopo del certificato."

Risposta

Si conferma.

177. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2 – Par. 4.1 e Par. 4.2

DOMANDA: "Con riferimento ai 'Requisiti di Esecuzione' previsti al Capitolo 4 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, si osserva quanto segue:

· Al paragrafo 4.2 (ISO 27001), viene esplicitamente chiarito che, in caso di RTI o Consorzi, il requisito deve essere posseduto dalle imprese che svolgeranno i servizi Managed Security Services, con la dicitura '(con esclusione quindi dei servizi di supporto specialistico)'

· Al paragrafo 4.1 (ISO 9001), non compare l'esplicita clausola di esclusione per i servizi di supporto specialistico presente invece per la ISO 27001

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che, in analogia a quanto previsto per la ISO 27001 e in coerenza con i precedenti orientamenti di codesta spettabile Stazione Appaltante (gara ID 2296), anche per il requisito di esecuzione inerente il possesso della ISO 9001 siano esclusi i servizi di supporto specialistico (Lx.S12). Pertanto, nell'ambito di un RTI/Consorzio, tale requisito non deve essere obbligatoriamente posseduto dalle imprese che svolgeranno esclusivamente il servizio Lx.S12.

Risposta

Non si conferma.

178. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 - Allegato 4 – Altre dichiarazioni

DOMANDA: si chiede di confermare, in caso di RTI costituendo, le dichiarazioni rese dalla mandataria per i punti dal 6 al 12 sono rese per conto del RTI e non della sola mandataria.

Risposta

Con riferimento al quesito, si precisa che, in caso di RTI costituendo, l’Allegato 4 – Altre dichiarazioni deve essere reso e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

179. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 - Allegato 1 - Domanda di Partecipazione
TESTO:
- DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo
Oppure
- DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano_____.
DOMANDA: si chiede di confermare che, nel caso in cui il Concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

Risposta

Si conferma e si evidenzia che, in ogni caso, il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà avvalersi di soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) previa autorizzazione da parte della PA e sempre a condizione che siano rispettate le garanzie previste dal Regolamento UE/2016/679. Si precisa inoltre che l'Amministrazione potrà, nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, indicare le modalità operative con le quali il Fornitore dovrà comunicare eventuali successive modifiche dei subresponsabili di cui intende avvalersi.

180. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato d'Oneri | Par. 8 SUBAPPALTO
DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto e con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, possano essere impiegate, anche in via alternativa, figure professionali apicali o operative di altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario del concorrente in virtù di accordi infragruppo, senza che tale impiego si configuri come subappalto.

Risposta

L'impiego da parte dell'esecutore, nell'erogazione delle prestazioni contrattualizzate, di figure professionali provenienti da distinte società del medesimo Gruppo appare possibile nella

misura in cui avvenga nel rispetto delle previsioni giuslavoristiche applicabili.

181. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato d'Oneri | Par. 8 SUBAPPALTO
DOMANDA: Si chiede di confermare che un Operatore Economico (OE) possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dallo stesso OE controllata, soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del predetto OE (attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società controllata dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto OE della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate.
Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il predetto OE e la società controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto.
Risposta
Si conferma che, ai fini della esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico potrà avvalersi di una società "dedicata", purché, da un lato, la titolarità dell'Accordo Quadro permanga in capo al predetto operatore e, dall'altro lato, la società "dedicata", per l'intera durata del menzionato Accordo Quadro, risulti sempre partecipata dal Fornitore medesimo, rimanga sottoposta alla direzione e al controllo dello stesso, soggiaccia alle sue direttive operative ed organizzative ed agisca in assenza di qualsivoglia profilo di autonomia, diversamente configurandosi un'ipotesi di subappalto.
Si precisa, altresì, che, ove l'operatore economico si avvalga di una società "dedicata" nei limiti sopra chiariti, si procederà alla verifica in capo a quest'ultima del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al par. 5 del Capitolato d'Oneri.
Si precisa, infine, che l'operatore economico aggiudicatario resta responsabile integralmente delle prestazioni contrattuali e con la società "dedicata" di cui esso eventualmente si avvale è responsabile in solido della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del/i Contratto/i Esecutivi in cui quest'ultima svolge un ruolo attivo.

182. QUESITO

DOCUMENTO: ID 2737 – Capitolato Tecnico Generale | Par. 8.1 Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)
TESTO: "*Per ciascun Accordo Quadro e per ogni singolo Contratto esecutivo, il Fornitore dovrà indicare un Responsabile unico delle attività contrattuali (di seguito per brevità anche RUAC). Per tutti i Lotti, il profilo professionale minimo per la figura del RUAC, dovrà corrispondere al profilo Security Principal presente nell'appendice 2 al Capitolato tecnico speciale Lotti 3 e 4*.
[…]
"Il RUAC, dovrà avere una qualifica dirigenziale, con poteri di firma tali da impegnare in maniera esecutiva l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti, rispettivamente, di Consip o

dell'Amministrazione, a seconda che si tratti di RUAC dell'Accordo Quadro o di RUAC del Contratto Esecutivo"

DOMANDA: Il RUAC dell'AQ ha il compito di interagire, oltre che con Consip, anche con AGID nell'ambito delle attività in capo all'Organismo di Coordinamento e di Controllo, che prevedono, tra l'altro, la condivisione di tematiche inerenti l'evoluzione tecnologica, i trend di digitalizzazione sul mercato dei servizi oggetto del contratto, nonché con eventuali proposte di evoluzione e/o adeguamento dei servizi stessi finalizzati alla direzione strategica della trasformazione digitale della PA Italiana. Il RUAC dell'AQ deve inoltre avere poteri di firma tali da impegnare in maniera esecutiva il Concorrente nei confronti di Consip. Tutto ciò configura, nell'ambito delle aziende partecipanti alla gara, una figura con ruolo di rappresentanza dell'impresa, ruolo coperto tipicamente da un Responsabile Commerciale coadiuvato, laddove necessario, da figure tecniche con le competenze tecniche e le certificazioni specifiche quali quelle richieste per il profilo del Security Principal (Certified Information Security Manager (CISM) e/o Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) e/o CompTIA Security+ e/o CompTIA CASP).

a) Per le motivazioni suddette, si chiede di confermare che il ruolo di RUAC dell'Accordo Quadro possa essere ricoperto da un responsabile commerciale (dirigente o quadro direttivo con poteri di firma), che non necessariamente dovrà possedere le caratteristiche previste per la figura del *Security Principal*

b) Per le analoghe motivazioni e previo accordo con l'Amministrazione Contraente, si chiede di confermare che anche il RUAC CE, deputato a rappresentare l'operatore economico e a gestire i rapporti con l'AC, possa essere un Responsabile Commerciale con qualifica da quadro direttivo o dirigenziale e appositi poteri di firma, non necessariamente in possesso delle caratteristiche previste per la figura del *Security Principal*.

Risposta

Si veda il punto A) dell'Errata Corrige.

183. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 - Rif § 3.3 – Lx.S15 Motivazione: il titolo del servizio richiama in modo ampio i "processi cyber", ma la descrizione delle attività appare focalizzata sui processi e sulle procedure operative connesse alla gestione degli incidenti informatici, quali incident response, gestione log/eventi, analisi incidenti, forensic, escalation, comunicazioni verso ACN/CSIRT/Polizia Giudiziaria e raccomandazioni post-incidente. Occorre quindi confermare che il perimetro del servizio non si estenda alla definizione generale di tutti i processi cyber dell'Amministrazione. 1) Si chiede di confermare che, con riferimento al servizio Lx.S15 – Supporto alla definizione dei processi cyber, la corretta interpretazione della previsione sia che il servizio abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il supporto alla definizione, formalizzazione, aggiornamento e miglioramento dei processi e delle procedure operative legati alla gestione degli incidenti informatici. 2) In particolare, si chiede di confermare che rientrino in tale perimetro esclusivamente le attività relative a incident management, incident response, gestione log/eventi ai fini di detection, analisi e triage degli incidenti, attività forensic, escalation, comunicazioni/notifiche verso ACN, CSIRT e Polizia Giudiziaria, nonché

post-incident review e raccomandazioni conseguenti.

Risposta

In riferimento al quesito 1) si conferma che il servizio Lx.S15 – Supporto alla definizione dei processi cyber è prevalentemente finalizzato al supporto metodologico, organizzativo e procedurale dell'Amministrazione nella definizione, formalizzazione, aggiornamento e miglioramento dei processi e delle procedure operative relativi alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica. In tale ambito rientrano, tra le altre, attività concernenti l'incident management, l'incident response, la gestione e l'analisi di log ed eventi ai fini della rilevazione e gestione degli incidenti, le attività di analisi forense, i processi di escalation, le comunicazioni verso i soggetti istituzionali competenti e le attività di post-incident review.

In riferimento al quesito 2) non si conferma. Come previsto dal Capitolato Tecnico Speciale, il servizio comprende anche il supporto alla definizione e all'evoluzione di processi, procedure e modalità operative connesse al monitoraggio della sicurezza, alla gestione dei log, alla progettazione e tuning dei sistemi di rilevazione, nonché agli aspetti organizzativi e di coordinamento collegati ai processi cyber oggetto del servizio.

184. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 Rif. § 3.4 – Lx. S16 Motivazione: Per il servizio Lx. S16 è prevista la messa a disposizione di una piattaforma di Risk Management senza oneri aggiuntivi; occorre delimitare gli elementi inclusi e gli obblighi a fine servizio. Si chiede di confermare che, con riferimento alla piattaforma di Risk Management prevista per il servizio Lx.S16, la messa a disposizione "senza oneri aggiuntivi" comprenda, per la durata del Contratto Esecutivo, licenze d'uso, utenze, configurazione, manutenzione, hosting, conservazione dei dati e accesso da parte dell'Amministrazione, e che, al termine del servizio, l'obbligo del Fornitore sia limitato alla restituzione/esportazione dei dati e dei deliverable concordati, senza obbligo di mantenere attiva la piattaforma oltre la durata contrattuale ai soli fini di consultazione.

Risposta

Si conferma.

185. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale / Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4; Rif. CTG § 12; CTS § 4.3 Motivazione: Nel caso di erogazione di una soluzione SaaS ospitata su infrastruttura cloud di terzi, il Fornitore/SaaS provider non gestisce direttamente data center, infrastrutture fisiche e servizi infrastrutturali sottostanti e potrebbe non disporre di una certificazione DNSH autonoma riferita alla sola componente applicativa SaaS. Occorre quindi confermare che le evidenze DNSH siano riferite all'infrastruttura cloud effettivamente utilizzata per l'erogazione del servizio, anche quando gestita da hyperscaler o cloud provider qualificato. Si chiede di confermare che, in caso di utilizzo di soluzioni SaaS/cloud a supporto dei servizi dei Lotti 3 e 4, la corretta interpretazione delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH sia che le evidenze debbano essere prodotte con riferimento alle infrastrutture cloud sottostanti

effettivamente utilizzate per l'erogazione della soluzione SaaS, ivi inclusi hyperscaler, cloud provider e data center, e non mediante una certificazione DNSH autonoma riferita alla sola componente applicativa SaaS. Si chiede altresì di confermare che, ove tali infrastrutture siano gestite da terzi, sia sufficiente produrre le certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altra documentazione resa disponibile dal relativo cloud provider/hyperscaler qualificato, senza obbligo per il Fornitore SaaS di ottenere una separata certificazione DNSH riferita alla propria soluzione applicativa.

Risposta

Come si evince dal tenore della documentazione allegata alla Circolare RGS 22 del 2024, i requisiti di cui alla Scheda 6 riguardano i centri dati, le sale server e comunque i data center legati ai servizi di hosting e cloud. Ne consegue che, nel caso di soluzioni SaaS erogate tramite infrastrutture cloud di terzi, la conformità ai requisiti DNSH potrà essere comprovata mediante la documentazione, le certificazioni, le attestazioni o le dichiarazioni relative alle infrastrutture e ai servizi sottostanti effettivamente utilizzati per l'erogazione della soluzione. Resta fermo che il Fornitore è responsabile della conformità della soluzione offerta ai requisiti previsti dalla documentazione di gara.

186. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 Rif.§ 3; § 3.12 Motivazione: I servizi dei Lotti 3 e 4 sono descritti come prevalentemente on-site, ma il CTS disciplina anche modalità ibrida o on-premise; occorre confermare la possibilità di erogazione remota o ibrida ove compatibile. Si chiede di confermare che, ferma restando la modalità on-site quale modalità principale ove richiesta dall'Amministrazione, i servizi dei Lotti 3 e 4 possano essere erogati anche da remoto o in modalità ibrida quando ciò sia compatibile con la natura delle attività e con le esigenze dell'Amministrazione, e che l'eventuale necessità di presenza on-site debba essere indicata nel Piano dei Fabbisogni e recepita nel Piano Operativo, ai fini della corretta pianificazione delle risorse.

Risposta

Si conferma, alla luce di quanto previsto al par. 3 del Capitolato Tecnico Speciale, secondo cui "La modalità di esecuzione dei servizi è principalmente di tipo **"on-site":** presso le sedi dall'Amministrazione, ove dalla stessa indicate; in alternativa presso la sede del Fornitore".

187. QUESITO

Allegato 1 - Domanda di partecipazione

Con riferimento all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e, in particolare, al punto 12, si chiede di chiarire quale delle due disposizioni ivi previste in merito alla possibile nomina dell'operatore economico quale Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali debba essere considerata ai fini della dichiarazione richiesta.

Si evidenzia, infatti, che il medesimo punto contiene due differenti previsioni concernenti il trattamento dei dati personali. Pertanto, al fine di consentire una corretta compilazione della dichiarazione, si chiede di specificare quale delle due disposizioni debba essere oggetto di

dichiarazione da parte del concorrente.

Risposta

Si conferma che, ai fini della compilazione del punto 12 dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione, deve aversi riguardo alla dichiarazione concernente l'idoneità dell'operatore economico ad assumere il ruolo di Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali e alla consapevolezza che, in caso di aggiudicazione ed in corso di esecuzione contrattuale, lo stesso potrebbe essere nominato dalla Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Resta fermo che l'eventuale nomina a Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento sarà effettuata, ove ne ricorrano i presupposti, nell'ambito dell'esecuzione contrattuale e secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale applicabile.

188. QUESITO

Capitolato d'Oneri Par. 23.1 pag.101-103

Con riferimento al Capitolato d'Oneri, par. 23.1 "Documenti per la stipula", che prevede la trasmissione della documentazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione, e, in particolare, al punto g) per i Lotti 1 e 2, nonché al Capitolato Tecnico Speciale – Lotti 1 e 2, par. 5, Tabella 2 "Date di disponibilità dei documenti", che prevede la prima consegna alla stipula dell'Accordo Quadro, si rileva una discordanza in merito alla tempistica di consegna della documentazione relativa alla "Procedura di Gestione dei documenti ISMS" e al "Piano di Sicurezza dei Centri Servizi".

Si chiede, pertanto, di confermare se il richiamo di cui al punto g) costituisca un refuso e, in ogni caso, di precisare quale tra le suddette tempistiche debba ritenersi corretta e prevalente ai fini della presentazione della documentazione.

Risposta

Non si conferma. Si chiarisce che il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla relativa richiesta, previsto dal par. 23.1 del Capitolato d'oneri per la trasmissione dei documenti necessari alla stipula dell'Accordo Quadro, individua il termine entro il quale l'aggiudicatario è tenuto a rendere disponibile a Consip la documentazione richiesta ai fini della stipula.

La previsione contenuta nel Capitolo 5 del ID 2737 - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 e 2, ed in particolare nella Tabella 2 "Date di disponibilità dei documenti", secondo cui il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS) e il Piano di Sicurezza del Centro Servizi devono essere disponibili alla stipula dell'Accordo Quadro, disciplina invece il momento a partire dal quale tale documentazione deve risultare formalmente disponibile e utilizzabile nell'ambito dell'esecuzione della fornitura.

189. QUESITO

Allegato 4 – Altre Dichiarazioni

Si chiede di confermare che, anche in assenza di indicazione, nella dichiarazione, dell'esistenza di contratti continuativi di cooperazione di cui al punto 12, sia comunque ammessa la loro produzione in sede di documentazione per la stipula del contratto, ai sensi

del par. 23.1, punto d), entro 7 (sette) giorni solari, purché tali contratti siano già in essere o stipulati in data anteriore alla data di indizione del bando.

Risposta

Si conferma.

190. QUESITO

Capitolato d'oneri

Si chiede di confermare che le eventuali parti dell'offerta tecnica ritenute coperte da segreto tecnico e/o commerciale debbano essere riportate in un'apposita dichiarazione separata, da presentare unitamente alla versione oscurata dell'offerta tecnica, contenente in modo chiaro e puntuale le motivazioni poste a fondamento della richiesta di secretazione, non essendo specificata nella documentazione di gara la relativa modalità.

Risposta

Si conferma. Si veda, altresì, la risposta al quesito n. 32.

191. QUESITO

Allegato 1 - Domanda di Partecipazione

Con riferimento al punto 12 della Domanda di partecipazione che prevede, alternativamente, le seguenti dichiarazioni:

· che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo;

· ovvero, che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano_____."

si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda, per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza, per le attività di terzi, il trasferimento di dati personali verso un Paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE, possa rendere la prima delle due scelte proposte nella dichiarazione, e che resti comunque ferma la possibilità di integrare successivamente tale dichiarazione, ove sopravvengano esigenze organizzative o circostanze conosciute solo in un momento successivo che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, previa autorizzazione o consenso della Committente.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 179.

192. QUESITO

Allegato 4 – Altre dichiarazioni
Con riferimento al punto 8 della dichiarazione, si chiede di confermare se, nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, debbano essere indicati i dati delle eventuali imprese ausiliarie di cui l'operatore economico si avvale, nonché la tipologia di avvalimento "Requisito".

Risposta

Si conferma. Si precisa che dovranno essere compilati tutti campi di cui al citato punto 8.

193. QUESITO

Allegato 4 – Altre dichiarazioni
Con riferimento al punto 12 della dichiarazione, sebbene il medesimo preveda che la relativa dichiarazione debba essere resa esclusivamente dalla mandataria del RTI costituito/costituendo, si chiede di confermare che tale previsione trovi applicazione anche nel caso in cui una o più mandanti intendano ricorrere a contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice, stipulati direttamente dalle stesse con soggetti terzi.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 178 e n. 189.

194. QUESITO

DGUE - Parte IV: Criteri di selezione – Sezione B Capacità economica e finanziaria
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al par. 6.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare se, nel caso di partecipazione a più lotti appartenenti al medesimo "Gruppo 1" o "Gruppo 2", il concorrente debba indicare nella Parte IV Criteri di selezione – Sezione B Capacità economica e finanziaria del DGUE esclusivamente il possesso del requisito economico richiesto per il lotto di importo più elevato tra quelli per i quali presenta offerta.

Risposta

Si conferma.

195. QUESITO

RUAC – Capitolato Tecnico Generale Par. 8 pag. 32-34
Con riferimento alla previsione (Cap. 8 Capitolato Tecnico Generale) secondo cui, per tutti i Lotti, il profilo professionale minimo per la figura del RUAC deve corrispondere al profilo Security Principal di cui all'Appendice 2 del Capitolato Tecnico Speciale (Lotti 3 e 4), e in considerazione che nella prassi organizzativa delle imprese di medie e grandi dimensioni il potere di firma sia invece riservato a responsabili commerciali e di funzioni di supporto (acquisti, finanza, legale, …), si chiede di confermare che il ruolo di RUAC del Contratto Esecutivo possa essere coperto da una figura con le competenze specifiche e le certificazioni

richieste in ambito di Sicurezza IT, che sia un dirigente o un quadro con funzioni direttive, ma senza il potere di firma, e che tale potere rimanga in capo a un procuratore, il cui nominativo sarà espressamente indicato nel Contratto Esecutivo.
Qualora non si confermasse l'ipotesi precedente, si chiede di confermare che il RUAC CE possa avere un profilo più gestionale e commerciale e quindi sia un dirigente o un quadro con funzioni direttive, ma possa non disporre delle certificazioni richiamate per il ruolo e che invece tali certificazioni debbano essere posseduta da una figura di Security Principal, il cui nominativo sarà espressamente indicato nel Contratto Esecutivo.

Risposta

Si veda il punto A) dell'Errata Corrige.

196. QUESITO

Capitolato d'Oneri – Par. 8 pag. 36
Si chiede di confermare che l'obbligo di riservare alle PMI alla percentuale minima dichiarata al punto 4 della Domanda di Partecipazione, delle prestazioni subappaltabili possa ritenersi assolto qualora, al termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto esecutivo afferente all'Accordo Quadro del Lotto di riferimento, il totale delle attività consuntivate in subappalto a favore delle PMI – con riferimento a tutti gli ordinativi/contratti di adesione – risulti pari alla percentuale minima dichiarata del valore complessivo dei subappalti. Pertanto, si chiede di confermare che, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la percentuale di prestazioni subappaltate alle PMI, nell'ambito dei singoli subappalti autorizzati o autorizzandi, possa anche risultare temporaneamente superiore o inferiore alla percentuale minima dichiarata, fermo restando il rispetto del requisito su base complessiva finale della percentuale minima dichiarata.

Risposta

Si conferma. Resta fermo che Consip potrà eseguire verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

197. QUESITO

Con riferimento al Capitolato tecnico speciale lotto 1 e 2, § 3.7 Lx.S6 - Cloud Access Security Broker (CASB), Pag. 17:
"*La metrica di dimensionamento del servizio di "Cloud Security Access Broker" (CASB) è: Numero utenti/anno secondo le seguenti classi:*

- *Classe 1 - Fino a 100 utenti;*
- *Classe 2 - Fino a 500 utenti;*
- *Classe 3 - Fino a 2.000 utenti;*
- *Classe 4 - Fino a 5.000 utenti;*
- *Classe 5 - > 5.000 utenti"*

e al Capitolato d'Oneri, Cap. 3, Tabella 3 ID 31, Pag 13:
31 L1.S6 - Cloud Access Security Broker Fino a 1.000 Utenti € 85,80 13.999
si chiede di confermare che la mancanza della classe "*Fino a 1000 utenti*", sia un refuso e che pertanto il numero di classi previste per il servizio in oggetto siano effettivamente 6 come

indicato nel “Capitolato d’oneri”.

Risposta

Si veda il punto B) dell’Errata Corrige.

198. QUESITO

Appendice 1 al CTS Lotti 1 e 2 Indicatori qualità – Par. 3.16 pag. 33

Con riferimento al punto: “*Nella tabella seguente si riportano i relativi tempi massimi di consegna del documento “Relazione finale dell’incidente di sicurezza”*

si chiede di confermare che la dicitura “Relazione finale dell’incidente di sicurezza” sia da considerarsi un refuso e che il testo corretto sia “Relazione stato avanzamento”.

Risposta

Si conferma.

199. QUESITO

Schema Contratto Quadro (ID 2737 - Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2.pdf), - ARTICOLO 9 –VERIFICHE ISPETTIVE E ARTICOLO 9 BIS – CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.P.A. Pag. 15-17

Con riferimento agli articoli 9 e 9 BIS dello Schema di Accordo quadro (ID 2737 - Schema di Accordo Quadro Lotti 1 e 2.pdf), si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di confermare che le verifiche ispettive di cui all’art. 9 e le attività di controllo di cui all’art. 9 BIS non riguarderanno i sistemi informativi aziendali né i libri contabili della Società.

Qualora, invece, tali verifiche o controlli dovessero estendersi anche a tali ambiti, si chiede di confermare che le attività ispettive o controlli saranno comunque circoscritti alla sola documentazione strettamente pertinente e rilevante ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi.

Risposta

Si conferma.

200. QUESITO

Si chiede di confermare che, ai fini dell’erogazione dei servizi / dell’esecuzione dei progetti, la Stazione Appaltante metterà a disposizione del Fornitore, senza oneri e rimanendo unico titolare di diritti e responsabilità, tutte le risorse, i prodotti software nonché le relative autorizzazioni dei terzi necessarie all’accesso e utilizzo delle risorse e dei prodotti software stessi, comunicando al Fornitore i pertinenti termini contrattuali applicabili e sostenendo eventuali costi o impatti derivanti da termini non comunicati o da successive modifiche che richiedano un atto aggiuntivo.

Risposta

Fermo restando che il quesito non è chiaro, si precisa che si tratta di un Accordo Quadro a cui potranno aderire le singole Amministrazioni.

201. QUESITO

Allegato 13 Nomina a Responsabile Trattamento dati
Si chiede alla Stazione Appaltante la conferma che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che al Fornitore verrà richiesto solo un supporto e un'assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all'evasione di tali richieste.

Risposta

Non si conferma; la decisione è rimessa alle Amministrazioni contraenti, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

202. QUESITO

Allegato 13 Nomina a Responsabile Trattamento dati
Si chiede di confermare che qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.

Risposta

Non si conferma; la decisione è rimessa alle Amministrazioni contraenti, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

203. QUESITO

Allegato 13 Nomina a Responsabile Trattamento dati
Si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all'aggiudicazione della gara.

Risposta

Si conferma. Si evidenzia altresì che il Fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

204. QUESITO

Allegato 13 Nomina a Responsabile Trattamento dati
Si chiede di specificare la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento.

Risposta

La decisione è rimessa alle Amministrazioni contraenti, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

205. QUESITO

Allegato 13 Nomina a Responsabile Trattamento dati
Si chiede di specificare le categorie di Interessati che saranno oggetto di trattamento.

Risposta

La decisione è rimessa all'Amministrazione, in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

206. QUESITO

Allegato 13 Nomina a Responsabile Trattamento dati
Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all'RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.

Risposta

La decisione è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti in qualità di titolari del trattamento, in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

207. QUESITO

Allegato 3 Schema di Relazione tecnica
Si chiede conferma che sia possibile escludere dallo schema di relazione tecnica i Capitoli 19 (criterio C18), 20 (criterio C19), 21 (criterio C20), 22 (criterio C21) in quanto relativi ai criteri tabellari che saranno inseriti direttamente a sistema. In caso di risposta negativa, si chiede se sia possibile inserirli in un allegato che non sia conteggiato ai fini del numero massimo di pagine.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, non si conferma. Tuttavia, si conferma la possibilità di dichiarare gli impegni relativi ai singoli criteri tabellari all'interno di un allegato alla Relazione Tecnica che non sarà conteggiato ai fini del numero massimo di pagine della stessa.

208. QUESITO

Allegato 3 Schema di Relazione tecnica
Si chiede conferma che sia possibile escludere il Capitolo 23 (criterio C22), relativo alla Dichiarazione in conformità all'Allegato 16, dal conteggio del numero massimo di pagine e inserirlo in un allegato alla Relazione Tecnica.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 207.

209. QUESITO

Disciplinare par. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Con riferimento alle disposizioni relative ai soggetti ammessi in forma associata, ai vincoli di partecipazione e ai vincoli di aggiudicazione previsti per il Gruppo 1 (Lotti 1 e 2), si chiede di confermare l'interpretazione di seguito riportata.
Si chiede di confermare che sia consentita la partecipazione ai Lotti 1 e 2 mediante Raggruppamenti Temporanei di Imprese aventi una composizione parzialmente differente, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla *lex specialis* e l'assenza di situazioni riconducibili a un unico centro decisionale.

A titolo esemplificativo, si chiede di confermare l'ammissibilità della seguente configurazione:
per il Lotto 1: RTI costituito dagli operatori economici X, Y e Z;
per il Lotto 2: RTI costituito dagli operatori economici X, Y, Z e A.
Si chiede altresì di confermare che la previsione secondo cui i vincoli di partecipazione e di aggiudicazione "operano a livello di singola impresa e non di operatore economico nel suo complesso" consenta a una medesima impresa di partecipare a più lotti nell'ambito di RTI aventi composizione non coincidente, purché siano rispettati tutti i divieti espressamente previsti dalla documentazione di gara e non ricorrano elementi tali da far ritenere le offerte imputabili a un unico centro decisionale.

Risposta

Si conferma l'assenza dell'obbligo, per gli RTI, di presentarsi sempre con la stessa forma nei vari lotti di partecipazione. Restano tuttavia ferme tutte le previsioni della lex specialis relative all'operatività dei vincoli di partecipazione e di aggiudicazione.
In particolare, come previsto nel Capitolato d'Oneri, i predetti vincoli: i) operano a livello di singola impresa e non di operatore economico nel suo complesso, trovando applicazione anche nei confronti di concorrenti che assumano forme di partecipazione diverse nei vari lotti; ii) troveranno applicazione anche rispetto a soggetti che si trovino tra loro in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.

210. QUESITO

Disciplinare par. 6.4 pag. 33
Premesso che a pag. 33 del capitolato d'oneri, terzo capoverso del par. 6.4 "Requisiti in caso di partecipazioni a più lotti", viene indicato quanto segue:
" ....in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, l'operatore dovrà inviare un DGUE per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa. "
Considerato che:

- nella sezione dedicata alla "forma di partecipazione" del Sistema acquistinretepa viene indicato che "...Se intendi presentarti in forme diverse su lotti diversi devi necessariamente avviare ulteriori procedure. ";
- nella sezione "Scelta Lotti" viene riportato "Seleziona i lotti per i quali desideri inviare offerta. Nell'ambito della forma di partecipazione scelta potrai configurare per ciascun lotto selezionato la struttura del concorrente"

si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti con RTI che mutino la composizione con riferimento al numero e alle società partecipanti, sia necessario avviare 2 distinte procedure di partecipazione (una per ciascun lotto) o se si debba invece avviare una sola procedura di partecipazione, selezionando nella sezione "Scelta dei lotti" entrambi i lotti di interesse e indicando per ogni lotto la relativa composizione.
Nel caso in cui si dovesse avviare una sola procedura di partecipazione, si chiede di confermare che l'operatore dovrà inviare un DGUE (quindi 2 in totale) e una domanda di partecipazione (2 in totale) per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa.

Risposta
Si chiarisce che, nel caso delineato nel quesito, occorre avviare due distinte procedure a Sistema.

211. QUESITO

Capitolato d'oneri par 19.1
Considerato che ai sensi del § 19.1 del Capitolato d'Oneri "La presente procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno" si chiede di confermare che nel caso di RTI/Consorzi ordinari che mutino la loro composizione nei diversi lotti, l'operatore debba produrre un Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE)2023/1441 per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa.
Risposta
Si conferma.

212. QUESITO

Allegato 13, Nomina al responsabile trattamento dati, richiamato del Capitolato d'oneri
Si chiede conferma che l'Allegato Nomina a responsabile esterno del trattamento possa essere oggetto di contrattazione nell'ambito della fase di contrattualizzazione a seguito dell'aggiudicazione della procedura con le singole amministrazioni aderenti.
Risposta
Si conferma.

213. QUESITO

Allegato 13, Nomina al responsabile trattamento dati, richiamato del Capitolato d'oneri
Art. 8 pag. 3
Il testo recita: "Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali".
QUESITO:
Premesso che l'art. 28 par. 3 lett. h) del Regolamento UE sottolinea che: il Responsabile del trattamento "metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato", si chiede conferma che gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare e che verranno svolti non più di una volta all'anno.
Risposta

Si conferma che audit, ispezioni e verifiche avranno ad oggetto esclusivamente il rispetto degli obblighi del Responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare. Non si conferma, invece, la cadenza annuale, poiché tale valutazione è rimessa alle singole amministrazioni contraenti.

214. QUESITO

Allegato 13, Nomina al responsabile trattamento dati, richiamato del Capitolato d'oneri
Art. 8, pag. 3
Il testo recita: "In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno".
QUESITO:
si chiede conferma che il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che accerti l'inadempimento del Responsabile.
Risposta
L'eventuale risoluzione del contratto, e il momento in cui detta risoluzione viene esercitata, è una valutazione che compete all'Amministrazione. Resta fermo che l'art. 1454 c.c. disciplina la "diffida ad adempiere", prevedendo che, decorso il termine intimato per l'adempimento, la risoluzione opererà di diritto. Resta inteso che prima di arrivare alla diffida il Responsabile potrà formulare osservazioni in relazione alle contestazioni mosse dal Titolare.

215. QUESITO

Allegato 13, Nomina al responsabile trattamento dati, richiamato del Capitolato d'oneri
Art. 10 pag. 4
Il testo recita: "l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi"
QUESITO: premesso che l'articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: "Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento" si chiede conferma che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività poste in essere e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal responsabile,
Per gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall'art.28, comma 4), si chiede conferma che:

- si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub-responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento

dell'attività aziendali di entrambe le strutture,

- alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit,
- gli audit, ispezioni e verifiche siano limitati all'analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

Risposta

Con riferimento a tutti i quesiti, si conferma. Inoltre, si specifica che gli audit e le ispezioni sono rivolti alle attività di trattamento e alle misure tecniche e organizzative poste in essere dal Responsabile in relazione ai servizi oggetto di affidamento, fermo restando che gli stessi possono avere ad oggetto anche la verifica dell'adeguatezza delle misure adottate e l'eventuale indicazione di misure ulteriori o correttive da implementare.

216. QUESITO

Allegato 13, Nomina al responsabile trattamento dati, richiamato del Capitolato d'oneri
Art. 20 pag. 5

Il testo recita: "Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti".

QUESITO: premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 del Regolamento. Si chiede conferma che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

Risposta

Si conferma. Si evidenzia altresì che il fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

217. QUESITO

Allegato 13, Nomina al responsabile trattamento dati, richiamato del Capitolato d'oneri
Art. 21 pag. 5

Il testo recita che: "Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in

materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convenzione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori".
QUESITO: si chiede conferma che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE:

- gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 specificatamente propri o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento,
- il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile,
- i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati,
- il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d'accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.

Risposta
Si conferma, relativamente a:

- gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento 679/2016 previsti per i responsabili del trattamento e in ogni caso collegati ai trattamenti svolti per conto del Titolare o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento;
- il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile.

Non si conferma che i danni reputazionali siano riferiti ai danni immateriali degli interessati, atteso che la clausola di manleva fa espresso riferimento ai danni, anche reputazionali, subiti dal Titolare. Resta ferma l'applicazione della clausola secondo quanto previsto dalla nomina.
Infine, si conferma che il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d'accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento

218. QUESITO

Capitolato D'Oneri - CRITERIO 05BIS – Lotti 1 e 2
Con riferimento al criterio di valutazione C05bis (Lotto 1 e Lotto 2) relativo al coinvolgimento di PMI innovative, startup innovative e imprese di nuova costituzione, si rileva che la ratio del criterio è chiaramente quella di valorizzare il contributo innovativo e il valore aggiunto apportato da tali soggetti nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, piuttosto che la specifica forma

giuridica del loro coinvolgimento.
In tale prospettiva, si ritiene che il criterio consenta il coinvolgimento di PMI innovative/startup innovative/imprese di nuova costituzione anche mediante modalità diverse dalla partecipazione diretta in RTI o in Consorzio, purché sia garantito un effettivo apporto di competenze, know-how, metodologie, asset tecnologici e capacità innovative nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Si chiede pertanto di confermare che:
a) il coinvolgimento di PMI innovative/startup innovative/imprese di nuova costituzione possa essere valorizzato ai fini del presente criterio anche attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale, qualora il soggetto ausiliario apporti un contributo concreto, qualificato e misurabile in termini di innovazione e valore aggiunto nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto;
b) in caso di ricorso all'avvalimento premiale, la relativa valorizzazione ai fini del presente criterio debba essere effettuata secondo un principio di neutralità rispetto alla forma di partecipazione adottata, senza che il coinvolgimento mediante avvalimento possa essere considerato, anche indirettamente, meno favorevole rispetto al coinvolgimento mediante partecipazione in RTI o Consorzio;
c) conseguentemente, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata (mandante in RTI o ausiliaria in avvalimento premiale) per il relativo coinvolgimento, la valutazione del criterio sia basata esclusivamente sull'effettivo ruolo attribuito alla PMI innovativa/startup innovativa/impresa di nuova costituzione, sulle attività ad essa demandate e sul valore aggiunto e impatto innovativo concretamente apportati nell'esecuzione delle prestazioni.
Si chiede di confermare la correttezza della suddetta interpretazione.

Risposta

Si rimanda al punto D) dell’Errata Corrige.

219. QUESITO

Capitolato D'Oneri 23.3 - All. 17 Condizioni di assicurazione
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla gara di un RTI, sia possibile che, ogni membro del Raggruppamento, possa presentare una o più polizze assicurative (art. 23.3 del Capitolato d’Oneri di cui è provvisto, integrate e/o modificate, per rendere conformi le stesse ai contenuti alle condizioni dell’Allegato n. 17 "Condizioni di Assicurazione".

Risposta

Si conferma.

220. QUESITO

Allegato 1 Domanda di partecipazione
Premesso che nell’Allegato 1, il concorrente deve dichiarare in alternativa “
“che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell’ambito dell’UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico

Europeo
Oppure
che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano _____]]. ",
si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

Risposta

Si vedano le risposte ai quesiti nn. 179 e 191.

221. QUESITO

ALLEGATO 3- SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA
Nell'Allegato 3 si precisa che nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della relazione tecnica e la parte relativa alla descrizione dell'offerente.
Si chiede di confermare che la Sezione A Premessa e presentazione delle caratteristiche dell'offerente della dimensione di massimo 2 pagine non rientra nel computo del numero max di pagine consentite.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 101.

222. QUESITO

Appendice 2 al CTS Lotti 1 e 2 Profili professionali
Nel documento "ID 2737 - Appendice 2 al CTS Lotti 1 e 2 Profili professionali", al paragrafo 1. Scopo del Documento, è riportato quanto segue: "Le competenze e conoscenze tecniche delle figure che seguono non sono esaustive delle esigenze future. Infatti, le competenze iniziali potranno variare in funzione dell'evoluzione tecnologica e in relazione a ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie che emergeranno durante la validità dell'AQ e dei Contratti Esecutivi, nonché nei casi di cui al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico Generale." Si chiede di indicare se "paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico Generale" si tratti di un refuso e, in caso affermativo, di indicare il corretto riferimento.

Risposta

Non si conferma. Il riferimento al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico Generale deve intendersi confermato e finalizzato a richiamare i casi in cui, nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, potranno rendersi necessarie evoluzioni delle competenze professionali richieste in funzione dell'evoluzione tecnologica, normativa, organizzativa o dei fabbisogni delle Amministrazioni.

223. QUESITO

Capitolato d'Oneri, §17.1 (criteri C08 e C09); Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, §3.5 e §3.6.
Si chiede di confermare la corretta corrispondenza: criterio C08 = Secure E-mail Gateway (SEG), disciplinato dal §3.6 del CTS Speciale; criterio C09 = Secure Web Gateway (SWG), disciplinato dal §3.5 del CTS Speciale. Si chiede conseguentemente di rettificare i riferimenti di paragrafo riportati nel §17.1 del Capitolato d'Oneri (attualmente C08→§3.5 e C09→§3.6), allineandoli al CTS Speciale.

Risposta

Si veda la risposta ai quesiti n. 159 e n. 160

224. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, §3.11 (Anti-APT); cfr. §§3.2–3.10 (altri servizi MSS).
Si chiede di confermare se al servizio Anti-APT (§3.11) si applichi la durata minima dell'ordine di acquisto di 12 (dodici) mesi prevista per gli altri servizi MSS, ovvero se sia ammessa una durata diversa.

Risposta

Non si conferma. Si chiarisce che per tale servizio non è prevista una durata minima.

225. QUESITO

Appendice 1 — Indicatori di Qualità: indice, Matrice di corrispondenza (§2) e corpo del documento (§3.17 — IQ17).
Si chiede di confermare che gli Indicatori di Qualità applicabili sono 17 (IQ01–IQ17), inclusi l'indicatore IQ17 e la relativa penale, e di rettificare le difformità di denominazione e di elenco riscontrate tra la Matrice di corrispondenza (§2) e il corpo dell'Appendice 1.

Risposta

Si veda il punto F) dell'Errata Corrige.

226. QUESITO

Capitolato Tecnico Generale, Cap. 12 "Prescrizioni comuni relative a soluzioni cloud e infrastrutture" e par. 12.1 "Qualificazione/Adeguamento" (pagg. 40-41); Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, Cap. 5 "Centri Servizi" (pag. 33).
Con riferimento al Cap. 12 del Capitolato Tecnico Generale, ove si prevede che per i Lotti 1 e 2 la qualificazione/adeguamento ai sensi del Regolamento ACN (D.D. n. 21007/24 del 27

giugno 2024) operi "con riferimento all'infrastruttura relativa al Centro Servizi", si chiede di confermare che l'obbligo di qualificazione/adeguamento riguardi esclusivamente l'infrastruttura del Centro Servizi (e le infrastrutture cloud, proprie o del CSP, rientranti nella definizione di cui alla lett. n) dell'art. 1 del Regolamento), e non anche una distinta e specifica qualificazione per ciascun singolo servizio MSS erogato dal Centro Servizi. In subordine, ove non si confermasse quanto sopra, si chiede di precisare quali siano i singoli servizi soggetti ad autonoma qualificazione/adeguamento e secondo quale livello.

Risposta

La qualificazione è richiesta, oltre che per il Centro Servizi, anche per tutti i servizi oggetto della fornitura che verranno erogati in modalità cloud.

227. QUESITO

Cap. Tecnico Speciale Lotto 1 e 2 - 3.2 - Lx.S10 Anti-APT

In riferimento al requisito Lx.S10.1, stante la natura proprietaria e le restrizioni native del sistema operativo iOS, così come le limitazioni imposte da Apple relativamente ad accordi di mercato per l'utilizzo di tecnologie di emulazione dello stesso, si fa presente che la richiesta di supporto della piattaforma iOS può potenzialmente limitare significativamente la disponibilità di soluzioni di mercato rispondenti al requisito. Inoltre, il modello di implementazione del marketplace Apple prevede, per sua natura, rigide funzionalità di controllo e revisione delle applicazioni che garantiscono all'utente la tracciabilità della sorgente software. Si chiede pertanto se sia possibile riformulare il perimetro delle piattaforme supportate a Windows, Linux, MacOS, Android.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo che le funzionalità della soluzione proposta potranno essere erogate nel rispetto dei vincoli tecnici, architetturali e di sicurezza imposti dai produttori dei sistemi operativi e delle relative piattaforme di riferimento. Pertanto, con specifico riguardo ad iOS, eventuali limitazioni derivanti dalle policy, dalle API disponibili o dai meccanismi di controllo previsti dal produttore non saranno considerate causa di non conformità, purché la soluzione garantisca il massimo livello di funzionalità tecnicamente conseguibile sulla piattaforma e sia coerente con le modalità di integrazione ufficialmente supportate dal produttore stesso.

Si chiarisce che tali non conformità sarà oggetto di verifica in sede di collaudo funzionale ai sensi del par. 9.1 del Capitolato Tecnico Speciale.

228. QUESITO

Cap. Tecnico Speciale Lotto 1 e 2 - 3.2 - Lx.S10 Anti-APT

In merito al requisito Lx.S10.10 che prevede la creazione di regole personalizzate tramite YARA e SIGMA rules, si fa presente che il supporto delle SIGMA rules viene comunemente implementato in ambito SOC tramite soluzioni di correlazione dei log. Si chiede di confermare, fermo restando il pieno supporto della funzionalità, se la stessa possa essere erogata integrando il servizio ANTI-APT con componenti SIEM/XDR situate nel centro servizi.

Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 157.

229. QUESITO

Capitolato D'Oneri, Criterio C02 – Lotti 1 e 2
Con riferimento al passo "Il Concorrente dovrà descrivere le misure e/o i modelli organizzativi di lavoro flessibile che si impegna ad adottare entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro per favorire la conciliazione vita/lavoro quali: i) Smart working o lavoro da remoto; ii) flessibilità di inizio e fine orario di lavoro; iii) banca delle ore mensile e/o annuale; iv) contributi alla mobilità, ivi inclusi i requisiti di qualità e quelli migliorativi eventualmente offerti."
si chiede di confermare
a) che la dicitura "ivi inclusi i requisiti di qualità e quelli migliorativi eventualmente offerti." costituisca un refuso
b) in caso non si confermi, si chiede di chiarire se la dicitura sia riferita a tutte le quattro misure indicate o esclusivamente ai "contributi alla mobilità"
c) si chiede di specificare cosa si intenda per "i requisiti di qualità e quelli migliorativi eventualmente offerti"
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 100.

230. QUESITO

Capitolato D'oneri Criterio C18 – Lotto 1 e 2
Si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia sufficiente, all'interno dell'offerta tecnica generata a Sistema e nella Relazione Tecnica, dichiarare l'impegno formale del concorrente ad integrare stabilmente la figura del Disability Manger nell'organizzazione aziendale.
Risposta
Si conferma che è sufficiente indicare, in sede di Offerta Tecnica generata a Sistema, l'impegno ad integrare stabilmente tale figura nella propria organizzazione. Si veda in ogni caso la risposta al quesito n. 33.

231. QUESITO

Allegato 4 – Altre Dichiarazioni/Capitolato D'Oneri – Par. 15 Offerta Tecnica - Premesso che: il paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri prevede che le dichiarazioni contenute nell'allegato "altre dichiarazioni" devono essere rese e sottoscritte "nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo";
L'allegato "altre dichiarazioni" prevede a p. 4 che "(le dichiarazioni che precedono devono essere rese in caso di RTI costituiti e costituendi dalla mandataria, in caso di consorzi ordinari costituiti e costituendi dalla capogruppo, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c, d), dai Consorzi), in contraddizione con quanto previsto dal Disciplinare

Stante la suddetta contraddizione tra Disciplinare e dichiarazione si chiede di confermare che le dichiarazioni di cui all'allegato "Altre dichiarazioni" debbano essere sottoscritte da tutti i membri del costituendo RTI.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 178.

232. QUESITO

All. 4 - Altre dichiarazioni – Punto 10 - Poiché l'"Allegato 4 Altre dichiarazioni", nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere presentato da tutti i soggetti che costituiranno l'RTI (cfr pag. 56 Capitolato d'oneri) relativamente al punto 10 della dichiarazione, si chiede di chiarire se:

- debbano essere riportati gli stessi requisiti inseriti già nel DGUE, sia dalle mandanti che dalla mandataria, oppure
- le mandanti si debbano limitare a "barrare" il punto 10.

Risposta

Si chiarisce che tutti i membri del RTI sono tenuti alla compilazione completa del file "Altre Dichiarazioni".

233. QUESITO

All. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Punto 4 - Poiché l'"Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere presentato da tutti i soggetti che costituiranno l'RTI (cfr pag. 48 del Capitolato d'oneri) si chiede di confermare che le mandanti nelle loro dichiarazioni debbano barrare il punto 4 (DICHIARAZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI SUBAPPALTO INTEGRATIVE DI QUELLE RESE NEL DGUE), poiché è da rendere solo dalla mandataria come da istruzioni presenti nel documento ("in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione che precede deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio").

Risposta

Si conferma.

234. QUESITO

Capitolato d'oneri – Par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - Pag. 61 – Criterio n. C05BIS - Nel Capitolato d'Oneri, a pagina 61, per il Criterio C05BIS viene riportato quanto segue: "*Il concorrente descriva il ruolo, l'ambito di coinvolgimento e, solo in caso di partecipazione in RTI/Consorzio, le percentuali di esecuzione, al proprio interno, di ciascuna PMI e/o imprese di nuova costituzione (costituite cioè da non più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando) e/o di start up innovative (ex art. 25 D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) [...] La valutazione si baserà: i) sul ruolo e sulle attività demandati alle PMI innovative/imprese di nuova costituzione/start up innovative nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto*".

Si rileva una discrasia tra la descrizione della dichiarazione richiesta al concorrente e i

parametri di valutazione del criterio in oggetto.
La dichiarazione richiede di indicare ruolo, ambito di coinvolgimento e percentuali di esecuzione con riferimento a tre categorie distinte: (i) PMI, (ii) imprese di nuova costituzione e (iii) start up innovative ex art. 25 D.L. n. 179/2012. I parametri di valutazione, invece, richiamano le sole "PMI innovative ", sostituendo la categoria generale delle PMI con la più restrittiva nozione di "PMI innovativa".
Si chiede pertanto di confermare che il criterio sopra menzionato si applichi a tutte le PMI, coerentemente con quanto previsto nella descrizione della dichiarazione, e che il riferimento alle "PMI innovative" nei parametri di valutazione costituisca un mero refuso.

Risposta

Si rimanda al punto D) dell'Errata Corrige.

235. QUESITO

con riferimento alla richiesta relativa ai finanziamenti distorsivi, si segnala che il link non risulta funzionante (https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/publicprocurement/foreign-subsidies-regulation/guidance-economic-operatorsen).
Sarebbe possibile ricevere un link funzionante così da produrre quanto richiesto?

Risposta

Di seguito il link corretto https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/guidance-economic-operators_en

236. QUESITO

Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI Costituendo, la mandataria possa non avere una quota di maggioranza all'interno del RTI come da esempi meramente esemplificativi seguenti:

- esempio 1: mandataria quota 40%, mandante 1 quota 40%, mandante 2 quota 20%;
- esempio 2: Mandataria quota 30%, mandante 1 quota 40%, mandante 2 quota 30%.

Pertanto, si chiede conferma che la mandataria di un RTI Costituendo possa avere una quota paritaria o inferiore rispetto alle mandanti del raggruppamento.

Risposta

Si conferma.

237. QUESITO

Si chiede di confermare che un operatore economico che abbia partecipato e/o risulti aggiudicatario dei lotti 3 e 4 della procedura ID SIGEF 2865 Digital Transformation 3 possa presentare offerta per la presente procedura, tenendo in considerazione i vincoli di partecipazione e aggiudicazione per questa previsti, senza che si configuri alcuna incompatibilità, anche qualora tale operatore volesse ricoprire il ruolo di subappaltatore di altro operatore economico concorrente.

Risposta

Si conferma. Si veda in ogni caso la risposta al quesito n. 27.

238. QUESITO

Con riferimento al “centro servizi” di cui alla documentazione di gara, si chiede di specificare che lo stesso possa essere erogato da un soggetto terzo rispetto all’aggiudicatario nella forma della fornitura.

Risposta

Si conferma.

239. QUESITO

In riferimento al servizio di Lx.S2 - Next Generation Firewall (NGFW), si chiede di chiarire se per quest'ultimo il Fornitore potrà prevedere anche la modalità di erogazione on-premise, ovvero prevedere l’installazione di una Appliance presso la sede della Pubblica Amministrazione, non solo nei casi in cui le stesse lo chiedano espressamente come descritto nel par. 3.14 del Capitolato Tecnico Speciale.

Risposta

Si conferma.

240. QUESITO

In riferimento al servizio di Lx.S3 - Web Application Firewall and API Protection (WAAP), si chiede di chiarire se per quest'ultimo il Fornitore potrà prevedere anche la modalità di erogazione on-premise, ovvero prevedere l’installazione di una Appliance presso la sede della Pubblica Amministrazione, non solo nei casi in cui le stesse lo chiedano espressamente come descritto nel par. 3.14 del Capitolato Tecnico Speciale.

Risposta

Si conferma.

241. QUESITO

In riferimento alla documentazione della Busta Tecnica si chiede di indicare se per la comprova del criterio C22 (lotti 1 e 2) relativo all'uso di tecnologie di CyberSicurezza sia necessario solo fornire l'All.16 senza le BOM delle singole tecnologie utilizzate

Risposta

Si chiarisce che, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente presentare il solo Allegato 16. In ogni caso, si rimanda a quanto previsto al par. 21 bis del Capitolato d’Oneri.

242. QUESITO

Si chiede di confermare che un operatore economico che abbia partecipato e/o risulti aggiudicatario dei lotti 3 e 4 della procedura ID SIGEF 2865 Digital Transformation 3 possa presentare offerta per la presente procedura, tenendo in considerazione i vincoli di partecipazione e aggiudicazione per questa previsti, senza che si configuri alcuna incompatibilità, anche qualora tale operatore volesse ricoprire il ruolo di subappaltatore di altro

operatore economico concorrente.

Risposta

Si vedano le risposte ai quesiti n. 27 e n. 237.

243. QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione un possibile profilo di disallineamento tra la documentazione di gara e il quadro ACN di classificazione e qualificazione dei dati e dei servizi cloud della Pubblica Amministrazione.
La procedura, destinata a PAC e PAL, riguarda servizi di sicurezza da remoto potenzialmente erogati anche a favore di Amministrazioni che trattano dati e servizi classificabili come critici, quali, a titolo esemplificativo, dati sanitari, finanziari, fiscali o comunque afferenti a settori di particolare rilevanza pubblica.
Tuttavia, dalla documentazione di gara non sembrerebbe emergere un requisito esplicito che imponga, per tali scenari, l'utilizzo di prodotti, servizi o componenti cloud qualificati ACN almeno QC2, ove applicabile, livello previsto per il trattamento di dati e servizi critici della Pubblica Amministrazione.
Al fine di evitare possibili incertezze interpretative, disallineamenti rispetto al quadro regolatorio ACN e potenziali contestazioni successive sulla legittimità della procedura o di singoli lotti, si chiede cortesemente a Consip di voler valutare l'opportunità di chiarire espressamente, eventualmente nelle risposte ai chiarimenti, che, per le Amministrazioni che trattano dati o servizi critici, l'erogazione dei servizi debba avvenire mediante soluzioni qualificate ACN almeno QC2, ove applicabile.

Risposta

In merito al quesito posto, si rileva quanto segue.
La documentazione di gara tiene conto dell'eventualità che ad aderire al presente Accordo Quadro siano anche Amministrazioni che trattano dati e servizi classificabili non ordinari.
A tal proposito, il par. 12 del Capitolato Tecnico Generale prevede che *"nel caso in cui l'Amministrazione, in sede di Piano dei Fabbisogni, evidenzi la necessità di un livello di qualificazione/adeguamento superiore, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi, oltre a quelle specifiche sul punto di cui al precedente paragrafo 6.3 e relativi sottoparagrafi.*". Oltre a ciò, il successivo par. 12.1, a cui si rinvia, disciplina l'ipotesi in cui, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla singola Amministrazione o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione, ovvero di un livello di adeguatezza della rispettiva infrastruttura, superiore a quello richiesto ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

244. QUESITO

Si segnala che, in fase di generazione del contributo ANAC, non vi è corrispondenza tra i cig

e la descrizione dei lotti di riferimento. Precisamente, al cig del lotto 3 BBFFA5253D viene attribuito il seguente oggetto: "SERVIZI DI GOVERNANCE, ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO PER LE PAL - ID 2737 LOTTO 4"; al cig del lotto 4 BBFFA53610 viene attribuito il seguente oggetto: "SERVIZI DI GOVERNANCE, ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO PER LE PAC - ID 2737 LOTTO 3".
Ciò premesso, si chiede conferma che:
- il CIG BBFFA5253D appartenga al lotto 3;
- il CIG BBFFA53610 appartenga al lotto 4.
- il pagamento si intende correttamente eseguito anche in assenza di tale corrispondenza.

Risposta

Si conferma.

245. QUESITO

Capitolato D'Oneri par. 15. OFFERTA TECNICA pag. 56

Premesso che

- a pag. 56 del Capitolato D'Oneri al punto 2. non viene riportato esplicitamente di elencare i contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice;
- nell'Allegato 4 "Altre Dichiarazioni" viene richiesto di dichiarare *"(…) di aver stipulato un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura, con il seguente soggetto _____in data_____ sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, e di impegnarsi a produrre il suddetto contratto, qualora risulti aggiudicatario, in sede di stipula del contratto.",*

Si chiede di confermare che la richiesta di dichiarare nell'Allegato 4, in fase di partecipazione, i contratti continuativi di cooperazione, sia un refuso e che, pertanto, tali contratti debbano essere dichiarati e presentati solo in fase di Stipula.

Risposta

Non si tratta di un refuso, ma si veda comunque la risposta al quesito n. 189.

246. QUESITO

Con riferimento al par. "23.2 GARANZIA DEFINITIVA" del capitolato d'oneri, precisamente nella sezione "2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti", è prevista una garanzia definitiva ex art. 117 del Codice pari all'1% della quota di massimale aggiudicata, con incrementi in funzione del ribasso offerto.
Si osserva che l'Accordo Quadro non comporta per le Amministrazioni aderenti alcun obbligo di ordinare l'intero massimale (art. 59 D.Lgs. 36/2023), potendo l'ordinato effettivo risultare significativamente inferiore. Ne deriva che il dimensionamento della garanzia sull'intero massimale aggiudicato, indipendentemente dai contratti esecutivi effettivamente stipulati, determina un onere fideiussorio potenzialmente sproporzionato rispetto all'importo realmente movimentato, con evidenti riflessi di economicità (artt. 1 e 3 D.Lgs. 36/2023). Il meccanismo di svincolo progressivo (fino all'80%) e quello di estensione al raggiungimento dell'80% del massimale eroso, pur presenti, non eliminano l'onere, poiché la garanzia deve essere costituita

per intero all'atto della stipula e mantenuta per l'intera durata a prescindere dall'utilizzo.
Ciò premesso, si chiede di confermare la possibilità di:
1) (in via principale) dimensionare la garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti in ragione di ciascun contratto esecutivo permettendo l'emissione di una garanzia definitiva ad hoc per ogni contratto esecutivo, in proporzione al relativo importo, in luogo di un'unica garanzia calcolata sull'intero massimale aggiudicato;
2) (in via subordinata) costituire una garanzia di durata annuale, con obbligo di rinnovo a carico del contraente per l'intera durata prevista dal Capitolato, così da adeguarne annualmente l'importo al massimale residuo — chiarendo se tale modalità sia compatibile con lo Schema tipo 1.2 di cui al DM 193/2022 e con il Facsimile Allegato n. 8, ovvero se sia ammessa apposita deroga.

Risposta

Non si conferma.

247. QUESITO

(a) Nel contesto dei requisiti Lx.S8 - Endpoint Protection Platform (EPP) e Lx.S9 - Server Protection Platform (EPP), relativo alle "funzionalità Antimalware signature-based", si richiede di confermare se il termine "signature" debba intendersi in senso ampio, comprensivo quindi di qualsiasi meccanismo di identificazione e classificazione delle minacce (sia note che non note), ivi inclusi modelli di comportamento concatenati (pattern comportamentali), definiti nel mercato indicatori di compromissione e/o di attacco (IOA/IOC), solitamente basati su analisi attraverso machine learning e con aggiornamenti automatici e periodici di logiche di detection; oppure se il medesimo requisito debba essere interpretato in senso letterale limitato esclusivamente a database di hash/firme binarie soggetti ad aggiornamento periodico.

(b) Nel contesto dei requisiti Lx.S8 - Endpoint Protection Platform (EPP) e Lx.S9 - Server Protection Platform (EPP), relativo alle "funzionalità di ispezione del traffico https", si richiede di confermare se tale funzionalità possa essere soddisfatta anche mediante meccanismi di ispezione e di visibilità sul traffico cifrato, quali l'ispezione a livello di processo e di comportamento applicativo sull'endpoint, l'ispezione di stack di rete ed applicativo non soggetti a cifratura HTTPS, inclusa la correlazione degli indicatori di compromissione (IOC/IOA) su connessioni HTTPS senza necessità di terminazione del flusso cifrato; oppure se il medesimo requisito debba intendersi soddisfatto esclusivamente attraverso la capacità di decifratura completa di tutto il traffico HTTPS lato endpoint.

(c) Nel contesto dei requisiti Lx.S8 - Endpoint Protection Platform (EPP), relativo alla "protezione dei dispositivi mediante sistemi antimalware (antivirus, antispam)", si richiede di confermare se tale funzionalità possa essere soddisfatta anche mediante meccanismi di rilevazione e prevenzione delle minacce veicolate attraverso il canale di posta elettronica operanti a livello endpoint, quali: l'analisi comportamentale dei processi avviati a seguito dell'apertura di allegati, il monitoraggio delle attività di processo associate a client di posta elettronica, la correlazione di Indicatori di Attacco (IOA) riconducibili a campagne phishing/spear-phishing e la prevenzione dell'esecuzione di payload malevoli indipendentemente dal vettore di

consegna; oppure se il medesimo requisito debba intendersi soddisfatto esclusivamente con motori di filtro antispam basati su firme verticali sullo spam a livello di endpoint.

Risposta

Si conferma in relazione ai 3 quesiti.

248. QUESITO

Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2, §3.9 (Lx.S8 EPP).
In riferimento al requisito Lx.S8 EPP punto 2, si rileva che la funzionalità di tipo Antispam è maggiormente legata a soluzioni di tipo SEG interfacciate con sistemi di posta centralizzati della PA, ma non è presente, nell'accezione classica, come funzionalità nativa delle moderne soluzioni EPP/EDR disponibili sul mercato con agent da installarsi sui dispositivi. Si chiede pertanto di confermare che il termine Antispam sia da considerarsi un refuso, in caso contrario si chiede di specificare con maggior dettaglio le caratteristiche e le modalità operative attese della funzionalità Antispam da garantire per la soluzione EPP.

Risposta

Si conferma.

249. QUESITO

1. Considerato che:
   - al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico Generale è specificato che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, per i Lotti 3 e 4, sono riconducibili alle categorie tecnologiche 19 - Servizi Cloud e 20 - Managed Security Services di cui all'Allegato 2 del DPCM 30 aprile 2025;

si chiede di confermare che, ai fini della predisposizione della BOM relativa alle tecnologie di cybersicurezza incluse nell'offerta tecnica e della successiva verifica documentale prevista dal paragrafo 21-bis "Verifica documentale" del Capitolato d'Oneri:

1. il Livello 0 debba rappresentare il servizio oggetto di fornitura (a titolo esemplificativo: Lx.S16, Lx.S18, Lx.S19, ecc.);
2. il Livello 1, rilevante ai fini dell'attribuzione della premialità, debba rappresentare i componenti software, i prodotti e/o i servizi tecnologici che concorrono all'erogazione del servizio indicato al Livello 0;
3. la BOM possa considerarsi correttamente rappresentata mediante i soli livelli sopra descritti, senza la necessità di dettagliare ulteriori livelli gerarchici relativi ai componenti che costituiscono gli elementi di Livello 1.

2. Considerato che:
   - nell'ambito dell'Accordo Quadro, i servizi oggetto dei Lotti 3 e 4 sono ricondotti alle categorie tecnologiche 19 - Servizi Cloud e 20 - Managed Security Services di cui all'Allegato 2 del DPCM 30 aprile 2025;
   - il servizio di Lx.S14 Formazione e Awareness può prevedere l'utilizzo di piattaforme digitali, servizi SaaS e ambienti cloud per l'erogazione e la fruizione dei contenuti formativi;
   - nella documentazione di gara, per il suddetto servizio risultano associate

esclusivamente le tecnologie riconducibili alla categoria 20 - Managed Security Services, senza alcun riferimento alla categoria 19 - Servizi Cloud;

si chiede di confermare che la mancata attribuzione della categoria 19 - Servizi Cloud al servizio di Lx.S14 Formazione e Awareness sia da considerarsi un mero refuso.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si veda la risposta al quesito n. 6.

Con riferimento al secondo quesito, i servizi riconducibili alle categorie dell'Allegato II del DPCM 30 aprile 2025 sono quelle indicate nella tabella di cui al par. 13 del Capitolato Tecnico Generale.

Divisione Sourcing Infrastrutture,
TLC e Cybersecurity
Il Responsabile
(Dott. Olindo Rencricca)

Firmato digitalmente
da OLINDO RENCRICCA
in data 05/08/2026